

Presso i locali della SS LOGISTICA E ACQUISTI

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 20 del 21.01.2025,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 465 in data 07/05/2026

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDI E PRODOTTI VARI PRESSO L'ASL BI. VALORE GLOBALE STIMATO DELLA CONCESSIONE PER 72 MESI: € 2.991.367,50 (IVA ESCLUSA). DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA.

Determinazione n. 465 in data 07/05/2026

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDI E PRODOTTI VARI PRESSO L'ASL BI. VALORE GLOBALE STIMATO DELLA CONCESSIONE PER 72 MESI: € 2.991.367,50 (IVA ESCLUSA). DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA.

IL RESPONSABILE

VISTA la deliberazione n. 474 del 21/12/2016 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'ASL BI in applicazione dei principi generali contenuti nell'atto Aziendale, il quale è stato successivamente aggiornato con la deliberazione n. 20 del 21/01/2025;

VISTI altresì il Regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi approvato con deliberazione n. 327 del 31/05/2017 nonché il Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, approvato con deliberazione del Commissario n. 331 del 10/08/2018 e successivamente aggiornato con deliberazione del Commissario n. 498 del 22/11/2019, per i quali - nelle more dell'assunzione da parte dell'ASL BI di nuovi Regolamenti Aziendali da adottarsi in forza dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023 - sono da intendersi applicabili, per quanto non incompatibili con tale nuova disciplina, le disposizioni dei Regolamenti Aziendali in vigore attuative del D.lgs. n. 50/2016;

PREMESSO che:

- con determinazione della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1440 del 06/12/2023 l'ASL BI ha nominato il nucleo tecnico incaricato della raccolta dei fabbisogni e dell'elaborazione del Capitolato tecnico per l'affidamento in concessione, del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e prodotti vari presso l'ASL BI;
- all'esito di vari incontri svoltisi in data 16/01/2024, 19/01/2024, 23/01/2024, 30/01/2024, 20/02/2024, 05/03/2024, 30/04/2024, 10/05/2024 e 19/06/2024 il nucleo tecnico ha ultimato gli atti della procedura;
- in considerazione della disciplina di cui dall'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4 del D.lgs. n. 36/2023 - che prevede quale requisito per l'ottenimento della qualificazione per le concessioni la presenza nella stazione appaltante di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici, finanziari e dei rischi - l'ASL BI, con nota

Determinazione n. 465 in data 07/05/2026

Prot. 28274 del 28/08/2024, ha chiesto chiarimenti in merito all'ANAC al quale quest'ultima ha dato riscontro in data 14/10/2024;

- in considerazione dei chiarimenti forniti dall'ANAC, a seguito di ricerche sul mercato - svolte anche attraverso il coinvolgimento degli ordini dei commercialisti del territorio e zone limitrofe - di professionisti in possesso del requisito richiesto dall'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4 del D.lgs. n. 36/2023, è stata individuato il consulente esperto, al quale - a seguito di procedura (ID procedura Sintel n. 196786431) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 - con determinazione della S.S. Logistica e Acquisti n. 321 del 20/03/2025, è stato affidato un accordo quadro mono-affidatario di durata triennale avente ad oggetto la fornitura del servizio di supporto tecnico continuativo nella redazione di piani economici finanziari (PEF) e nella successiva valutazione dei PEF presentati dagli operatori economici offerenti nell'ambito di procedure di affidamento di contratti di concessione (CIG B61F43C1D7);
- gli atti della procedura predisposti dal nucleo tecnico, unitamente ai fabbisogni – che a fronte dell'intervallo di tempo trascorso sono stati nuovamente verificati e aggiornati - sono stati inviati alla consulente per la redazione del PEF in data 05/06/2025;
- a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi CAM - Criteri Ambientali Minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete ai fini potabili – di cui al D.M. del 09/04/2025 (in G.U. n. 96 del 26/04/2025) è stato necessario procedere a una revisione del capitolato tecnico di gara, pertanto, il nucleo tecnico si è nuovamente riunito in data 13/10/2025, 21/10/2025, 05/11/2025 ed è stato altresì necessario procedere a una revisione del PEF;
- con nota Prot. 1361 del 15/01/2026, in vista dell'indizione della procedura di gara, l'ASL BI ha chiesto chiarimenti all'ANAC circa la compilazione di alcune voci delle schede ANAC FORM P19 e E-FORM E19 per la pubblicazione sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, a cui è stato dato riscontro dall'ANAC in data 29/01/2026;
- con pec in data 09/04/2026 il consulente incaricato ha inviato il Piano economico finanziario definitivo e la relativa relazione illustrativa relativi alla procedura in oggetto;
- in data 28/04/2026 si è tenuto l'ultimo incontro con il nucleo tecnico durante il quale si è stato condiviso il PEF di massima definitivo e si è proceduto con la sottoscrizione del capitolato tecnico;

VISTI:

- l'art. 15 e l'allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023, che dettano la disciplina in materia di Responsabile Unico del Progetto;
- l'art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto,

Determinazione n. 465 in data 07/05/2026

adottino la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 25, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, che obbliga le stazioni appaltanti a ricorrere alle piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
- gli artt. 176 e s.s. del D.lgs. 36/2023, che disciplinano le concessioni;
- l'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure di gara aperte;
- gli artt. 27, 84 e 85 del D.lgs. n. 36/2023 in materia di pubblicazioni;
- il D.lgs. n. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 510 della L. n. 2018/2015, alla data di adozione del presente provvedimento i servizi oggetto di gara non rientrano nelle categorie di servizi di cui al DPCM del 11 luglio 2018;
- l'A.S.L. BI è attualmente iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) qualificate per l'effettuazione di procedure per l'affidamento di servizi in concessione;
- non sono attive Convenzioni CONSIP né altri strumenti centralizzati d'acquisto e, pertanto, l'ASL BI può procedere all'approvvigionamento dei servizi in oggetto in autonomia;

DATO ATTO che:

- gli atti di gara fissano i contenuti minimi essenziali del contratto come segue:
 - oggetto: affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e prodotti vari presso l'ASL BI;
 - durata: 72 mesi;
 - valore globale stimato della concessione, ai sensi dell'art. 179 del D.lgs 36/2023, (al lordo del valore della modifica ex art. 189, comma 1, lettera a) del D.lgs 36/2023): € 2.991.367,50 (al netto dell'Iva);
 - importo a base di gara soggetto a rialzo (canone): € 540.000,00 (IVA esclusa);
 - importo degli oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso: € 1.155,00 (importo a carico della Stazione Appaltante, che verrà corrisposto da quest'ultima scomputandolo dal canone offerto dall'operatore economico, come previsto dall'art. 2.3 del capitolato tecnico di gara);

Determinazione n. 465 in data 07/05/2026

- l'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà offerto il canone di concessione più alto, inteso quale rialzo sul canone posto a base di gara per l'intera durata della concessione, previo superamento con esito positivo della verifica di idoneità dell'offerta tecnica di cui al paragrafo 17 del disciplinare di gara e di attendibilità/sostenibilità del PEF;
- la gara sarà svolta in modalità telematica tramite la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia;
- la concessione è costituita da un unico lotto al fine di mantenere uniformità nell'esecuzione del servizio per ottenere la migliore esecuzione della stessa, nonché per la sua sostenibilità economica;

TENUTO CONTO che:

- è previsto il ricorso ad una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 – anche in ragione della scarsa partecipazione e degli esiti delle procedure di gara avviate in precedenza dall'AOU Maggiore della Carità di Novara di cui in premessa - al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici e per favorire maggiormente la trasparenza e la concorrenzialità della procedura;
- è necessario richiedere la presentazione della garanzia provvisoria al fine di garantire la serietà delle offerte, ma in considerazione dell'importo sottosoglia comunitaria della gara, la garanzia dev'essere a ridotta in misura pari all'1% del valore stimato della concessione, in applicazione del principio di proporzionalità nonché al fine di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici;
- è necessario altresì richiedere stabilire la garanzia definitiva nella misura del 10% del valore stimato della concessione, in quanto ammontare ritenuto congruo e proporzionato rispetto al rischio connesso alla fase esecutiva della concessione, in conformità ai principi di adeguatezza e tutela dell'interesse pubblico;
- è stata inserita tra i requisiti di partecipazione, all'art. 10 del Disciplinare, la clausola sociale a tutela della stabilità occupazionale, ma non è prevista la clausola sociale che prevede l'obbligo di assunzioni necessarie minime a tutela dell'occupazione giovanile e femminile per le seguenti ragioni:
 - a) i costi della manodopera incidono marginalmente sul valore della concessione;
 - b) sulla base delle caratteristiche delle prestazioni si ritiene di dare preferenza al personale dell'operatore economico uscente e, salvo il verificarsi di eventi straordinari, si presume non sia necessaria l'assunzione di nuove figure professionali;

RITENUTO:

Determinazione n. 465 in data 07/05/2026

- di assumere la decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione distributori automatici di bevande calde, fredde e prodotti vari presso l'ASL BI e, per l'effetto, di indire una procedura di gara aperta ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023, tramite l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel, per un valore globale stimato della concessione, ai sensi dell'art. 179 del D.lgs 36/2023 di € 2.991.367,50 (al netto dell'Iva);
- di approvare i seguenti documenti di gara allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:
 - a) disciplinare di gara;
 - b) capitolato tecnico di gara;
 - c) schema di contratto;
 - d) Piano Economico Finanziario (PEF) di massima e relativa relazione illustrativa;
 - e) elenco e dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto;
 - f) DUVRI preliminare;
 - g) Informativa agli operatori economici sul trattamento dei dati personali (IOP);
 - h) Schema di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali;
 - i) Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL;
Modelli:
 - j) schema di domanda di partecipazione (mod. 1);
 - k) patto d'integrità (mod. 2);
 - l) Attestazione di sopralluogo (mod. 4);
 - m) "Prezzi di vendita al pubblico" di cui al punto G della tabella di cui all'art. 17 del presente disciplinare (mod. 5);
 - n) Schema per la presentazione dell'offerta economica (mod. 6);
 - o) Schema per la presentazione del Piano Economico Finanziario da parte degli offerenti (mod. 7);
 - p) quadro economico dell'intervento;
- di nominare RUP della procedura di gara il Dott. Enrico Manzone, Dirigente amministrativo della S.S. Logistica e Acquisti, il quale ha reso la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 15 recanti *«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»*;
- di nominare, ai sensi dell'Allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023, la dott.ssa Lucrezia Di Pietro, Collaboratore Amministrativo della S.S. Logistica e Acquisti, quale funzionario con funzioni di collaborazione all'attività del RUP nella gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;

Determinazione n. 465 in data 07/05/2026

- di dare atto che con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1138 del 06/11/2025 è stata disposta la prosecuzione del contratto di concessione attualmente in essere fino al 30/06/2026 e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione della relativa procedura di affidamento;

DATO ATTO, infine, che, in esecuzione del Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 approvato con Deliberazione n. 331 del 10/08/2018 e successivamente aggiornato con Deliberazione n. 498 del 22/11/2019:

- verrà accantonata in apposito fondo una risorsa finanziaria pari ad € 18.009,34;
- il gruppo di lavoro per la presente procedura verrà individuato e comunicato alla Direzione Amministrativa;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 20 del 21.01.2025

DETERMINA:

- 1) di assumere la decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione distributori automatici di bevande calde, fredde e prodotti vari presso l'ASL BI e, per l'effetto, di indire una procedura di gara aperta ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023, tramite l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel, per un valore globale stimato della concessione, ai sensi dell'art. 179 del D.lgs 36/2023 di € 2.991.367,50 (al netto dell'Iva);
- 2) di approvare i seguenti documenti di gara allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:
 - a) disciplinare di gara;
 - b) capitolato tecnico di gara;
 - c) schema di contratto;
 - d) Piano Economico Finanziario (PEF) di massima e relativa relazione illustrativa;
 - e) elenco e dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto;
 - f) DUVRI preliminare;
 - g) Informativa agli operatori economici sul trattamento dei dati personali (IOP);
 - h) Schema di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali;
 - i) Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL;
Modelli:
 - j) schema di domanda di partecipazione (mod. 1);
 - k) patto d'integrità (mod. 2);

Determinazione n. 465 in data 07/05/2026

- l) Attestazione di sopralluogo (mod. 4);
 - m) “Prezzi di vendita al pubblico” di cui al punto G della tabella di cui all’art. 17 del presente disciplinare (mod. 5);
 - n) Schema per la presentazione dell’offerta economica (mod. 6);
 - o) Schema per la presentazione del Piano Economico Finanziario da parte degli offerenti (mod. 7);
 - p) quadro economico dell’intervento;
- 3) di stabilire che:
- i contenuti minimi essenziali del contratto sono i seguenti:
 - oggetto: affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e prodotti vari presso l’ASL BI;
 - durata: 72 mesi;
 - valore globale stimato della concessione, ai sensi dell’art. 179 del D.lgs 36/2023, (al lordo del valore della modifica ex art. 189, comma 1, lettera a) del D.lgs 36/2023): € 2.991.367,50 (al netto dell’Iva);
 - importo a base di gara soggetto a rialzo (canone): € 540.000,00 (IVA esclusa);
 - importo degli oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso: € 1.155,00 (importo a carico della Stazione Appaltante, che verrà corrisposto da quest’ultima scomputandolo dal canone offerto dall’operatore economico, come previsto dall’art. 2.3 del capitolato tecnico di gara);
 - l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà offerto il canone di concessione più alto, inteso quale rialzo sul canone posto a base di gara per l’intera durata della concessione, previo superamento con esito positivo della verifica di idoneità dell’offerta tecnica di cui al paragrafo 17 del disciplinare di gara e di attendibilità/sostenibilità del PEF;
 - la gara sarà svolta in modalità telematica tramite la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia;
 - la concessione è costituita da un unico lotto al fine di mantenere uniformità nell’esecuzione del servizio per ottenere la migliore esecuzione della stessa, nonché per la sua sostenibilità economica;
 - è previsto il ricorso ad una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 – anche in ragione della scarsa partecipazione e degli esiti delle procedure di gara avviate in precedenza dall’AOU Maggiore della Carità di Novara di cui in premessa - al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici e per favorire maggiormente la trasparenza e la concorrenzialità della procedura;
 - è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria al fine di garantire la serietà delle offerte, ma in considerazione dell’importo sottosoglia comunitaria della gara, la garanzia dev’essere a ridotta in misura pari all’1% del valore stimato della concessione, in

Determinazione n. 465 in data 07/05/2026

applicazione del principio di proporzionalità nonché al fine di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici;

- è richiesta la garanzia definitiva nella misura del 10% del valore stimato della concessione, in quanto ammontare ritenuto congruo e proporzionato rispetto al rischio connesso alla fase esecutiva della concessione, in conformità ai principi di adeguatezza e tutela dell'interesse pubblico;
- è stata inserita tra i requisiti di partecipazione, all'art. 10 del Disciplinare, la clausola sociale a tutela della stabilità occupazionale, ma non è prevista la clausola sociale che prevede l'obbligo di assunzioni necessarie minime a tutela dell'occupazione giovanile e femminile per le seguenti ragioni:
 - c) i costi della manodopera incidono marginalmente sul valore della concessione;
 - d) sulla base delle caratteristiche delle prestazioni si ritiene di dare preferenza al personale dell'operatore economico uscente e, salvo il verificarsi di eventi straordinari, si presume non sia necessaria l'assunzione di nuove figure professionali;
- 4) di nominare RUP della procedura di gara il Dott. Enrico Manzone, Dirigente amministrativo della S.S. Logistica e Acquisti, il quale ha reso la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 15 recanti *«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»*;
- 5) di nominare, ai sensi dell'Allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023, la dott.ssa Lucrezia Di Pietro, Collaboratore Amministrativo della S.S. Logistica e Acquisti, quale funzionario con funzioni di collaborazione all'attività del RUP nella gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- 6) di dare atto che con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1138 del 06/11/2025 è stata disposta la prosecuzione del contratto di concessione attualmente in essere fino al 30/06/2026 e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione della relativa procedura di affidamento;
- 7) di pubblicare gli atti di gara ai sensi degli artt. 27, 84 e 85 del D.lgs. n. 36/2023;
- 8) di dare atto che, in esecuzione del Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 approvato con Deliberazione n. 331 del 10/08/2018 e successivamente aggiornato con Deliberazione n. 498 del 22/11/2019:
 - verrà accantonata in apposito fondo una risorsa finanziaria pari ad € 18.009,34;
 - il gruppo di lavoro per la presente procedura verrà individuato e comunicato alla Direzione Amministrativa;

Determinazione n. 465 in data 07/05/2026

- 9) di pubblicare il presente provvedimento, in applicazione del principio di trasparenza amministrativa, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione Bandi di Gara;
- 10) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 465 in data 07/05/2026

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dr.ssa Leila Rossi

Tel. 015-15153433 Fax. 015-15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDI E PRODOTTI VARI PRESSO L'ASL BI

DISCIPLINARE DI GARA

N. gara	CIG	Importo a base d'asta	Contributo ANAC
		€ 540.000,00	€ 165,00

Gara indetta con determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. [•] del [•]

S.S. Logistica e Acquisti

R.u.p.: Dott. Enrico Manzone

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA.....	4
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2. CHIARIMENTI.....	7
2.3. COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
3.1. DURATA	8
3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ..	8
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	9
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	11
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	11
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	11
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	11
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	12
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	12
7. FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO	13
8. AVVALIMENTO	13
9. SUBAPPALTO.....	14
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	14
11. GARANZIA PROVVISORIA	15
12. SOPRALLUOGO.....	17
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	17
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	17
14.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	18
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	19
16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	20
16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	20
16.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	21

16.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	21
16.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	22
16.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	22
17. OFFERTA TECNICA SENZA PUNTEGGIO	24
18. OFFERTA ECONOMICA	27
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	27
20. COMMISSIONE DI ESPERTI	28
21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	28
22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	28
23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	28
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	29
25. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	30
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	32
27. CODICE DI COMPORTAMENTO	33
28. ACCESSO AGLI ATTI	33
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	33
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	34

PREMESSE

Con **Determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. [•] del [•]**, questa Amministrazione ha deciso di affidare in concessione il servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e prodotti vari presso l'ASL BI, che dovrà essere erogato in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete ai fini potabili – CAM (D.M. del 09/04/2025, in G.U. n. 96 del 26/04/2025) e richiamati espressamente nel capitolato tecnico di gara.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it (di seguito, “**Piattaforma**” o “**PAD**”, **piattaforma di approvvigionamento digitale**), iscritta nel Registro delle Piattaforme Certificate di ANAC.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del massimo rialzo sull'importo del canone posto a base di gara, previa verifica di idoneità dell'offerta e di attendibilità/sostenibilità del PEF della relazione tecnica da produrre in sede di presentazione dell'offerta.

La durata del procedimento è prevista pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito, “**il Codice**”).

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio dell'ASL BI di Biella, con sede legale in Ponderano (BI), via dei Ponderanesi n. 2 (ITC13).

CIG ...

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Enrico Manzone, Dirigente amministrativo della S.S. Logistica e Acquisti (enrico.manzone@aslbi.piemonte.it).

Il Responsabile dell'istruttoria e referente della procedura è la Dott.ssa Lucrezia Di Pietro (lucrezia.dipietro@aslbi.piemonte.it), Collaboratrice amministrativa della Struttura Semplice Logistica e Acquisti dell'ASL BI di Biella.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito “**Regolamento eIDAS**” - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (di seguito “**CAD**”) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento allegato *sub i* denominato “*Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL*”.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del

termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://aslbi.piemonte.it/utilita/bandi-di-gara/>, unitamente all’indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell’articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito della PAD sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento allegato *sub i* denominato “*Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL*”, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento allegato *sub i* denominato “*Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL*”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un’identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti

condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center al numero 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 – assistenza in lingua italiana) dalle ore 9:00 alle ore 17:30 tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo supporto@arcalombaria.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) disciplinare di gara;
- b) capitolato tecnico di gara;
- c) schema di contratto;
- d) Piano Economico Finanziario (PEF) di massima e relativa relazione illustrativa;
- e) elenco e dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto;
- f) DUVRI preliminare e relativi allegati;
- g) Informativa agli operatori economici sul trattamento dei dati personali (IOP);
- h) Schema di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali;
- i) Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL;

Modelli:

- j) schema di domanda di partecipazione (mod. 1);
- k) patto d'integrità (mod. 2);
- l) Attestazione di sopralluogo (mod. 4);
- m) Prezzi di vendita al pubblico, di cui al punto G della tabella di cui al paragrafo 17 del presente disciplinare (mod. 5);
- n) Schema per la presentazione dell'offerta economica (mod. 6);

o) Schema per la presentazione del Piano Economico Finanziario da parte degli offerenti (mod. 7).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://aslbi.piemonte.it/utilita/bandi-di-gara/> e sulla Piattaforma al seguente link: <https://ariaspa.it>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il [•] attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti denominata “Comunicazioni procedura”, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni (e quindi entro il [•]) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione “Documentazione di gara” della PAD e sul sito istituzionale al link <https://aslbi.piemonte.it/utilita/bandi-di-gara/> nella pagina dedicata alla procedura di gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La Concessione è costituita da un unico lotto al fine di mantenere uniformità nell’esecuzione del servizio per ottenere la migliore esecuzione della stessa, nonché per la sua sostenibilità economica.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo a base di gara <u>soggetto a rialzo</u> (esclusi IVA e oneri per la sicurezza) – canone di concessione per 6 anni
1	Servizio di installazione e gestione distributori automatici di bevande calde, fredde e prodotti vari presso l'ASL BI	42933000-5	P	€ 540.000,00

I costi della manodopera, individuati nel PEF di massima per 6 anni nella somma pari a € 235.557,00, non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della concessione è il seguente: CCNL terziario, distribuzione e servizi (Codice Cnel H011).

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze è pari a € 192,50 all'anno, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, come da Duvri preliminare allegato.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Ai sensi dell'art. 179 del D.lgs. n. 36/2023 si precisa che il valore stimato della concessione è pari ad € 2.991.367,50 (al netto dell'Iva) come risulta dal PEF di massima, comprensivo del valore delle opzioni indicate al successivo art. 3.2.

3.1. DURATA

Il contratto di concessione avrà durata di 6 (sei) anni decorrenti dalla data di avvenuta installazione dei distributori ed avvio del servizio e, ai sensi dell'art. 178, comma 5, del D.lgs. 36/2023, non è prorogabile.

3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 189, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 4 del capitolato tecnico di gara. Per tutta la durata della concessione è ammessa una variazione in aumento del numero dei distributori in un numero tale da non superare il 25% del valore del fatturato inizialmente previsto per la concessione (fatturato inizialmente stimato nel PEF di massima: € 2.393.094).

Tabella 1

A) Valore stimato della concessione, al netto di IVA	€ 2.393.094,00
B) Importo massimo delle modifiche, (art. 189, comma 1, lettera a) del Codice) in aumento del numero dei distributori ai sensi dell'art. 4 del capitolato tecnico di gara (al netto dell'Iva)	€ 598.273,50 (25 % del valore del fatturato inizialmente previsto per la concessione)
<u>Valore globale stimato della concessione</u> (al netto dell'Iva), ai sensi dell'art. 179 del Codice (A+B):	€ 2.991.367,50

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità

ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti negli articoli seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Autorizzazione Sanitaria o Registrazione, rilasciati dall'Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non previsti.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione della gara in oggetto sulla piattaforma dei contratti pubblici (2016-2025) di almeno due servizi analoghi nel settore di attività oggetto della concessione per i quali è stato realizzato un fatturato specifico minimo complessivo almeno pari al fatturato annuale atteso in base al PEF di massima (€ 398.849,00 IVA esclusa). Tale requisito è richiesto in quanto è indispensabile che i concorrenti dimostrino il possesso dei mezzi tecnici ed organizzativi necessari alla corretta gestione operativa della commessa.

Il settore di attività d'interesse ai fini del suindicato requisito è quello dei distributori automatici (CPV 42933000-5).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, attestante la misura (importo) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'autorizzazione Sanitaria o Registrazione, rilasciati dall'Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004, di cui al paragrafo 6.1., lettera b) deve essere posseduto almeno da un componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, che sarà il soggetto che dovrà occuparsi dell'attività di stoccaggio dei prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Non previsti.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.
- b) Il requisito relativo all'autorizzazione Sanitaria o Registrazione, rilasciati dall'Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004, di cui al paragrafo 6.1., lettera b) deve essere posseduto dal Consorzio che dovrà occuparsi dell'attività di stoccaggio dei prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Non previsti.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnico-professionale sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziate poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 24 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6 avviene di norma attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, segnatamente, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico 2.0 (di seguito "FVOE 2.0").

I dati e i documenti a comprova dei requisiti non disponibili nel FVOE 2.0 dovranno essere inviati dagli operatori economici tramite la Piattaforma.

L'ASL BI di Biella, in sede di comprova dei requisiti, si riserva di richiedere i documenti tramite la Piattaforma ove non presenti nel FVOE 2.0.

Ciascun concorrente è tenuto a registrarsi al sistema relativo al FVOE 2.0, accedendo al link (Servizi ad accesso riservato – FVOE) sul Portale dell'ANAC, sulla base delle istruzioni ivi contenute, indicando i propri dati identificativi.

Secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 285 del 13/12/2023, la verifica del possesso dei requisiti avviene secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023, in particolare secondo la modalità interfaccia utente per l'accesso al FVOE 2.0.

Fino a nuove indicazioni di ANAC, la verifica del possesso dei requisiti è subordinata per il FVOE 2.0 ai meccanismi di autorizzazione previsti dall'art. 5 della Delibera ANAC n. 262/2023. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Delibera ANAC n. 464/2022, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2, del medesimo decreto.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un'impresa ausiliaria per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo 6.1, lettera b), solo se l'impresa ausiliaria esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'impresa ausiliaria agisce in qualità di subappaltatore.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegare alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La verifica del possesso dei requisiti in capo al subappaltatore avverrà di norma attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, segnatamente, mediante il FVOE 2.0. Resta fermo quanto previsto nel precedente paragrafo 7.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato e) del presente disciplinare.

L'aggiudicatario si impegna ad adottare misure volte a garantire pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate (ad es. assunzione di lavoratori con disabilità o svantaggiati in numero maggiore al minimo di legge, oppure l'adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere e/o valorizzare la diversità nell'ambiente di lavoro, favorendo l'inclusione e una cultura aziendale accogliente).

Le predette misure devono essere descritte già in offerta nella domanda di partecipazione al punto 9.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1 % del valore complessivo della concessione e precisamente di importo pari ad € 29.913.68, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto presso il conto IBAN IT13C0608510316000008000088, indicando come causale: "Garanzia provvisoria gara - CIG [REDACTED]" oppure mediante servizio PAGO PA, accedendo al portale Salute Piemonte, selezionando la scheda "Altri pagamenti" all'interno della sezione "Pagamenti sanitari" (link: <https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/#/pagamenti-sanitari/anonimo/altri-pagamenti>), indicando come causale "Pagamenti per il deposito cauzionale", compilando gli altri dati obbligatoriamente richiesti e aggiungendo nel campo "Note" il CIG [REDACTED].

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news_garanzie_finanziarie.18.07.2025.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20%, in caso di possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 (sistemi di gestione ambientale). Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nei locali adibiti all'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura è obbligatorio. Il sopralluogo si rende indispensabile per la predisposizione dell'offerta, al fine di conoscere i locali dove dovranno essere installati i distributori e realizzare un'adeguata progettazione del servizio.

La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni che saranno comunicati a seguito delle richieste.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore **del giorno**, tramite la sezione Comunicazioni della Piattaforma e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo, nonché il suo recapito telefonico.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo (doc. *sub lett. l*) - mod. 4), che dovrà essere inserita nella busta amministrativa.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore del giorno a pena di irricevibilità**. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Mbyte per singolo file.

14.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 14.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine massimo di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (mod. 1), corredata da una marca da bollo da € 16,00, se dovuta;
- 2) DGUE (mod. 3);
- 3) (eventuale) procura;
- 4) visura camerale del/gli operatore/i economico/i partecipante/i;
- 5) patto di integrità (mod. 2);
- 6) informativa agli operatori economici sul trattamento dei dati personali (IOP);
- 7) garanzia provvisoria;
- 8) (eventuali) certificazioni per la riduzione dell'importo della garanzia;
- 9) ricevuta di versamento contributo ANAC;
- 10) attestazione di avvenuto sopralluogo (mod. 4);
- 11) (eventuale) dichiarazione di ammissione al concordato preventivo e relativa documentazione di cui al paragrafo 16.2;
- 12) (eventuale) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 16.4;
- 13) (eventuale) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 16.5.

16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello **allegato sub j) mod. 1**.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

16.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;

16.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
 - a) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
 - b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 - (o, in alternativa)**
 - b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi
[indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - b) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

- c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di
- d) *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- (o, in alternativa)**
- f) di partecipare in più di una forma, *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (o, in alternativa)**
- g) di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

17. OFFERTA TECNICA SENZA PUNTEGGIO

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le seguenti modalità di utilizzo della Piattaforma medesima, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 16.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti, comprensiva della relazione esplicativa relativa alla conformità del servizio ai Criteri Ambientali Minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete ai fini potabili (come previsto dal D.M. del 09/04/2025, in G.U. n. 96 del 26/04/2025) - max 50 pagine, comprensive di eventuali allegati;
- b) progetto di riassorbimento del personale atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui al paragrafo 10 del presente disciplinare;
- c) (eventuale) dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza;
- d) (eventuale) copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali e/o coperte da riservatezza (privacy).

La relazione tecnica di cui al punto a) che precede deve contenere una proposta tecnico-organizzativa, con riferimento ai requisiti richiesti nel Capitolato tecnico e ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. del 09/04/2025, in G.U. n. 96 del 26/04/2025 applicabili, da sviluppare secondo i punti di cui alla tabella sottostante, ai fini della verifica di idoneità da parte della Commissione di Esperti.

REQUISITI	RIFERIMENTO AL CAPITOLATO TECNICO	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	CORRISPONDENZA AI CAM (D.M. del 09/04/2025, in G.U. n. 96 del 26/04/2025)
A) Requisiti dei distributori automatici	Art. 5.1	Indicare la corrispondenza dei distributori automatici alle caratteristiche indicate all'art. 5.1 del capitolato tecnico e allegare le schede tecniche dei distributori	Indicare la corrispondenza dei distributori ai seguenti CAM: <ul style="list-style-type: none"> • punto 2.1.5 dei CAM • punto 2.1.4 dei CAM
B) Sistemi di pagamento dei distributori automatici	Art. 5.2	Indicare la corrispondenza dei distributori automatici alle caratteristiche indicate all'art. 5.2 del capitolato tecnico	--
C) Igiene e sicurezza	Art. 5.3	Fornire una relazione esplicativa delle misure relative all'igiene e sicurezza da adottare in conformità a quanto previsto all'art. 5.3 del capitolato tecnico	Indicare la corrispondenza delle misure da adottare in conformità ai seguenti CAM: <ul style="list-style-type: none"> • punto 2.2.5 dei CAM
D) Prodotti da erogare	Art. 6	Fornire una relazione esplicativa con l'elenco dei prodotti da erogare in conformità a quanto previsto all'art. 6 del capitolato tecnico	Indicare la corrispondenza dei prodotti ai seguenti CAM: <ul style="list-style-type: none"> • punto 2.1.6 dei CAM • punto 2.2.2.2 dei CAM • punto 2.2.2.1 dei CAM • punto 2.2.6 dei CAM • punto 2.2.2.3 dei CAM • punto 2.2.2.4 dei CAM • punto 2.2.2.6 dei CAM • punto 2.2.2.7 dei CAM • punto 2.2.2.8 dei CAM • punto 2.2.2.9 dei CAM • punto 2.2.2.10 dei CAM • punto 2.2.2.11 dei CAM • punto 2.2.6 dei CAM • punto 2.2.4 dei CAM
E) Installazione e manutenzione	Art. 8	Fornire una relazione esplicativa a conferma di quanto richiesto all'art. 8 del capitolato tecnico	Indicare la corrispondenza delle misure da adottare in conformità ai seguenti CAM: <ul style="list-style-type: none"> • punto 2.2.5 dei CAM
F) Modalità di gestione	Art. 9	Fornire una relazione esplicativa a conferma di quanto richiesto all'art. 9 del capitolato tecnico	Indicare la corrispondenza delle misure da adottare in conformità ai seguenti CAM: <ul style="list-style-type: none"> • punto 2.2.3 dei CAM • punto 2.2.6 dei CAM
G) Prezzi da praticare al pubblico	Art. 12	Inserire la tabella dei prodotti offerti di cui all'art. 12.2 del capitolato tecnico, con relativo prezzo di vendita al pubblico,	--

REQUISITI	RIFERIMENTO AL CAPITOLATO TECNICO	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	CORRISPONDENZA AI CAM (D.M. del 09/04/2025, in G.U. n. 96 del 26/04/2025)
		secondo il modello sub m) allegato al presente disciplinare	
H) Subentro - Disinstallazione e ripristino degli spazi	Artt. 13 e 14	Fornire una relazione esplicativa a conferma di quanto richiesto agli artt. 13 e 14 del capitolato tecnico	--
I) Personale	Art. 15	Fornire una relazione esplicativa a conferma di quanto richiesto all'art. 15 del capitolato tecnico	--
L) Responsabilità	Art. 17	Fornire una dichiarazione di possesso/impegno alla stipula di una polizza con le caratteristiche indicate all'art. 17 del capitolato tecnico	--

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il concorrente dovrà tassativamente indicare le parti/paragrafi della documentazione tecnica presentata che, secondo motivata e comprovata dichiarazione (come meglio indicato più infra), ritiene:

- coperte da segreto tecnico commerciale/know how e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso, ex art. 35 del Codice, da parte di terzi;
- coperte da riservatezza (privacy) in quanto contengono dati personali.

Pertanto, si rende noto che la documentazione non inserita in detta dichiarazione sarà resa ostensibile in conformità a quanto previsto dall'art. 36 del Codice nonché, eventualmente, altresì a ulteriori soggetti istanti legittimati.

In riferimento alle comprovate ragioni ostative alla possibilità di esibizione della documentazione tecnica dell'offerente, o di parte di essa, agli aventi diritto, si precisa che devono risultare:

- l'analitica indicazione delle informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale,
- gli estremi del provvedimento di riconoscimento della tutela commerciale (es. brevetto ecc.);
- approfondita e congrua argomentazione delle ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare in base all'art. 98 del D.lgs. n. 30/2005 ss.mm.ii. (Codice della Proprietà Industriale);
- tutti i correlati riferimenti normativi.

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le

specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii. Si precisa che, comunque, ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

Resta salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 35 del Codice e quindi il diritto di accesso è comunque consentito al concorrente se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici.

In carenza di detta dichiarazione e qualora ne ravvisi le condizioni, la Stazione appaltante renderà integralmente accessibili ai terzi le offerte tecniche presentate in gara.

18. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella PAD secondo le modalità di utilizzo della Piattaforma medesima.

Tale documentazione comprende:

- A. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 16.1 e redatta in conformità al modello sub *n*) (mod. 6) deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
 - a. canone per 6 anni offerti, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
 - b. gli oneri aziendali propri dell'operatore economico relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (importo relativo ai 6 anni);
 - c. i costi della manodopera (importo relativo ai 6 anni). Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione in quanto sarà oggetto di successiva apposita verifica da parte della Stazione Appaltante;
 - d. gli oneri interferenziali per la sicurezza non soggetti a ribasso, salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del d.lgs 36/2023 (importo per 6 anni);
- B. il Piano Economico Finanziario (PEF) redatto dal concorrente (secondo il modello fornito dalla stazione appaltante);
- C. (eventuale) la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art.11, comma 4, del Codice. La mancata presentazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione in quanto sarà oggetto di successiva apposita verifica da parte della Stazione Appaltante.

Sono inammissibili le offerte economiche per un importo inferiore all'importo posto a base d'asta.

Si precisa che, in caso di discordanza tra i valori inseriti in Piattaforma e quelli indicati nello schema di offerta economica fornito dalla Stazione appaltante, si terrà conto di questi ultimi ai fini della formulazione della graduatoria e dell'esecuzione contrattuale in caso di aggiudicazione.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà offerto il canone di concessione più alto, inteso quale rialzo sul canone posto a base di gara per l'intera durata della concessione, previo superamento con esito positivo della verifica di idoneità dell'offerta tecnica di cui al paragrafo 17 e di attendibilità/sostenibilità del PEF.

L'esito negativo di tale verifica comporta l'esclusione dalla gara dell'operatore economico.

20. COMMISSIONE DI ESPERTI

La Commissione di esperti, tenuta ad attuare la verifica di idoneità della relazione tecnica di cui al paragrafo 17, verrà all'uopo nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione di esperti e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione di esperti può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e può operare attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno [REDACTED], alle ore [REDACTED].

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Per la partecipazione alle sedute la Stazione appaltante invia apposita comunicazione a tutti i concorrenti. Se da questi richiesto, la Stazione appaltante invia il link alla piattaforma su cui si svolgerà la seduta.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La S.S. Logistica e Acquisti accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede:

- a) in seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) in seduta riservata, a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La S.S. Logistica e Acquisti procede, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte tecniche presentate.

La Commissione di esperti, in seduta riservata, procede all'esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e ad effettuare la verifica di idoneità della relazione tecnica come previsto dai paragrafi 19 e 20 del presente Disciplinare. Qualora la Commissione di esperti verifichi l'inidoneità della relazione, anche per uno solo dei requisiti tecnici richiesti dal paragrafo 17 e

dal capitolato tecnico di gara, la stessa dovrà comunicare la circostanza al RUP ai fini della dichiarazione di non ammissibilità del concorrente e conseguente esclusione dello stesso dalla procedura di gara.

Sono ammessi alla valutazione delle offerte economiche solamente gli operatori economici che hanno superato positivamente la verifica di idoneità dell'offerta tecnica.

Successivamente, in seduta pubblica (organizzata con le medesime modalità delle precedenti sedute), la S.S. Logistica e Acquisti rende visibile ai concorrenti:

- a) gli esiti delle verifiche di idoneità delle offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta in cui vengono resi visibili ai concorrenti gli esiti delle verifiche di idoneità delle offerte tecniche e le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, la S.S. Logistica e Acquisti procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed i PEF, i quali verranno trasmessi al consulente incaricato dalla Stazione Appaltante ai fini della verifica di sostenibilità/attendibilità degli stessi.

Il RUP può richiedere al concorrente chiarimenti o la presentazione di spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche del PEF da approfondire.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminati i chiarimenti/spiegazioni forniti dall'offerente, ove li ritenga non sufficienti, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti/spiegazioni, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte il cui PEF, in base all'esame degli elementi da ultimo riscontrati, risulti nel complesso non sostenibile/non attendibile nonché le offerte irregolari in quanto non correttamente compilate come prescritto al paragrafo 18, lettera A del presente disciplinare.

Sono ammessi alla graduatoria solamente i soggetti che hanno superato positivamente la predetta verifica di sostenibilità/attendibilità dei PEF presentati e di regolarità delle offerte economiche.

Successivamente, al termine anche della verifica delle offerte economiche, la S.S. Logistica e Acquisti procede alla formulazione della graduatoria e, in seduta pubblica (organizzata con le medesime modalità delle precedenti sedute):

1. comunica le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti a causa del non superamento della verifica di sostenibilità/attendibilità del PEF;
2. rende visibile ai concorrenti la graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti offrano il medesimo canone, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3 (Comunicazioni). È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il RUP procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste paragrafo 2.3 (Comunicazioni).

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la S.S. Logistica e Acquisti ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in diminuzione rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della verifica di idoneità dell'offerta tecnica.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Non applicabile alla presente procedura.

25. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta con il canone più alto qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica dei PEF da parte del consulente incaricato, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante;
- il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 10;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 10 e riguardante l'impegno dell'operatore economico di adottare misure volte a garantire pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate (ad es. assunzione di lavoratori con disabilità o svantaggiati in numero maggiore al minimo di legge, oppure l'adozione di politiche aziendali volte a promuovere la parità di genere e/o valorizzare la diversità nell'ambiente di lavoro, favorendo l'inclusione e una cultura aziendale accogliente).

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Stipula del contratto

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Documentazione da produrre ai fini della stipula del contratto

L'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione entro il termine che verrà assegnato dalla stazione appaltante:

- dati anagrafici del sottoscrittore del contratto e relativo codice fiscale;
- modulo anagrafica beneficiari iscritti C.C.I.A.A., qualora l'aggiudicatario non sia già fornitore dell'ASL BI;
- dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 13/08/2010, 136, e ss.mm.ii.;
- (se applicabile, in base al tipo di servizio) nominativo e recapiti del responsabile della privacy;
- (se applicabile, in base al tipo di servizio) informazioni da inserire nella lettera di nomina del Responsabile del trattamento esterno;
- in caso di RTI: produzione della copia autenticata dal notaio del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo e dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria che attesti le prestazioni che verranno fornite dalle singole imprese raggruppate in conformità a quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara;
- i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice;
- per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione;
- idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, da prestarsi secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 117 del Codice;
- tutte le informazioni necessarie ai fini dei controlli previsti dal D.Lgs. 6/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- documentazione comprovante la stipula di polizza assicurativa secondo quanto previsto dall'art. 17 del capitolato tecnico di gara;
- manuale di autocontrollo, come previsto dall'art. 5.3.9 del capitolato tecnico di gara;
- elenco dettagliato degli operatori che intende impiegare nell'espletamento del servizio, con le relative qualifiche

professionali e i corsi di aggiornamento effettuati e/o in essere, come previsto dall'art. 15.2 del capitolato tecnico di gara;

- nominativo e contatti del rappresentante del Concessionario, come previsto dall'art. 16 capitolato tecnico di gara,
- piano di installazione dei distributori, come previsto dall'art. 13 del capitolato tecnico di gara;
- (eventuale, laddove già disponibile) la relazione di genere di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice e la certificazione di cui al comma 3 del medesimo allegato. Diversamente, la relazione e la certificazione dovranno essere comunque trasmesse alla S.A. al più tardi entro 180 giorni dalla conclusione del contratto.
- ogni altro documento che la Stazione appaltante riterrà utile acquisire.

Qualora nel termine assegnato, la documentazione sopra elencata non pervenga oppure risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la Stazione Appaltante assegnerà un termine perentorio scaduto il quale, la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria il quale sarà tenuto a presentare la relativa documentazione entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

La mancata stipula del contratto per causa o colpa dell'aggiudicatario determinerà a favore della Stazione Appaltante il diritto al risarcimento dei danni.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:

- <https://aslbi.piemonte.it/area-dipendenti/codice-di-comportamento-aziendale/>
- <https://trasparenza.aslbi.piemonte.it/disposizioni-general/piano-triennale-prevenzione-corruzione-trasparenza>

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti e la comunicazione agli interessati è garantita tramite la sezione comunicazioni della piattaforma Sintel.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la sezione comunicazioni della piattaforma Sintel.

La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite la sezione comunicazioni della piattaforma Sintel.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito tramite la sezione comunicazioni della piattaforma Sintel.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Piemonte.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa IOP - “informativa per operatori economici che partecipano a procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere” allegata *sub g*). Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) dell’ASL BI è contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@slalomsrl.it.

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dr.ssa Leila Rossi

Tel. 015-15153433 Fax. 015-15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI
SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E DI
GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE,
FREDDE E PRODOTTI VARI PRESSO L'ASL BI

CAPITOLATO TECNICO DI GARA

N. gara	CIG	Importo a base d'asta	Contributo ANAC
		€ 540.000,00	€ 165,00

Gara indetta con determinazione del **Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. [•] del [•]**

S.S. Logistica e Acquisti

R.u.p.: Dott. Enrico Manzone

Sommario

1. Oggetto della concessione	2
2. Canoni di concessione e pagamenti.....	2
3. Durata della concessione	3
4. Quantità e tipologia dei distributori.....	3
5. Requisiti generali.....	4
5.1. Requisiti dei distributori automatici	4
5.2. Sistemi di pagamento	6
5.3. Igiene e sicurezza.....	7
6. Prodotti da erogare.....	9
7. Aree messe a disposizione.....	13
8. Installazione e manutenzione.....	14
9. Modalità di gestione.....	15
10. Controllo, Autocontrollo e Reportistica	16
11. Acqua - energia elettrica - riscaldamento	16
12. Prezzi da praticare al pubblico.....	17
13. Subentro	18
14. Disinstallazione e ripristino degli spazi.....	18
15. Personale.....	19
16. Rappresentante del Concessionario.....	20
17. Responsabilità - limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni	21
18. Penali e Risoluzione del contratto	22
19. Cessione del contratto	25
20. Tutela della privacy	25
21. Controversie	25
22. Spese accessorie e rinvii.....	25

1. Oggetto della concessione

1.1. Costituisce oggetto del presente capitolato tecnico l'affidamento in concessione (con gestione completa) del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande (ivi compresi i distributori funzionanti con cialde) mediante l'installazione e la gestione (manutenzione e rifornimento) di distributori automatici, da collocare presso le varie sedi dell'ASL BI elencate nell'Allegato 1 al presente Capitolato tecnico.

2. Canoni di concessione e pagamenti

2.1. Il Concessionario dovrà corrispondere all'ASL BI un canone di concessione pari a quanto offerto in sede di gara.

- 2.2. Tale canone sarà dovuto all'ASL BI quale corrispettivo per:
- la concessione del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande mediante l'installazione e la gestione (manutenzione e rifornimento) di distributori automatici;
 - il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano, nonché per lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.
- 2.3. Il canone dovrà essere versato in quattro rate trimestrali anticipate, entro 15 giorni dall'emissione da parte dell'ASL BI della relativa fattura. L'importo degli oneri interferenziali della sicurezza a carico della Stazione Appaltante sarà corrisposto scomputando tale importo dal canone offerto dall'aggiudicatario.
- 2.4. Solo il primo pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dall'inizio del periodo di concessione.
- 2.5. Le modalità del pagamento del canone trimestrale verranno indicate dall'ASL BI in sede di fatturazione attiva.

3. Durata della concessione

- 3.1. Il contratto di concessione avrà durata di 6 anni decorrenti dalla data di avvenuta installazione dei distributori ed avvio del servizio.

4. Quantità e tipologia dei distributori

- 4.1. La quantità e le tipologie dei distributori sono indicate nell'Allegato 1 al presente Capitolato tecnico, sul quale sono altresì indicate le sedi dove dovranno essere installati ed il numero presunto di erogazioni.
- 4.2. I distributori automatici dovranno garantire l'erogazione di:
- **bevande calde;**
 - **bevande analcoliche fredde;**
 - **prodotti alimentari dolci e salati;**
 - **gelati.**
- 4.3. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'ASL BI si riserva la facoltà di modificare il numero dei distributori automatici, in aumento o in diminuzione, in relazione a sopravvenute esigenze logistiche, organizzative e/o funzionali.
- 4.4. Sono espressamente esclusi da ogni revisione del canone i distributori di cialde, per i quali sarà comunque possibile per l'ASL BI richiedere liberamente l'aggiunta o la riduzione del numero.
- 4.5. Il Concessionario non potrà opporsi alle richieste di modifica del numero dei distributori (in aumento o in diminuzione) e dovrà darvi attuazione entro 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla ricezione della

comunicazione trasmessa via e-mail dal DEC.

4.6. Fino a quando la variazione del numero di distributori (al netto dei distributori a cialde) non superi il 4% del numero iniziale complessivo dei distributori installati, arrotondato per difetto, il canone di concessione resterà invariato.

4.7. Al superamento della soglia del 4%, in aumento o in diminuzione, il canone di concessione sarà rimodulato secondo i seguenti criteri:

- **per ogni distributore rimosso oltre la soglia del 4%:** diminuzione annua del canone pari a € 1.000,00 per ciascun distributore rimosso;
- **per ogni distributore aggiunto oltre la soglia del 4%:** aumento annuo del canone pari a € 500,00 per ciascun distributore aggiunto.

4.8. L'aumento o la diminuzione del canone verrà rapportato al periodo di competenza della richiesta ed alla durata di applicazione della variazione. Al fine di agevolare la comprensione dell'applicazione della clausola si riportano di seguito alcuni esempi.

Esempi:

N.	Richiesta del DEC	Periodo di riferimento	Variazione del canone
1	Installazione temporanea di n. 1 distributore bevande calde oltre la soglia del 4%	Dal 1° febbraio 2027 al 31 gennaio 2028 (un anno)	Aumento del canone di € 500,00 solo per il periodo compreso fra il 1° febbraio 2027 ed il 31 gennaio 2028
2	Installazione temporanea di n. 1 distributore a cialde	Dal 1° febbraio 2027 al 31 gennaio 2028 (un anno)	Nessuna variazione del canone
3	Rimozione temporanea di n. 2 distributori bevande fredde e snack oltre la soglia del 4%	Dal 1° luglio 2027 al 31 dicembre 2028 (18 mesi)	Riduzione del canone di € 1.000,00 (€ 500,00 X 2 distributori) per il secondo semestre 2027. Riduzione del canone di € 2.000,00 (€ 1.000,00 X 2 distributori) per tutto il 2028
4	Rimozione permanente di n. 1 distributore bevande calde	Dal 1° gennaio 2028 sino a scadenza contrattuale	Riduzione annuale del canone di € 1.000,00 dal 1° gennaio 2028 sino a scadenza contrattuale

4.9. Per tutta la durata della concessione è ammessa una variazione in aumento del numero dei distributori in un numero tale da non superare il 25% del valore del fatturato inizialmente previsto per la concessione (fatturato inizialmente stimato nel PEF: € 2.393.094). Durante l'esecuzione del contratto la stima del valore dell'opzione, in caso di aumento del numero dei distributori, avverrà sulla base dei dati economici risultanti dal PEF presentato dall'operatore economico relativi alla tipologia di distributore per cui è chiesto l'incremento.

5. Requisiti generali

5.1. Requisiti dei distributori automatici

5.1.1. I distributori automatici devono corrispondere ai seguenti requisiti e in ogni caso essere conformi a quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete ai fini potabili – D.M. del 09/04/2025, in G.U. n. 96 del 26/04/2025 - (di seguito CAM):

REQUISITI
a) Essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;
b) Rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
c) Essere nuovi di fabbrica, di ultima generazione, marchiati CE e conformi delle normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine e di prevenzione incendi, nonché alle normative tecniche;
d) Appartenere alla prima classe energetica e comunque entro le prime tre, secondo le disposizioni in vigore, al fine di poter ridurre i consumi energetici in conformità a quanto previsto al punto 2.1.5 dei CAM;
e) Essere costruiti in conformità alle disposizioni in tema di igiene, sicurezza alimentare e sicurezza antinfortunistica e in ogni caso in conformità a quanto previsto dalla normativa CAM, in particolare al punto 2.1.4 (sistemi di trattamento dell'acqua, caldaia di riscaldamento, macina caffè incorporato, doppia campana per il caffè).
f) Rispettare la norma in tema di sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Part 2: Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita CEI EN 60335-2-75 (CEI 61-233 e S.M.I);
g) Essere dotati di impianto refrigerante privo di CFC; i fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale e in ogni caso conformi a quanto previsto al punto 2.1.5 del CAM;
h) Riportare una targhetta recante il numero identificativo dell'apparecchiatura, nominativo e ragione sociale del Concessionario e le modalità per contattare via telefono e/o via e-mail il referente a cui rivolgersi per eventuali reclami (tra cui a titolo esemplificativo: segnalazione di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti o mancate erogazioni);
i) Fornire automaticamente bicchieri, cucchiaini e/o palettine per mescolare le bevande erogate, idonee al contatto alimentare, in materiale di origine rinnovabile, compostabile o biodegradabile in conformità alla normativa vigente;

j) Consentire la possibilità di regolazione dello zucchero per le bevande calde (da zero ad un livello massimo); la quantità massima di zucchero erogabile per ciascuna bevanda è di quattro grammi come previsto al punto 2.1.4 dei CAM;
k) Essere dotati di sistemi di segnalazione di indisponibilità del prodotto, dei bicchieri e delle palettine e di eventuale assenza di monete per il resto;
l) Essere dotati di chiare indicazioni sul prezzo in base alle varie modalità di pagamento scelto (es. moneta, chiavetta);
m) Essere dotati di sistemi di pagamento così come disciplinato al punto 5.2.

5.1.2. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le prescrizioni del D.L. 42/2021 e s.m.i., del Regolamento CE 852/2004 e del successivo Regolamento UE 2021/382 nonché del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i, qui integralmente richiamate.

5.2. Sistemi di pagamento

5.2.1. I distributori dovranno essere dotati di:

- a. sistema di pagamento con denaro contante con sistema rendi-resto;
- b. lettore per strumenti elettronici “cash less” (es. chiavetta magnetica/scheda ricaricabile ecc. di seguito anche detti “dispositivi ricaricabili”), capaci di gestire crediti elettronici a scalare da distribuire a cura ed onere del Concessionario previo pagamento, da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di € 5,00 (euro cinque/00) che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento da parte del fruitore. La richiesta dello strumento elettronico “cash less” dovrà poter essere trasmessa, con modalità che ne consentano la tracciabilità (anche telefonicamente, con registrazione della chiamata), contattando i recapiti riportati direttamente su ciascun distributore e dovrà essere soddisfatta dal Concessionario entro 5 giorni solari e consecutivi dalla trasmissione della richiesta. In ogni caso, gli strumenti elettronici “cash less” dovranno essere disponibili per gli utenti presso almeno il 50% dei distributori automatici installati, di cui almeno 1 per sede aziendale; la posizione di tali distributori dovrà essere concordata con il DEC. In caso di restituzione dello strumento elettronico, che dovrà essere consegnato al personale del Concessionario, la cauzione dovrà essere restituita all’utente in denaro contante;
- c. dovrà essere inoltre prevista la possibilità di pagamento tramite sistemi elettronici a distanza (ad es. carta di credito elettronica, carta di debito elettronica, carte elettroniche virtuali ecc.);

5.2.2. In aggiunta ai predetti sistemi potranno essere introdotti sistemi di pagamento tramite altre applicazioni (es. applicazione telefonica).

5.2.3. La ricarica dei dispositivi ricaricabili dovrà avvenire in modo automatico tramite gli stessi distributori automatici mediante i predetti sistemi (denaro contante/strumenti elettronici/altre applicazioni).

5.2.4. Qualora non utilizzabili (o divenuti tali) per cause e/o malfunzionamenti non imputabili all'utente utilizzatore, i dispositivi ricaricabili dovranno essere sostituiti gratuitamente e con il trasferimento del credito residuo. La richiesta di sostituzione dovrà essere inviata con le modalità di cui al precedente art. 5.2.1, lett. b), e dovrà essere soddisfatta dal Concessionario entro 5 giorni solari e consecutivi dalla trasmissione della richiesta.

5.2.5. Il personale incaricato dal Concessionario, in caso di mancata erogazione del prodotto selezionato nonostante il regolare pagamento, dovrà provvedere all'immediato rimborso della cifra trattenuta. I distributori dovranno essere dotati di un sistema di rilevazione della mancata erogazione del prodotto con conseguente non addebito del prezzo e dovranno essere dotati altresì di un sistema che rilevi la mancata acquisizione del denaro inserito o la mancata erogazione del resto; in tali casi i distributori dovranno prevedere un meccanismo di rilevazione dell'errore. L'utente dovrà poter ottenere il rimborso di quanto erroneamente addebitato mediante una delle seguenti modalità:

- a. Direttamente, a semplice richiesta, da parte del personale incaricato dal Concessionario ove disponibile;
- b. con le modalità di cui al precedente art. 5.2.1, lett. b); in questo caso, la richiesta dovrà essere soddisfatta dal Concessionario entro 5 giorni solari e consecutivi dalla trasmissione della stessa.

5.2.6. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico.

5.2.7. I distributori dovranno accettare monete di tutti i tagli a partire da € 0,05. Dovrà comunque essere garantito un numero adeguato di distributori che accetti anche le banconote (minimo 50% dei distributori presenti all'interno di ogni sede e nel caso in cui nella sede sia presente solamente un distributore lo stesso dovrà ammettere tutti i sistemi di pagamento), il cui posizionamento dovrà essere concordato con il DEC.

5.3. Igiene e sicurezza

5.3.1. L'acqua, qualora non sia attinta dalla rete idrica ospedaliera o territoriale, utilizzata e destinata ad entrare nel circuito della preparazione delle bevande calde e comunque che va a contatto con ingredienti, alimenti e/o bevande, dovrà soddisfare i requisiti di potabilità previsti dalle specifiche normative vigenti.

5.3.2. Per le postazioni dove non è possibile il collegamento alla rete idrica ospedaliera dovranno essere utilizzati tassativamente distributori con serbatoi autonomi di acqua potabile, che dovranno essere sostituiti con altri integri e sigillati (dovranno sempre essere disponibili i certificati di potabilità).

5.3.3. Il Concessionario avrà l'obbligo di provvedere alla sostituzione dei serbatoi d'acqua che dovranno avere tappo ermetico, con sigillo removibile al momento dell'installazione/sostituzione. Prima della sostituzione, l'addetto alla manutenzione provvederà al controllo visivo del contenitore stesso e dell'integrità del tappo

ermetico; inoltre, adotterà tutte le misure igienico – sanitarie per evitare la contaminazione dell'acqua e garantirne la conformità.

5.3.4. Il Concessionario dovrà tassativamente garantire il ricambio completo dell'acqua (non rabbocco).

5.3.5. I distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e bevande debbono corrispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Si riportano a titolo esemplificativo alcuni requisiti ed obblighi:

1. essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, e comunque tali da garantire l'igienicità dei prodotti conservati, erogati e distribuiti;
2. avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo e conforme secondo la specifica normativa vigente (MOCA - Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti) e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
3. avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla corretta conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
4. essere dotati di adeguata attrezzatura che garantisca l'idonea temperatura di conservazione ed essere muniti di un dispositivo atto a bloccare la distribuzione qualora la temperatura di conservazione si discostasse dai limiti previsti e/o indicati sulla confezione;
5. essere collocati in maniera tale da non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore;
6. essere adeguatamente sollevati dal pavimento in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
7. per i soli distributori funzionanti tramite cialde, essere dotati di idoneo supporto;
8. avere la bocca esterna di erogazione protetta da un supporto che eviti l'insudiciamento o altre contaminazioni.

5.3.6. Della installazione dei suddetti distributori deve essere data comunicazione all'Autorità Competente in tema di controlli della sicurezza alimentare secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

5.3.7. Le sostanze alimentari e le bevande erogate o poste in commercio debbono:

1. essere prodotte in stabilimenti o laboratori autorizzati dall'Autorità Competente in tema di sicurezza alimentare e comunque, qualora siano importati, debbono essere conformi alla normativa vigente e devono essere etichettati e riportare le informazioni previste dalla specifica normativa;
2. corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.

5.3.8. Le imprese responsabili della vendita di sostanze alimentari a mezzo di distributori automatici e semiautomatici sono tenute ad accertarsi che le stesse corrispondano ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto.

5.3.9. Il Concessionario dovrà essere dotato di manuale di autocontrollo, comprensivo di tutte le procedure per ognuna delle fasi del contratto e della tracciabilità degli alimenti distribuiti (es. riferimento prodotti a breve scadenza), redatto secondo i criteri dell'HACCP così come previsto dall'art. 5 Reg. (CE) n° 852/2004, dal D. Lgs. del 06/11/2007 n. 193 e s.m.i., che dovrà consegnare in copia all'ASL BI alla data di inizio del servizio; tale manuale dovrà essere idoneo, completo, aggiornato puntualmente nel corso del contratto e, in tal caso, condiviso con l'ASL BI.

5.3.10. Tale manuale dovrà disporre, inoltre, di sistemi e procedure per la gestione di eventuali criticità e non conformità con specifici sistemi di ritiro/ricambio dei prodotti alimentari e delle relative comunicazioni alle parti ed alle Autorità Competenti (ASL territorialmente competente).

5.3.11. Se richiesto dal DEC dovrà essere fornita, entro 5 giorni solari e consecutivi dalla richiesta, la documentazione inerente agli alimenti, agli ingredienti, alle bevande, ai distributori automatici ed ai contenitori/imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, ivi comprese certificazioni e dichiarazioni di conformità.

5.3.12. Dovrà altresì essere garantita la costante pulizia dell'area circostante il distributore dopo le operazioni di ricarica/manutenzione secondo criteri di sicurezza e le specifiche buone prassi.

5.3.13. Il Concessionario deve garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati, così come previsto dal punto 2.2.5 dei CAM nonché dal Manuale di corretta prassi igienica per la distribuzione automatica di alimenti di CONFIDA edizione 2018 e s.m.i. validato dal Ministero della Salute sulla base del Regolamento CE n. 852/2004.

5.3.14. I distributori semiautomatici a cialde dovranno essere sottoposti ad almeno un intervento di igienizzazione a settimana e comunque più frequentemente se ritenuto necessario su richiesta del DEC. Dell'avvenuta igienizzazione il Concessionario deve poter dare riscontro documentale, in qualsiasi momento, a richiesta del DEC.

6. Prodotti da erogare

6.1. Sui distributori automatici di bevande calde e sulle confezioni dei prodotti erogati dai distributori debbono essere riportate in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile all'acquirente, per ciascuna delle sostanze alimentari poste in distribuzione, le indicazioni previste dalla normativa in tema di etichettatura dei prodotti alimentari, la data di scadenza, le indicazioni nutrizionali, nonché l'indicazione dell'eventuale presenza di additivi e coloranti.

6.2. Il Concessionario si impegna a porre in distribuzione solo prodotti di primissima qualità, contraddistinti da primari marchi di rinomanza nazionale e conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

6.3. I prodotti oggetto del presente servizio dovranno essere conformi a quanto previsto dai CAM (D.M. del 09/04/2025, in G.U. n. 96 del 26/04/2025).

6.4. I prodotti erogati di natura biologica e/o provenienti dal commercio equo-solidale, dovranno riportare

tutte le indicazioni inerenti alla loro origine e le autorizzazioni previste per essere classificati come tali. Inoltre, tali prodotti dovranno essere riconoscibili dal consumatore e collocati in spazi dedicati segnalati nel distributore.

6.5. Le bottiglie e le vaschette in PET utilizzate per i prodotti offerti, devono contenere almeno il 25% di PET riciclato, come previsto al punto 2.1.6 dei CAM.

6.6. Sono vietati:

-alimenti transgenici, conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge;

-ogni forma di riciclo di prodotti avanzati, alimenti scaduti.

6.7. È esclusa la vendita di: alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani o quant'altro non espressamente previsto dal presente Capitolato Tecnico.

6.8. Il servizio dovrà prevedere, obbligatoriamente, l'erogazione delle seguenti tipologie di prodotti:

A) BEVANDE CALDE	
(i prodotti dovranno essere in ogni caso conformi a quanto previsto al punto 2.2.2.2 della normativa CAM)	
1.	Caffè classico/espresso
2.	Caffè lungo
3.	Caffè macchiato
4.	Decaffeinato
5.	Decaffeinato macchiato
6.	Caffè al ginseng
7.	Caffè d'orzo
8.	Caffè d'orzo macchiato
9.	Cappuccino classico
10.	Cappuccino decaffeinato
11.	Cappuccino d'orzo
12.	Cappuccino con cioccolato
13.	Latte
14.	Tè
15.	Cioccolato

16. Cioccolato con latte

6.9. Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno rispettare la normativa CAM di cui al punto 2.2.2.2., nonché i **CONTENUTI MINIMI** di seguito indicati:

1. BEVANDE A BASE DI CAFFE'	2 miscele di caffè in grani (di cui una di qualità superiore), prodotto di marca di rilevanza nazionale , da macinare al momento della consumazione con grammatura di gr. 7 di caffè ad ogni erogazione; miscela con percentuale di arabica non inferiore al 70% ;
2. CAFFE' D'ORZO	grammatura minima gr. 5 di caffè d'orzo solubile per 100 ml di acqua;
3. BEVANDE A BASE DI GINGSENG	almeno gr. 16 di ginseng in polvere per 100 ml;
4. CAFFE' DECAFFEINATO	grammatura minima gr. 2 per 100 ml;
5. LATTE	grammatura minima gr 10 di latte in polvere ad ogni erogazione;
6. CAPPUCINO	almeno gr 7 di latte in polvere ad ogni erogazione;
7. BEVANDE A BASE DI TE'	almeno gr 10/12 di tè in polvere per 100 ml di acqua;
8. CIOCCOLATO	almeno gr. 20 di miscela di cioccolato per 100 ml di acqua.

6.10. Dal primo di gennaio 2025 tutti i granulati solubili, incluse le preparazioni per le bevande a base di tè e a base di cacao, devono avere un contenuto massimo di zuccheri di 6 grammi per 100 ml di prodotto. Se sono presenti più prodotti a base di cacao, almeno uno di questi - in alternativa ad avere un contenuto massimo di zuccheri di 6 grammi per 100 ml. di prodotto erogato - può essere biologico o proveniente da commercio equo e solidale, come previsto dall'art. 2.2.2.2 dei CAM.

B) BEVANDE ANALCOLICHE FREDDE

(i prodotti dovranno essere in ogni caso conformi a quanto previsto al punto 2.2.2.1 della normativa CAM)

I. BEVANDE	Devono essere garantite anche bevande: -senza zucchero; -senza edulcoranti aggiunti; -a contenuto massimo di zuccheri aggiunti pari a 2,5
------------	--

	gr./100 ml; - biologiche (se queste sono a base di frutta tropicale, possono essere provenienti, in alternativa, dal commercio equo solidale).
II. SUCCHI DI FRUTTA	Nelle seguenti tipologie: - succhi di frutta con contenuto di frutta al 100% privi di zuccheri aggiunti e privi di edulcoranti aggiunti; - succhi di frutta con contenuto di frutta minimo al 50%; - succhi di frutta a contenuto massimo di zuccheri aggiunti pari a 2,5 gr./100 ml; - succhi di frutta biologici (se questi sono a base di frutta tropicale, possono essere provenienti, in alternativa, dal commercio equo solidale).
III. ACQUA OLIGOMINERALE NATURALE E FRIZZANTE	In PET da ml 500, con tappo a vite.

C) PRODOTTI ALIMENTARI DOLCI E SALATI

(i prodotti dovranno essere in ogni caso conformi a quanto previsto ai punti 2.2.2.3, 2.2.2.4, 2.2.2.6, 2.2.2.7, 2.2.2.8, 2.2.2.9, 2.2.2.10 e 2.2.2.11 della normativa CAM)

- snack a lunga conservazione, quali prodotti da forno dolci e salati, merendine (anche in forma integrale) e patatine;
 - barrette di varie formulazioni (es. cioccolato, frutta secca, cereali e miele...);
 - frutta secca pronta al consumo mono porzione (priva di guscio, pelle...ecc);
 - frutta disidratata senza zucchero pronta al consumo in mono porzione;
 - prodotti salati e dolci confezionati privi di glutine e di lattosio.
- prodotti deperibili, quali panini, sandwich, tramezzini, pizzette, purea di frutta, frutta fresca confezionata in atmosfera controllata (es. mele, macedonia, ecc), verdura fresca confezionata in atmosfera controllata (es. carote), che dovranno essere conformi ai punti 2.2.2.3 e 2.2.2.4 della normativa CAM per quanto applicabile;
 - snack di parmigiano reggiano in cubetti.

D) DISTRIBUTORI A CIALDE

- disponibilità di diverse tipologie di cialde di caffè (diverse % arabica e diverse marche di rilevanza nazionale);
- disponibilità di diverse tipologie di prodotto in cialda tra cui caffè decaffeinato, bevanda/caffè al ginseng e tè;
- disponibilità di tipologie di cialde biodegradabili;

E) DISTRIBUTORI DI GELATO

- per un periodo di almeno 4 mesi all'anno (giugno, luglio, agosto e settembre) dovranno essere installati distributori di gelato presso il Presidio Ospedaliero;
- disponibilità dei seguenti prodotti: coppette (munite di cucchiaino), cornetti, biscotti gelato e ghiaccioli;

6.11. Per tutelare la salute dei clienti celiaci e consentire un consumo di alimenti dal distributore automatico, in piena sicurezza, il Concessionario avrà l'obbligo di proporre solo alimenti confezionati, che riportino sulla confezione in modo inequivocabile e ben evidente l'indicazione dell'assenza di glutine al loro interno.

6.12. In ogni caso, il Concessionario rende evidente ai consumatori le caratteristiche dei prodotti destinati ai soggetti con diverse fattispecie di restrizioni dietetiche (punto 2.2.6 CAM).

6.13. L'eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuovi e/o diversi prodotti rispetto a quelli presentati in sede di offerta dovrà essere autorizzata dall'ASL BI.

6.14. L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo all'applicazione di penali e nei casi più gravi darà luogo alla risoluzione del contratto.

6.15. Il Concessionario dovrà porre in essere le misure per la prevenzione degli sprechi alimentari così come previsto al punto 2.2.4 dei CAM.

7. Aree messe a disposizione

7.1. I siti di installazione dei distributori automatici e dei distributori a cialde verranno individuati e messi a disposizione dall'ASL BI che si riserva, comunque, la facoltà di modificare il numero, la tipologia e la collocazione dei distributori; gli oneri derivanti dallo spostamento sono a carico del Concessionario.

7.2. Il Concessionario dovrà fare uso degli spazi, dei locali e di tutti gli impianti con ogni più attenta cura; eventuali danni arrecati per incuria o mancanze di varia natura dovranno essere risarciti all'ASL BI.

7.3. Il Concessionario dovrà provvedere allo spostamento delle attrezzature, su richiesta dell'Amministrazione, per consentire l'effettuazione delle pulizie periodiche di risanamento ambientale di cui

verrà comunicata la programmazione dall'ASL BI entro il primo trimestre di ogni anno.

8. Installazione e manutenzione

8.1. Il Concessionario dovrà effettuare l'installazione e gli allacciamenti di tutti i distributori richiesti ed indicati all'allegato 1, entro e non oltre 60 giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto; ciò nel rispetto del piano concordato con il DEC ("Piano di installazione dei distributori") prima dell'avvio del contratto e secondo il calendario riportato nel verbale di avvio del contratto.

8.2. Dell'avvenuto completamento della consegna e installazione dei distributori automatici faranno fede appositi verbali, redatti congiuntamente dal Concessionario e l'ASL BI, dai quali dovrà rilevarsi:

- a. la consegna, per ogni apparecchiatura installata, della documentazione prevista tra cui le dichiarazioni di conformità CE, la dichiarazione del costruttore dei distributori automatici riguardo l'anno di costruzione, le caratteristiche tecniche costruttive ecc.;
- b. il corretto funzionamento del distributore installato.

8.3. Il completamento delle installazioni si intende effettuato con l'allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica, (laddove previsto impianto idrico), per un perfetto ed immediato funzionamento di tutte le apparecchiature in elenco.

8.4. Entro il termine di 30 giorni dalla data di installazione dei distributori, il Concessionario fornirà l'elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate distinte per sedi, tipologia dei prodotti erogati nonché per potenza energetica assorbita. Lo stesso elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate, previa comunicazione e autorizzazione dell'ASL BI.

8.5. Il Concessionario dovrà altresì trasmettere i documenti indicati al punto 2.2.5 dei CAM (calendario attività di manutenzione e pulizia programmate, manuali tecnici di istruzioni per l'uso ecc.).

8.6. Il Concessionario dovrà:

- eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi di trasporto secondo i criteri e dettami di legge, installazione, realizzazione degli impianti di allaccio e attivazione dei distributori negli spazi designati, smaltimento dei rifiuti derivanti da tali attività;
- eseguire, a propria cura e spese, ogni intervento di miglioramento, adeguamento o sostituzione dei distributori e/o degli impianti di allaccio che risulti necessario per dare attuazione a modifiche normative o a specifiche richieste da parte delle autorità competenti o degli uffici dell'ASL BI con competenze tecniche (Ufficio Tecnico, RSPP);
- provvedere alla sostituzione dei distributori che risultano obsoleti e/o comunque inadatti.

8.7. Il Concessionario dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla normativa europea per i

distributori automatici (CAPITOLO III e successivi del Reg. CE n. 852/2004).

8.8. Sono poste a carico del Concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori, provvedendo a proprie spese, alla riparazione e/o alla sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate.

8.9. Le riparazioni ed i ripristini, conseguenti ad eventuali danni agli immobili e relative pertinenze su aree di proprietà dell'ASL BI (oggetto della concessione - siti di installazione) causati dalla installazione e dal funzionamento dei predetti distributori, sono posti a carico del Concessionario.

8.10. Prima dell'avvio del servizio il Concessionario deve acquisire in autonomia da parte delle Autorità preposte (qualora non già rilasciati, o se del caso volturare a proprio nome), tutte le necessarie licenze, autorizzazioni nullaosta e benestare, che dovranno essere rinnovati, anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che possano essere emanate nel corso dell'esecuzione del contratto. Dell'installazione di ogni distributore dovrà essere data comunicazione scritta all'Autorità cui spetta l'esercizio della Vigilanza igienico-sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 3 dell'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.R. 26/03/1980 n. 327, e copia della stessa dovrà essere inviata all'ASL BI.

9. Modalità di gestione

9.1. Il Concessionario dovrà procedere al periodico controllo dei distributori, a stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva europea sul sistema HACCP, allo smaltimento ed al conferimento dei residui prodotti dal distributore (a titolo esemplificativo: fondi del caffè, tè, cioccolata, ecc) nelle apposite aree indicate dall'ASL BI prima dell'avvio del contratto.

9.2. La direzione del servizio dovrà essere affidata e svolta da persone che garantiscano:

- a) il controllo del regolare svolgimento;
- b) la soluzione di eventuali problematiche impreviste;
- c) il mantenimento dei contatti con il DEC individuato.

9.3. Il Concessionario dovrà garantire il costante e corretto funzionamento ed approvvigionamento dei distributori, per tutta la durata contrattuale, e avrà l'obbligo di:

- mettere a disposizione apposito numero verde, apposto su ogni singolo distributore automatico;
- garantire l'intervento ordinario di rifornimento ogni 24 ore;
- in caso di necessità (guasto, disservizio, approvvigionamento aggiuntivo non ordinario), garantire l'intervento entro 6 ore dalla chiamata;
- in ogni caso garantire, qualora le riparazioni non potessero essere eseguite in loco, la continuità del servizio, senza interruzione alcuna, per tutto il periodo contrattuale (ad. es. prevedendo l'installazione di distributori temporanei in attesa della riparazione del guasto).

9.4. La raccolta dei rifiuti deve avvenire nel rispetto di quanto previsto al punto 2.2.3. dei CAM, pertanto il Concessionario dovrà porre in essere quanto necessario affinché sia realizzata una corretta gestione/smaltimento dei rifiuti in conformità a tali indicazioni. Inoltre, il Concessionario dovrà fornire indicazioni per l'utenza sui materiali con cui sono realizzati gli imballaggi, nonché i mescolatori e i bicchieri per il consumo dei prodotti presenti nei distributori per consentire un corretto conferimento degli stessi nel contenitore di destinazione (CAM 2.2.6).

9.5. Lo smaltimento dei rifiuti è a carico dell'ASL BI.

9.6. Il Concessionario dovrà fornire tutte le informazioni di cui al punto 2.2.6 dei CAM.

10. Controllo, Autocontrollo e Reportistica

10.1. L'ASL BI si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno, tutti i controlli sia relativi agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dalla normativa e sia al rispetto delle clausole contrattuali e che si rendessero necessari e/o opportuni sul servizio erogato, nonché relativi al rispetto dei criteri stabiliti dai CAM.

10.2. In particolare, in merito a quanto previsto dagli artt. 9.1 e 9.2, l'ASL BI potrà effettuare controlli quantitativi e qualitativi, e in caso di non conformità o criticità, la stessa si riserva di chiedere la consegna entro 45 giorni di copia di un rapporto di Audit di sistema e/o di settore (in relazione alla criticità) effettuato da Auditor accreditato scelto ed a spese del Concessionario.

10.3. Il Concessionario, su richiesta dell'ASL BI, dovrà trasmettere entro 15 giorni dalla richiesta i dati relativi alle erogazioni dei distributori, nonché i registri dei corrispettivi relativi all'attività erogata presso l'ASL BI.

10.4. In merito a quanto previsto dall'art. 9.3, il Concessionario dovrà dare evidenza di tutti gli interventi ordinari e straordinari effettuati sui distributori, dandone comunicazione all'ASL BI tramite report trimestrale.

10.5. Annualmente il Concessionario dovrà presentare una dichiarazione con la quale attesti il permanere della situazione di conformità dei distributori installati con le vigenti disposizioni antinfortunistiche.

10.6. Al termine di ogni semestre l'appaltatore trasmetterà all'ASL BI una relazione sull'andamento del servizio contenente, tra l'altro, le informazioni relative all'organigramma e all'organizzazione del lavoro, al piano di qualità, alle attività di formazione del personale, ai rapporti con gli addetti al controllo, alle cause di eventuali controversie con l'ASL BI. Detta relazione sarà oggetto di verifica da parte dell'ASL BI sulla base di quanto esposto nel progetto.

11. Acqua - energia elettrica - riscaldamento

11.1. L'ASL BI si assumerà l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua per i distributori che verranno allacciati alla rete idrica, nonché il riscaldamento dei locali messi a disposizione.

12. Prezzi da praticare al pubblico

12.1. I sottoelencati prezzi di vendita al pubblico non potranno essere superati ed i prezzi offerti dovranno mantenersi fissi ed invariati per tutta la durata della concessione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12.6.

12.2. I prezzi di vendita al pubblico (comprensivi di IVA) non dovranno essere superiori a:

Tipologia prodotto	Prezzo in Euro con dispositivi ricaricabili	Prezzo in Euro con contanti/banco mat
a) Miscela normale: caffè, caffè lungo, caffè macchiato, cappuccino, cappuccino con cioccolato	0,42	0,60
b) Miscela superiore: caffè, caffè lungo, caffè macchiato, cappuccino, cappuccino con cioccolato	0,53	0,70
c) Tè, cioccolata, latte	0,42	0,60
d) Bevande a base di orzo, ginseng, caffè decaffeinato	0,65	0,80
e) Acqua minerale gasata e normale in bottiglie PET bottiglie da 500 ml.	0,42	0,55
f) Cialde	/	0,44 ¹

12.3. I prezzi dovranno essere esposti sui distributori in modo da consentire una facile lettura.

12.4. I prezzi praticati al pubblico dovranno essere gli stessi per ogni tipologia di prodotto presso tutte le sedi interessate dal servizio.

12.5. In ogni caso i prezzi dei prodotti venduti non specificatamente indicati nella predetta tabella dovranno essere in linea con i prezzi di mercato dei distributori automatici.

12.6. La revisione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti indicati in tabella potrà attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dei prodotti offerti, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dei medesimi e opera nella misura dell'80 per

¹ Il costo della singola cialda non dovrà superare l'importo indicato, ma dovranno essere messe a disposizione cialde con differenti fasce di prezzo.

cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata ai prodotti. Per l'eventuale ricalcolo dei singoli prezzi, si applica l'arrotondamento per difetto ai 5 centesimi di Euro. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici:

- prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, elaborati dall'ISTAT nel periodo di riferimento.

12.7. Solamente a partire dal secondo anno del contratto e una sola volta per ciascuna annualità, la richiesta di revisione dei prezzi di vendita al pubblico potrà essere trasmessa al DEC corredata da un elenco dei prodotti con i nuovi prezzi proposti, da una relazione atta ad indicare le motivazioni e dai giustificativi degli aumenti. Il DEC procede ad attenta analisi della richiesta e, qualora ritenesse i nuovi prezzi proposti non conformi agli incrementi documentati e ufficialmente rilevabili, può rifiutarli in tutto o in parte, motivando il diniego sulla base delle verifiche effettuate. Il listino aggiornato con i prezzi oggetto di revisione è applicabile dal Concessionario solo a seguito della formale autorizzazione del DEC.

13. Subentro

13.1. I dati relativi all'ubicazione dei distributori sono riportati nell'Allegato 1 al presente Capitolato, che potrà essere oggetto di aggiornamento da parte dell'ASL BI prima dell'avvio del contratto; il Concessionario dovrà formulare un Piano di installazione dei distributori (con indicazione delle varie fasi e tempistiche) che garantisca la continuità del servizio senza interruzioni di sorta, entro la stipula del contratto.

14. Disinstallazione e ripristino degli spazi

14.1. Alla scadenza contrattuale, il Concessionario dovrà rimuovere le proprie apparecchiature e ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto, **secondo un cronoprogramma condiviso con l'ASL BI anche al fine di coordinare il subentro del nuovo Concessionario.** Il mancato ritiro entro le tempistiche concordate comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

14.2. Per tutte le disinstallazioni (quelle conclusive del Contratto e quelle richieste o autorizzate nel corso del Contratto) il Concessionario deve farsi carico delle seguenti attività:

- 1 disattivazione, distacco, ritiro e trasporto dei distributori;
- 2 ripristino e pulizia degli spazi.

14.3. A tal proposito, verranno redatti appositi verbali di riconsegna degli spazi, in contraddittorio tra l'ASL BI contraente e il Concessionario.

14.4. Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia definitiva prestata, fatto salvo il diritto dell'ASL BI ad ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

14.5. Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

15. Personale

15.1. Il Concessionario si obbliga ad impiegare personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, in regola con la vigente normativa in materia di requisiti igienico-sanitari, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore.

15.2. Prima dell'avvio del contratto la ditta aggiudicataria dovrà fornire all'ASL BI un elenco dettagliato degli operatori che intende impiegare nell'espletamento del servizio, con le relative qualifiche professionali e i corsi di aggiornamento effettuati e/o in essere.

15.3. Il Personale dovrà mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indossare indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi e deve comunque ottemperare a quanto previsto in tema di igiene del personale così come descritto dal Cap VIII allegato 3 del Reg. CE 852/2004.

15.4. Il Concessionario dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nel servizio oggetto della Concessione, **le condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai vigenti, anche se scaduti, C.C.N.L. (C.C.N.L. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi)** ed eventuali accordi integrativi di comparto o aziendali, nonché le condizioni che dovessero risultare da ogni altro Contratto o Accordo successivamente stipulato, applicabili alla categoria e nella località in cui dovranno svolgersi le prestazioni.

15.5. Il Concessionario è obbligato all'osservanza e all'applicazione di tutte **le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.**

15.6. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri di competenza in osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

15.7. A richiesta dell'ASL BI il Concessionario sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante il rispetto dei su indicati adempimenti.

15.8. Il personale del Concessionario incaricato all'espletamento del servizio dovrà:

1. essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Amministrazione e degli utenti;
3. aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi, ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti;
4. essere dotato di cartellino di riconoscimento riportante la denominazione della ditta ed il nominativo del dipendente, corredato da fotografia e riportante la qualifica.

15.9. Il personale addetto alla manutenzione dei distributori automatici ed impiegato per la gestione diretta ed indiretta degli ingredienti, alimenti, bevande, MOCA (materiali ed oggetti destinati al contatto alimentare, bicchierini, palette etc..) dovrà essere qualificato e debitamente formato sulle specifiche normative in tema di sicurezza alimentare, HACCP, igiene, nonché essere a conoscenza dei principi fondamentali, del manuale di autocontrollo, dei principali rischi per gli alimenti in relazione alla tipologia di attività/alimenti e delle procedure da adottare lungo tutta la filiera di competenza per le attività di routine e per la gestione delle criticità tra cui, a titolo esemplificativo, la gestione degli alimenti per celiaci.

15.10. Dovrà essere inoltre garantita la specifica informazione/formazione in tema di sicurezza così come previsto dagli artt. 36 e 37 dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i requisiti previsti dall'accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 e s.m.i.

15.11. In particolare, il Concessionario si impegna al rispetto delle norme inerenti alla sicurezza e alla salute dei propri lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, ottemperando alle norme relative alla prevenzione infortuni in relazione all'attività svolta, istruendo il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui viene espletato il servizio, il tutto promosso attraverso la cooperazione ed il coordinamento di cui al D.Lgs. 81/08.

15.12. Nell'esecuzione del servizio il Concessionario dovrà avvalersi di proprio personale, sempre in numero sufficiente a garantire la regolarità dello stesso in ogni periodo dell'anno.

15.13. Nello svolgimento del servizio deve evitarsi qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'ASL BI e dovranno essere utilizzati dal Concessionario esclusivamente percorsi dedicati e indicati dall'ASL BI.

15.14. Il dipendente della ditta dovrà attenersi alle indicazioni normative riferite all'obbligo di riservatezza e privacy su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni.

15.15. È assolutamente vietato effettuare all'interno nei locali oggetto della concessione riprese fotografiche e/o video.

15.16. Il Concessionario è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente capitolato. La Ditta è inoltre direttamente responsabile dei danni causati a terzi da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

16. Rappresentante del Concessionario

16.1. Il Concessionario dovrà segnalare all'ASL BI un rappresentante o incaricato, munito di telefono cellulare, che, in nome e per conto del medesimo Concessionario, risulterà responsabile delle attività in corso e di tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato, e dovrà comunicare i contatti dello stesso per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria.

16.2. Tale incaricato dovrà essere reperibile dalle ore 07.00 alle ore 20.00 tutti i giorni dell'anno.

16.3. L'incaricato dovrà controllare che tutti gli obblighi siano adempiuti, far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio e dovrà mantenere un contatto continuo con il DEC del contratto sull'andamento del servizio.

16.4. In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, il Concessionario dovrà comunicare il nominativo ed il recapito di un sostituto.

17. Responsabilità – limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni

17.1. L'ASL BI non potrà in alcun modo essere considerata depositaria di mobili, macchine, attrezzi, suppellettili, provviste e materiali in genere relativi al servizio oggetto del presente affidamento che in qualsiasi momento si trovino negli spazi messi a disposizione del Concessionario, per cui solo a quest'ultimo spetterà la loro custodia e conservazione, restando così l'ASL BI sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause. L'ASL BI è pertanto esonerata da responsabilità per danni a terzi provocati dall'uso dei distributori, per furti nonché per danni e guasti arrecati da terzi ai distributori medesimi.

17.2. Il Concessionario sarà, inoltre, responsabile di tutti i danni che, per fatto proprio o del personale dipendente, potranno derivare a persone (degenti, dipendenti, visitatori, ecc.) od a beni mobili ed immobili di proprietà dell'ASL BI in relazione al servizio oggetto del presente affidamento.

17.3. Il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, **una polizza di assicurazione adeguata a copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose per un massimale unico minimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per persona. La suddetta polizza dovrà comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per persona.**

17.4. Il Concessionario, infine, assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

17.5. Ai sensi dell'art. 1462 c.c. il Concessionario non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.

17.6. Tutte le riserve che il Concessionario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASL BI e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere inoltrata entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui si è verificato l'evento da cui nasce la pretesa.

17.7. Le riserve presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'ASL BI, che adotterà gli opportuni provvedimenti.

17.8. Non esplicitando le proprie riserve nei modi e termini sopra indicati, il Concessionario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

18. Penali e Risoluzione del contratto

18.1. Qualora, per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato - nei limiti di quanto previsto dall'art. 126 del D.lgs 36/2023 - si applicheranno le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell'inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo, sempre salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

OGGETTO	IMPORTO PENALE
PIANO DI INSTALLAZIONE/DISINSTALLAZIONE	
a) In caso di ritardata, incompleta o parziale attuazione del Piano di Installazione dei distributori rispetto a quanto concordato con il DEC e ai termini/condizioni disciplinate nel presente capitolato	€ 100,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo e per ogni distributore non installato o installato non correttamente; tale penale verrà applicata giornalmente fino alla data di corretta installazione;
b) Per il ritardo nella rimozione/disinstallazione dei distributori rispetto al termine disciplinato nel presente capitolato, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato	€ 100,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo e per ogni distributore non disinstallato nei tempi stabiliti nel cronoprogramma condiviso con il DEC;
GESTIONE ORDINARIA	
c) Mancata corresponsione del canone di concessione entro i termini stabiliti dal presente Capitolato (art. 2)	Applicazione di una penale di importo pari al 15% del canone trimestrale anticipato per ogni canone non corrisposto nei termini stabiliti;
d) Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti Sostituzione non autorizzata dei prodotti	€ 50,00 per ogni infrazione accertata (per singolo prodotto) e per ogni giornata di infrazione;
e) Distribuzione di generi alimentari di qualità difforme e/o con caratteristiche inferiori rispetto a quelle previste nel presente Capitolato e presentate in sede di offerta	€ 50,00 per ogni infrazione accertata e (per singolo prodotto) e per ogni giornata di infrazione;
f) Prodotti scaduti o avariati o con confezionamento danneggiato o manomesso	€ 100,00 per ogni infrazione accertata e (per singolo prodotto) e per ogni giornata di infrazione.
INTERVENTI ORDINARI	
g) Mancata effettuazione degli interventi di rifornimento dei distributori previsti nel presente Capitolato	€ 50,00 per mancata effettuazione dell'intervento per ogni distributore e per ogni giornata di mancato intervento.

h) Insufficiente pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici e delle aree circostanti	€ 100,00 per ogni infrazione accertata per massimo n. 5 infrazioni nel corso di una annualità; oltre il numero massimo di infrazioni, l'ASL BI si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto.
INTERVENTI STRAORDINARI O A CHIAMATA	
i) In caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento, mancato intervento oltre il tempo di intervento/sostituzione previsto nel presente Capitolato	€ 50,00 per ogni giornata di ritardo, per un numero massimo di 5 infrazioni. Il decorso del tempo di ritardo dovrà essere considerato a partire dall'ora successiva a quella massima consentita prevista per l'intervento. Oltre il numero massimo di 5 infrazioni, l'ASL BI si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE PER LA REGOLARE ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE	
j) Mancata reperibilità del Rappresentante del Concessionario in caso di tentativo di contatto da parte del RUP o DEC, secondo quanto previsto in particolare dall'art. 16 del Capitolato	€ 50 per ogni infrazione accertata.
k) Mancato invio di tutti i documenti richiesti dall'ASL BI per verificare il rispetto dei requisiti normativi e delle prescrizioni capitolari	€ 50 per ogni infrazione accertata.
l) Attuazione da parte del Concessionario di qualsiasi condotta ostruttiva o di scarsa collaborazione che impedisca all'ASL BI di esercitare la propria attività di controllo	€ 50 per ogni infrazione accertata.

18.2. Irregolarità, inadempienze o ritardi nell'esecuzione del servizio saranno contestati al Concessionario per iscritto tramite PEC.

18.3. Il Concessionario potrà far pervenire entro i successivi 10 giorni le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine oppure nel caso in cui le controdeduzioni vengano ritenute infondate e/o insufficienti, l'ASL BI potrà applicare le penali indicate nella predetta tabella.

18.4. Si ribadisce che, in tutti i casi, sarà sempre fatto salvo il diritto dell'ASL BI al risarcimento del maggior danno eventualmente subito; le penalità e il maggior danno eventualmente dovuti dal Concessionario, saranno addebitati al Concessionario in conformità alla normativa vigente.

18.5. Le eventuali penali saranno pagate dal Concessionario con le modalità indicate dall'Amministrazione; in caso di mancato pagamento nei termini e secondo le modalità indicate, verranno trattenute dalla garanzia definitiva.

18.6. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 190 del D.lgs. n. 36/2023.

18.7. Si precisa che costituisce grave inadempimento, che deve essere contestato con le modalità di cui all'art. 10 dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023:

- il ritardo nell'avvio del servizio e/o della fornitura rispetto alla data stabilita;
- l'interruzione ingiustificata del servizio, anche parziale.

18.8. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., tramite comunicazione inviata all'appaltatore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione;
- in caso di sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale;
- in caso di inadempimenti del Concessionario nell'esecuzione del contratto tali da aver determinato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- in caso di violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- in caso di violazione degli obblighi prescritti dal Patto di integrità dell'ASL BI;
- in caso di mancata reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
- in caso di grave violazione degli obblighi in materia di privacy;
- in caso di cessione del contratto;
- qualora il Concessionario si avvalga del subappalto al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al soggetto subentrante nei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023;
- qualora, a seguito dell'intervenuta attivazione di strumenti di approvvigionamento più vantaggiosi di cui l'ASL BI sia obbligata ad avvalersi in base alla normativa nazionale e regionale vigente, il Concessionario non adegui la propria offerta;
- negli altri casi espressamente previsti dalla legge e/o negli atti di gara.

18.9. Si precisa che gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto potranno anche essere recuperati sul deposito cauzionale/garanzia definitiva costituita.

18.10. Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto il Concessionario dovrà comunque assicurare

l'esecuzione del contratto fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio e/o di una fornitura di pubblica utilità.

18.11. È fatta salva l'applicazione degli artt. 121 (Sospensione), 190, comma 4 (Recesso) del D.lgs. n. 36/2023. Al fine di individuare l'indennizzo, di cui all'art. 190, comma 4, lett. c), si terranno in considerazione i dati contenuti nel PEF (piano economico finanziario) presentato dall'operatore economico.

19. Cessione del contratto

19.1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 e 120, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023, è fatto divieto al Concessionario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la riscossione della garanzia definitiva, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

20. Tutela della privacy

20.1. In riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e al D.lgs. n. 196/2003, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare attenzione all'adozione di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio insito nel trattamento dei dati personali svolto, nonché nel rispetto di quanto riportato nell'apposita scheda informativa OP - "informativa per operatori economici che partecipano a procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere" allegata agli atti di gara. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) dell'ASL BI è contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@slalomsrl.it

21. Controversie

21.1. Per le controversie che dovessero sorgere tra l'ASL BI e il Concessionario in relazione alla presente procedura di affidamento è competente il TAR Piemonte, mentre per ogni controversia concernente l'interpretazione, applicazione od esecuzione del futuro contratto è esclusivamente competente il Foro di Biella.

22. Spese accessorie e rinvii

22.1. Rimarrà a carico del Concessionario tutto quanto allo stesso necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

22.2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si richiamano le vigenti disposizioni normative in materia di Contratti Pubblici e del codice civile.

Allegato n. 1: "Elenco punti di erogazione"

n°	SEDE	Localita	TIPO	POSTAZIONE	PIANO	AREA	REPARTO	REPARTO
1	ASL BI COSSATO CASA DELLA SALUTE	COSSATO	Bevande calde				Casa della salute	CASA SALUTE
2	ASL BI COSSATO CASA DELLA SALUTE	COSSATO	Bevande e Snacks				Casa della salute	CASA SALUTE
3	ASL BI COSSATO CASA DELLA SALUTE	COSSATO	Bevande e Snacks				Poliambulatorio	Poliambulatorio
4	ASL BI COSSATO CASA DELLA SALUTE	COSSATO	Bevande calde				Poliambulatorio	Poliambulatorio
5	ASL BI COSSATO SERT	COSSATO	Bevande fredde				Servizio tossicodipendenza	SERVIZIO TOSSICODIPENDENZA
6	ASL BI COSSATO SERT	COSSATO	Bevande calde				Servizio tossicodipendenza	SERVIZIO TOSSICODIPENDENZA
7	ASL BI VALDILANA CASA DELLA SALUTE	VALDILANA	Bevande e Snacks				Casa della salute	
8	ASL BI VALDILANA CASA DELLA SALUTE	VALDILANA	Bevande calde				Casa della salute	
9	ASL BI ANDORNO MICCA	ANDORNO MICCA	Cialde				Casa della salute	
10	ASL BI BIELLA VIA CARACCIO	BIELLA	Bevande e Snacks				Centro prelievi	
11	ASL BI BIELLA VIA CARACCIO	BIELLA	Bevande calde				Centro prelievi	Centro prelievi
12	ASL BI BIELLA VIA CARACCIO	BIELLA	Cialde				Medicina Legale	Medicina Legale
13	ASL BI BIELLA DIPARTIMENTO PREVENZIONE	BIELLA	Bevande calde				Dipartimento prevenzione	
14	ASL BI BIELLA DIPARTIMENTO PREVENZIONE	BIELLA	Bevande e Snacks				Dipartimento prevenzione	
15	ASL BI CAVAGLIA' DISTRETTO SANITARIO	CAVAGLIA'	Bevande calde				Casa della salute	
16	ASL BI COSSATO SALUTE MENTALE E FISIOT.	COSSATO	Bevande fredde				CSM	
17	ASL BI COSSATO SALUTE MENTALE E FISIOT.	COSSATO	Bevande calde				CSM	
18	ASL BI MONGRANDO SERVIZ. CLIENTI PRENOT.	MONGRANDO	Bevande calde				Casa della salute	
19	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Cialde	21	4	CORRIDOIO AREA C EST (DE4 210)	SC Tecnico	4° est DE4210
20	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande e Snacks		2	BLOCCO OVEST	Blocco Operatorio	Blocco Operatorio 2° ovest
21	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde		2	BLOCCO OVEST	Blocco Operatorio	Blocco Operatorio 2° ovest
22	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande e Snacks		PT	ISOLA TECNICA	Control Room	Control Room Isola tecnica
23	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde		PT	ISOLA TECNICA	Control Room	Control Room Isola tecnica
24	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande fredde		PT	ISOLA TECNICA	Control Room	Control Room Isola tecnica
25	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Cialde		PT	BLOCCO EST	Farmacia Ospedaliera	Farmacia Ospedaliera P.zeroEST
26	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde	1	-1	SATELLITE OVEST	Palestre riabilitazione	Post 1 riabilitazione
27	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde	10	3	SBARCO OVEST C-D	Week surgery-Hospice	Post 10 ascens CD 3° ovest
28	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande fredde	10	3	SBARCO OVEST C-D	Week surgery-Hospice	Post 10 ascens CD 3° ovest
29	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande e Snacks	11	-1	SBARCO OVEST C-D	Spogliatoio/mensa	Post 11 spogliatoio/mensa
30	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde	11	-1	SBARCO OVEST C-D	Spogliatoio/mensa	Post 11 spogliatoio/mensa
31	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande fredde	11	-1	SBARCO OVEST C-D	Spogliatoio/mensa	Post 11 spogliatoio/mensa
32	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande fredde	12	4	SBARCO OVEST C-D	Geriatra-CAVS	Post 12 ascens CD 4° ovest
33	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde	12	4	SBARCO OVEST C-D	Geriatra-CAVS	Post 12 ascens CD 4° ovest
34	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande e Snacks	12	4	SBARCO OVEST C-D	Geriatra-CAVS	Post 12 ascens CD 4° ovest
35	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande e Snacks	13	PT	AREA B OVEST	Sala attesa Pronto Soccorso	Post 13 Pronto Soccorso
36	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande fredde	13	PT	AREA B OVEST	Sala attesa Pronto Soccorso	Post 13 Pronto Soccorso
37	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande fredde	13	PT	AREA B OVEST	Sala attesa Pronto Soccorso	Post 13 Pronto Soccorso
38	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde	13	PT	AREA B OVEST	Sala attesa Pronto Soccorso	Post 13 Pronto Soccorso
39	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande e Snacks	14	3	SBARCO EST A-B (DE3 106)	Fisiatria-Neurologia	Post 14 ascens AB 3° est
40	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande fredde	14	3	SBARCO EST A-B (DE3 106)	Fisiatria-Neurologia	Post 14 ascens AB 3° est
41	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde	14	3	SBARCO EST A-B (DE3 106)	Fisiatria-Neurologia	Post 14 ascens AB 3° est
42	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande e Snacks	15	3	SBARCO EST B-C	Neurologia-Day hospital	Post 15 ascens CD 3 est
43	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde	15	3	SBARCO EST B-C	Neurologia-Day hospital	Post 15 ascens CD 3 est
44	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde	16	3	SBARCO OVEST B-C	Ostetricia-Week surgery	Post 16 week surgery 3 ovest
45	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande e Snacks	16	3	SBARCO OVEST B-C	Ostetricia-Week surgery	Post 16 week surgery 3 ovest
46	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande fredde	16	3	SBARCO OVEST B-C	Ostetricia-Week surgery	Post 16 week surgery 3 ovest
47	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde	17	-1	BLOCCO OVEST	Obitorio - Morgue	Post 17 Obitorio - Morgue
48	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande fredde	17	-1	BLOCCO OVEST	Obitorio - Morgue	
49	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde	18	4	SBARCO OVEST A-B	Medicina urgenza-Polispecialistica	Post 18 Blocco AB 4° ovest
50	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande e Snacks	18	4	SBARCO OVEST A-B	Medicina urgenza-Polispecialistica	Post 18 Blocco AB 4° ovest
51	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande fredde (H2O)	18	4	SBARCO OVEST A-B	Medicina urgenza-Polispecialistica	Post 18 Blocco AB 4° ovest
52	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande e Snacks	19	2	SBARCO OVEST C-D	Chirurgia vascolare	Post 19 Blocco CD 2° ovest
53	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde	19	2	SBARCO OVEST C-D	Chirurgia vascolare	Post 19 Blocco CD 2° ovest
54	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande fredde	19	2	SBARCO OVEST C-D	Chirurgia vascolare	Post 19 Blocco CD 2° ovest
55	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde	2	4	SATELLITE OVEST	Dialisi	Post 2 Dialisi 4° satellite
56	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande e Snacks	20	4	SBARCO EST A-B	Uffici Direzione-Amministrativi	Post 20 Sbarco Ascensori 4 p
57	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde	20	4	SBARCO EST A-B	Uffici Direzione-Amministrativi	Post 20 Sbarco Ascensori 4 p
58	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande e Snacks	21	4	CORRIDOIO AREA C EST (DE4 210)	SC Tecnico	Post 21 Ufficio Tecnico 4 p
59	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde	21	4	CORRIDOIO AREA C EST (DE4 210)	SC Tecnico	Post 21 Ufficio Tecnico 4 p
60	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde	22	4	SBARCO EST C-D	Uffici Amministrativi-Formazione	Post 22 Uffici 4 p Stanza 430
61	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande e Snacks	22	4	SBARCO EST C-D	Uffici Amministrativi-Formazione	Post 22 Uffici 4 p Stanza 4305
62	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande fredde	23	PT	SATELLITE OVEST	Cardiologia	Post 23 Satellite Ovest P.Zero (PT)
63	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande fredde (H2O)	24	PT	AREA C OVEST	Diabetologia	Post 24 Diabetologia Amb C PT
64	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande e Snacks	3	2	SBARCO EST C-D	Medicina C-Oncologia	Post 3 ascens CD 2° est
65	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande fredde	3	2	SBARCO EST C-D	Medicina C-Oncologia	Post 3 ascens CD 2° est
66	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde	3	2	SBARCO EST C-D	Medicina C-Oncologia	Post 3 ascens CD 2° est
67	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde	4	2	SBARCO EST A-B	Medicina A- Medicina B	Post 4 ascens AB 2° est
68	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande e Snacks	4	2	SBARCO EST A-B	Medicina A- Medicina B	Post 4 ascens AB 2° est
69	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande fredde (H2O)	4	2	SBARCO EST A-B	Medicina A- Medicina B	Post 4 Blocco AB 2° est (SoloAcq)
70	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande fredde (H2O)	5	2	SBARCO OVEST A-B	Chirurgia-Ortopedia	Post 5 2 ovest (SoloAcq)
71	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde	5	2	SBARCO OVEST A-B	Chirurgia-Ortopedia	Post 5 ascens AB 2° ovest
72	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande e Snacks	5	2	SBARCO OVEST A-B	Chirurgia-Ortopedia	Post 5 ascens AB 2° ovest
73	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande e Snacks	6	2	SATELLITE OVEST	Prericoveri	Post 6 prericov 2° satell oves
74	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde	6	2	SATELLITE OVEST	Prericoveri	Post 6 prericov 2° satell oves
75	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande e Snacks	7	PT	SBARCO EST B-C	Ambulatori A- Ambulatori B	Post 7 corridoio amb A e B
76	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde	7	PT	SBARCO EST B-C	Ambulatori A- Ambulatori B	Post 7 corridoio amb A e B
77	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande fredde	7	PT	SBARCO EST B-C	Ambulatori A- Ambulatori B	Post 7 corridoio amb A e B
78	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde	7	PT	SBARCO EST B-C	Ambulatori A- Ambulatori B	Post 7 corridoio amb A e B (Vergnano)
79	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande fredde	8	3	SBARCO OVEST A-B	Pediatria-Ostetricia	Post 8 ascens AB 3° ovest
80	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Bevande calde	9	3	SATELLITE OVEST	Blocco parto	Post 9 blocco parto 3° ovest
81	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Cialde	-1	AREA A OVEST		Segreteria Radiologia	Radiologia -1
82	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Cialde	-1	AREA B OVEST		Radiologia cucinetta	Radiologia Spogliatoio
83	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Cialde	4	SBARCO EST A-B		Uffici Direzione-Amministrativi	Sbarco Ascensori 4 p
84	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Cialde	2	SATELLITE OVEST		Direzione Medica Presidio	
85	ASL BI SANDIGLIANO POLIAMBULATORIO	SANDIGLIANO	Bevande calde				Ambulatorio	
86	ASL BI VIGLIANO DISTRETTO SANITARIO	VIGLIANO BIELLESE	Bevande calde				Distretto	
87	ASL BI BIELLA CASA DI COMUNITA'	BIELLA	Bevande calde		PT		Casa di comunità	
88	ASL BI BIELLA OSPEDALE COMUNITA'	BIELLA	Bevande calde		1		Casa di comunità	
89	ASL BI VALDILANA CASA DI COMUNITA'	VALDILANA	Bevande calde				Casa di comunità	
90	ASL BI COSSATO CASA DI COMUNITA'	COSSATO	Bevande calde				Casa di comunità	
91	ASL BI BIELLA CASA DI COMUNITA'	BIELLA	Bevande e Snacks		PT		Casa di comunità	
92	ASL BI BIELLA OSPEDALE COMUNITA'	BIELLA	Bevande e Snacks		1		Casa di comunità	
93	ASL BI VALDILANA CASA DI COMUNITA'	VALDILANA	Bevande e Snacks				Casa di comunità	
94	ASL BI COSSATO CASA DI COMUNITA'	COSSATO	Bevande e Snacks				Casa di comunità	
95	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Gelati (almeno 4 mesi all'anno)					
96	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Gelati (almeno 4 mesi all'anno)					
97	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Gelati (almeno 4 mesi all'anno)					
98	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Gelati (almeno 4 mesi all'anno)					
99	ASL BI PONDERANO OSPEDALE NUOVO	PONDERANO	Gelati (almeno 4 mesi all'anno)					

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PIEMONTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA

C.F. e P.I. 01810260024

**“CONTRATTO SOTTO FORMA DI SCRITTURA PRIVATA PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
INSTALLAZIONE E DI GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI
BEVANDE CALDE, FREDDI E PRODOTTI VARI PRESSO L’ASL BI”.**

(CIG _____)”

Scrittura Privata Repertorio n. _____ del _____.

L’anno _____, addì _____ del mese di _____,

a Ponderano presso i locali dell’Ospedale “Degli Infermi” di Biella, in via dei
Ponderanesi, 2

TRA

l’Azienda Sanitaria Locale di Biella, con sede in Biella (BI), via dei Ponderanesi n.

2, C.F. e P.I. 01810260024, nella persona di _____, nata a _____ il _____

(C.F. _____), domiciliato/a per la carica presso la sede legale dell’ASL BI;

E

_____, con sede in _____ (_____, _____ n. _____, C.F. _____, P.IVA n. _____,

nella persona del sig. _____, nat a _____ il ____/____/____ (C.F. _____), _____,

domiciliat_ per la carica presso la sede legale della suddetta Società,

PREMESSO CHE

- con determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti dell’ASL BI

n. _____ del ____/____/____ è stato aggiudicato e conseguentemente affidato in

concessione a _____ il servizio di installazione e gestione distributori

automatici di bevande calde, fredde e prodotti vari presso l'ASL BI;

- il provvedimento di aggiudicazione è stato trasmesso alla Ditta aggiudicataria e alle altre Ditte partecipanti in data ___ / ___ / ___ (nota ASL BI prot. n. ___ del ___ / ___ / ___);

- la Ditta _____ ha prodotto la cauzione definitiva prevista dagli atti di gara;

- le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti e sull'assenza dei motivi di esclusione riguardo alla Ditta aggiudicataria hanno dato esito positivo;

- la richiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 D.lgs. 6/09/2011, n. 159 relativa alla Ditta aggiudicataria è stata inoltrata in data ___ / ___ / ___;

- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023, è _____;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. L'ASL BI affida in concessione alla Ditta _____ il servizio di installazione e gestione distributori automatici di bevande calde, fredde e prodotti vari presso l'ASL BI.

2. La suddetta Ditta accetta l'affidamento e si impegna a garantire le prestazioni dovute nel rispetto delle leggi vigenti, secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e quelle previste nell'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

Art. 2 – Esecuzione contrattuale

1. L'esecuzione della gestione viene accettata sotto la piena ed incondizionata osservanza delle norme tutte e degli importi, dedotti e risultanti da:

- documentazione di gara, comprensiva del Disciplinare di gara e del Capitolato tecnico, approvata con determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e

Acquisti di Biella n. ____ del ____ / ____ / ____;

- chiarimenti predisposti dal R.U.P. per la gara in parola, approvati con determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. ____ del ____ / ____ / ____;

- provvedimento di aggiudicazione, assunto con determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. ____ del ____ / ____ / ____;

- offerta economica della Ditta _____ presentata in sede di gara, allegata al provvedimento di aggiudicazione;

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti n. ____ del ____ / ____ / ____, trasmesso alla Ditta aggiudicataria in data ____ / ____ / ____ (nota ASL BI prot. n. ____ del ____ / ____ / ____), e Condizioni generali d'appalto;

- Patto di integrità.

2. La predetta documentazione, depositata agli atti dell'Amministrazione, costituisce parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata.

Art. 3 - Durata

1. Il presente affidamento decorre dal ____ / ____ / ____ e termina il ____ / ____ / ____.

Art. 4 - Canone di concessione

1. Il canone di concessione, al netto di IVA, è pari ad € _____, come indicato nell'offerta economica della Ditta _____ allegata al provvedimento di aggiudicazione.

2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali ai fini del DUVRI (art. 26, co. 5, D.Lgs. 9/04/2008, n. 81), al netto di IVA, ammontano ad _____ per l'intera durata contrattuale.

Art. 5 - Corrispettivi e tracciabilità

1. Il pagamento dei corrispettivi è disciplinato dal Capitolato tecnico. A tal riguardo

la Ditta _____ assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

L. 13/08/2010, n. 136.

Art. 6 – Inadempienze e penali

1. L'ASL BI, qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi previsti nella documentazione di gara, potrà applicare penali secondo il Capitolato tecnico.

Art. 7 – Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dal Capitolato tecnico.

Art. 8 - Sanzioni

1. L'ASL BI applicherà all'aggiudicatario le sanzioni previste per la violazione del "Patto di integrità tra ASL BI e gli Operatori Economici partecipanti alle procedure di affidamento contrattuale", sottoscritto in sede di gara.

Art. 9 – Foro competente

1. Ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., le Parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Biella in caso di controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Art. 10 – Registrazione e spese

1. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso.
2. Le spese relative alla stipula e alla registrazione del presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

_____, li ____ / ____ / ____

Per l'ASL BI

Sig. _____

Per _____

Sig. _____

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. si approvano specificamente le seguenti

clausole:

- art. 9 della presente scrittura (deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria);
- artt. 4.5 (limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni), 14.5 (limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni-decadenze), 17 (limitazioni di responsabilità- limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni-decadenze), 19.1 (restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi) e 21.1 (deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria) del Capitolato tecnico di gara.

Per _____:

Sig. _____

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 la presente scrittura privata è stipulata in modalità elettronica con sottoscrizione mediante unica firma digitale, che si intende apposta anche per le clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

ASL BIELLA

Patrizia Giordani
Dottore Commercialista – Revisore contabile
Corso F. Cavallotti n. 29 – NOVARA
Tel 0321 646400 Fax 0321 646464
E-mail: p.giordani@studio-santagostino.it

INDICE

ART. 1	Introduzione	pag. 3
ART. 2	Il Contesto Socio – Economico	pag. 4
ART. 3	Valore del contratto e ipotesi del modello economico-finanziario	pag. 4
ART. 4	Oneri finanziari	pag. 9
ART. 5	Canone di concessione	pag. 9
ART. 6	Piano economico – finanziario di massima	pag. 9
ART. 7	Eventuale revisione del numero di distributori e limiti di variazione del fatturato previsto nel PEF	pag. 11
ART. 8	Conclusioni	pag. 11

ART. 1 INTRODUZIONE

L'ASL di Biella intende avviare una nuova procedura di affidamento in concessione per il servizio di installazione e gestione dei distributori automatici di bevande calde, fredde e di altri prodotti, presso le sedi indicate nel Capitolato, per il periodo sessennale 2026 - 2031.

A tal fine è prevista la redazione di un Piano Economico-Finanziario specifico per l'ASL di Biella.

Lo scopo del presente documento è verificare le condizioni di fattibilità finanziaria del progetto, nell'ipotesi di affidamento dei servizi in oggetto a un soggetto gestore (il Concessionario), mediante la procedura prevista dalla normativa vigente. Le analisi condotte sono finalizzate a individuare un livello congruo dei ricavi attesi dalla gestione, tale da assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del progetto.

Nel contratto di concessione, i ricavi del Concessionario derivano dalla vendita dei beni e dei servizi offerti al mercato ("il Servizio"). Tale tipologia contrattuale comporta il trasferimento al Concessionario del rischio operativo, inteso come la possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni di costi e ricavi connessi alla concessione incidano sull'equilibrio del piano economico-finanziario. Tali variazioni devono, in ogni caso, essere tali da influire in modo significativo sul valore attuale netto complessivo degli investimenti, dei costi e dei ricavi del Concessionario.

In quest'ottica, e con l'obiettivo di agevolare la partecipazione alla procedura di gara, consentendo ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole, è stato predisposto il presente Piano Economico-Finanziario di massima.

È definito "di massima" in quanto redatto sulla base di dati previsionali e stime elaborate a partire dalle informazioni attualmente disponibili, dall'andamento storico registrato negli esercizi precedenti e dal canone annuo posto a base di gara. Le proiezioni economiche e finanziarie in esso contenute hanno pertanto carattere indicativo e non vincolante, essendo suscettibili di variazioni in relazione a fattori esogeni, all'evoluzione del contesto economico e gestionale, nonché alle scelte organizzative e operative che saranno adottate dall'aggiudicatario.

Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all'Azienda contraente un canone annuo di concessione, pari all'importo offerto in sede di gara, a titolo di rimborso delle utilità usufruite.

Per l'ASL di Biella, il canone minimo di concessione, al netto di IVA, è fissato in Euro 540.000,00 per l'intero periodo della concessione (pari a Euro 90.000,00 annui).

ART. 2 IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

Il nuovo affidamento riguarda la struttura dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella.

Sulla base dei dati disponibili e dell'esperienza maturata negli anni precedenti, è stata prevista l'installazione di distributori automatici, per numero e tipologia, idonei a garantire un servizio adeguato sia ai dipendenti sia agli utenti esterni.

Le tipologie di distributori richieste sono le seguenti:

- distributori di bevande calde;
- distributori di bevande analcoliche fredde;
- distributori di prodotti alimentari dolci e salati;
- distributori di gelati.

La tabella seguente riporta il dettaglio dei distributori richiesti dall'ASL di Biella:

	Numero distributori bevande calde	Numero macchinette cialde	Numero distributori lattine/acqua	Numero distributori snack e bevande	Numero distributori gelati	Totale
ASL BIELLA	39	8	20	27	5	99

ART. 3 VALORE DEL CONTRATTO E IPOTESI DEL MODELLO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 3.1 Oggetto della concessione

Il presente Piano Economico-Finanziario di massima ha l'obiettivo di individuare la dinamica finanziaria derivante dalla gestione del Servizio, attraverso la realizzazione di un modello in grado di quantificare i costi di gestione e manutenzione, nonché di individuare l'equilibrio economico-finanziario complessivo dell'iniziativa.

I servizi previsti comprendono:

- l'acquisto dei nuovi distributori;
- il trasporto, l'installazione, la realizzazione degli impianti di allaccio e l'attivazione dei distributori;
- il rifornimento dei distributori;
- la manutenzione e la pulizia dei distributori;
- l'allestimento dei distributori o dei gruppi di distribuzione con idonei contenitori portarifiuti dotati di coperchio ad apertura non manuale per la raccolta differenziata, in quantità e capienza adeguate alle macchine installate e all'utenza potenziale;
- l'esecuzione, a propria cura e spese, di ogni intervento di miglioramento, adeguamento o sostituzione dei distributori e/o degli impianti di allaccio reso necessario da modifiche normative o da specifiche

richieste delle autorità competenti o degli uffici tecnici delle Aziende contraenti;

- la sostituzione dei distributori obsoleti o comunque inadatti;
- la rimozione dei distributori al termine della Concessione.

Il Concessionario, da individuare mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, sarà responsabile della gestione delle attività previste e dell'installazione dei distributori.

Il valore della Concessione è stato determinato stimando il fatturato complessivo che il Concessionario potrà generare per l'intera durata del contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo per i servizi oggetto della Concessione.

Il Concessionario tratterrà i ricavi derivanti dalla somministrazione di cibo e bevande e corrisponderà al Concedente un canone annuo di Euro 90.000,00 (soggetto a eventuale rialzo in sede di gara) per l'intera durata della Concessione, che si sviluppa su un periodo complessivo di sei anni.

Art. 3.2 Ricavi del Concessionario

La stima dei ricavi annui, ad eccezione di quelli derivanti dai distributori di gelati, è stata effettuata moltiplicando la media dei valori medi annui delle erogazioni per distributore, per il prezzo medio delle erogazioni e per il numero di nuovi distributori che verranno installati.

Per determinare gli elementi alla base di tali calcoli, si è partiti dall'analisi dei seguenti dati, suddivisi per tipologia di erogazione (bevande calde, cialde, lattine/acqua, snack e bevande) relativi agli anni 2022, 2023 e 2024:

- tipologia dei distributori;
- numero di erogazioni di cialde;
- numero di erogazioni pagate in moneta;
- numero di erogazioni pagate con chiavetta;
- totale delle erogazioni;
- totale del fatturato.

Per i distributori di gelati, non essendo disponibile uno storico, la stima è stata effettuata considerando il numero potenziale di consumatori e il numero medio di erogazioni conseguente.

Successivamente, per ciascun anno e per ogni tipologia di distributore (ad eccezione dei gelati) sono stati calcolati:

- il numero medio annuo di erogazioni;
- la media ponderata dei prezzi medi delle erogazioni;

- la percentuale di utilizzo dei pagamenti in moneta rispetto alla chiavetta, limitatamente ai distributori di bevande calde.

Per quanto riguarda la determinazione del prezzo unitario (B), va precisato che il Capitolato ha indicato i prezzi massimi applicabili al pubblico per le seguenti categorie di prodotti:

- bevande calde: caffè, caffè lungo, caffè macchiato, cappuccino, cappuccino con cioccolato, tè, cioccolata, latte, bevande a base di orzo, ginseng, caffè decaffeinato;
- acqua minerale gasata e normale in bottiglia PET - bottiglie da 500 ml;
- cialde.

Sulla base dei dati degli anni 2022, 2023 e 2024, si sono calcolati:

- la media dei valori medi annui delle erogazioni per ciascun distributore (A);
- il prezzo unitario (B), determinato come segue:
 - o **bevande calde**: moltiplicando l'importo massimo applicabile (stabilito nel Capitolato) per le erogazioni pagate in moneta, per la percentuale di pagamenti effettuati in tale modalità, sommando l'impatto analogo per le erogazioni pagate con chiavetta;
 - o **cialde**: prezzo medio derivante dai dati storici (2022, 2023 e 2024), incrementato del 20% a titolo forfettario per considerare l'aumento dei costi dei beni acquistati nel periodo di riferimento;
 - o **lattine e acqua**: prezzo medio derivante dai dati storici (2022, 2023 e 2024), incrementato del 20% a titolo forfettario per considerare l'aumento dei costi dei beni acquistati nel periodo di riferimento;
 - o **snack e bevande**: prezzo medio derivante dai dati storici (2022, 2023 e 2024), incrementato del 20% a titolo forfettario per considerare l'aumento dei costi dei beni acquistati nel periodo di riferimento;
 - o **gelati**: moltiplicando il numero stimato di consumatori (operatori e pazienti, fornito dall'ASL di Biella) per il periodo di vendita (giugno – settembre) per il prezzo medio dei prodotti, incrementato del 20% a titolo forfettario.

Infine, è stato considerato il numero di distributori (C) richiesto dall'ASL di Biella.

La stima dei ricavi complessivi è stata quindi calcolata moltiplicando $A \times B \times C$ per ciascuna tipologia di distributore e sommando i risultati ottenuti per tutte le categorie.

	(A)	(B)	(C)	
Tipologia di distributore	Media del numero medio annuo erogazioni per singolo distributore	Prezzo	Numero distributori previsto nuova concessione	Stima ricavi annui
Bevande calde	12.119	0,42 €	39	196.980
Bevande e snack	5.363	0,79 €	27	113.731
Cialde	1.089	0,42 €	8	3.670
Bevande fredde	2.572	0,51 €	20	26.308
Gelati	5.612	2,07 €	5	58.161
Totale	26.755		99	398.849

Il valore complessivo dei ricavi annui, pari a Euro 398.849, moltiplicato per i sei anni di durata della Concessione, determina un ricavo totale stimato pari a Euro 2.393.094.

Art. 3.3 Costi del concessionario

INVESTIMENTO

Costi dei distributori

La stima dei costi relativi ai distributori automatici — comprensivi di acquisto, trasporto, installazione e oneri accessori — è stata effettuata assumendo come riferimento il prezzo medio di mercato di apparecchiature analoghe a quelle già in uso. Sulla base di tale analisi, sono stati individuati i seguenti valori medi unitari:

- Euro 3.000 per i distributori di bevande calde, lattine/acqua, snack e bevande;
- Euro 200 per le macchine a cialde;
- Euro 3.900 per i distributori di gelati.

Le spese di investimento, calcolate al netto dell'IVA, ammontano complessivamente a Euro 279.100.

Tale importo è stato determinato moltiplicando il costo medio unitario di ciascuna tipologia di distributore — inclusi i relativi oneri accessori — per il numero di apparecchi previsto nel nuovo Capitolato; lo stesso criterio è stato applicato anche per le macchine a cialde.

COSTI ANNUALI

Costo del personale

La tabella che segue riporta il dettaglio dei conteggi effettuati ai fini della stima del costo del personale addetto alla manutenzione/rifornimento dei distributori automatici.

In essa sono indicati i parametri utilizzati per il calcolo (ore annue impiegate, costo orario lordo), nonché il valore complessivo del costo del lavoro imputabile al piano.

Numero addetti per mansione
Mansione
Costo orario
Ore annue lavorate
Costo totale base annuo

N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
1					
Manutentore specializzato					
22,33	22,81	23,30	23,80	24,31	24,84
					1.666
37.202	38.001	38.818	39.653	40.506	41.377

Altri costi

1. Costo prodotti

La stima del costo dei prodotti è stata elaborata secondo le seguenti modalità:

- Bevande calde, bevande analcoliche fredde e prodotti alimentari dolci e salati: il costo è stato determinato a partire da un *paniere rappresentativo di beni* coerente con la tipologia di attività oggetto della Concessione. Per ciascun prodotto del paniere è stato rilevato il costo unitario e gli è stato attribuito un peso percentuale in funzione del consumo presunto.

I costi ponderati così ottenuti sono stati successivamente sommati e mediati, al fine di pervenire a un valore unitario medio di riferimento, utilizzato per la stima complessiva dei costi di approvvigionamento.

Ai fini della stima, si è fatto riferimento ai prezzi dei beni in uso nell'anno 2025, assunti come base di calcolo.

- Cialde: è stato adottato un costo unitario standard pari a Euro 0,34 per pezzo, determinato sulla base dei prezzi medi di mercato per prodotti di qualità equivalente.

COSTO PRODOTTI	Media del numero medio annuo erogazioni per singolo distributore	Media del costo prodotto	Numero distributori previsto nuova concessione	Stima costi
Bevande calde	12.119	0,15 €	39	73.042
Bevande e snak	5.363	0,42 €	27	60.688
Cialde	1.089	0,34 €	8	2.963
Bevande fredde	2.572	0,22 €	20	11.410
Gelati	5.612	0,73 €	5	20.407
TOTALE	26.755		99	168.510

Il costo complessivo annuo per l'acquisto dei prodotti è stimato essere pari ad Euro 168.510.

- 2. **Costo annuo dei trasporti delle materie prime**: è stato stimato in misura pari al 3,5% del costo annuo

- dei prodotti acquistati, per un importo complessivo di Euro 5.898;
3. **Spese assicurative:** connesse alla gestione del servizio sono state stimate in Euro 1.800 annui;
 4. **Ammortamenti:** considerato che il costo totale dell'investimento ammonta a Euro 279.100, l'ammortamento è stato ripartito lungo l'intera durata della Concessione, pari a sei anni. Ne deriva un ammortamento annuo pari a Euro 46.517 annui;
 5. **Spese generali:** sono state stimate in Euro 4.500 annui.

ART. 4 ONERI FINANZIARI

Nel Piano Economico-Finanziario si è previsto che l'intero investimento iniziale sia coperto mediante finanziamenti bancari a medio termine, con piano di rimborso su base sessennale.

Gli oneri finanziari connessi a tali finanziamenti sono stati imputati tra i costi, applicando un tasso fisso stimato pari al 6,5%, definito sulla base delle attuali condizioni di mercato del credito.

Non sono stati invece stimati oneri finanziari relativi all'anticipo dell'IVA sugli investimenti, in quanto il relativo credito è destinato a essere recuperato in tempi brevi e, pertanto, non comporta effetti significativi in termini di costo finanziario.

ART. 5 CANONE DI CONCESSIONE

Tra i costi considerati nel Piano Economico-Finanziario è stato inserito anche il canone annuo di concessione, pari a Euro 90.000, determinato dal Concedente quale importo posto a base di gara.

ART. 6 PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DI MASSIMA

Sulla base dei valori e dei parametri stimati e determinati secondo le modalità sopra descritte, è stato elaborato un Piano Economico-Finanziario di massima, riportato di seguito. Dal Piano emergono la sostenibilità complessiva dell'iniziativa e il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario nel periodo di riferimento.

PEF BIELLA						
Esercizi	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
RICAVI						
Ricavi caratteristici	398.849	398.849	398.849	398.849	398.849	398.849
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	398.849	398.849	398.849	398.849	398.849	398.849
COSTI						
Costo del personale	- 37.202	- 38.001	- 38.818	- 39.653	- 40.506	- 41.377
Costo dei prodotti	- 168.510	- 168.510	- 168.510	- 168.510	- 168.510	- 168.510
Spese di trasporto	- 5.898	- 5.898	- 5.898	- 5.898	- 5.898	- 5.898
Assicurazioni	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
Altri costi	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
Canone di concessione	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000
Ammortamenti	- 46.517	- 46.517	- 46.517	- 46.517	- 46.517	- 46.517
Interessi passivi	- 18.142	- 15.118	- 12.094	- 9.071	- 6.047	- 3.024
TOTALE COSTI	-372.568	-370.344	-368.137	-365.948	-363.777	-361.625
RISULTATO DI ESERCIZIO	26.282	28.505	30.712	32.901	35.072	37.225
IMPOSTE	-8.113	-8.617	-9.116	-9.610	-10.100	-10.584
<i>IRES</i>	-6.308	-6.841	-7.371	-7.896	-8.417	-8.934
<i>IRAP</i>	-1.805	-1.775	-1.745	-1.714	-1.683	-1.650
Risultato netto	18.169	19.889	21.596	23.291	24.972	26.640
FLUSSI DI CASSA						
Risultato netto	18.169	19.889	21.596	23.291	24.972	26.640
+ Ammortamenti	46.517	46.517	46.517	46.517	46.517	46.517
+ T.F.R. (1)	0	0	0	0	0	0
+ Finanziamento	279.100					
- Restituzione quota capitale	-46.517	-46.517	-46.517	-46.517	-46.517	-46.517
- Investimento distributori	- 279.100					
Cash Flow	18.169	19.889	21.596	23.291	24.972	26.640
Cash Flow progressivo	18.169	38.058	59.654	82.944	107.916	134.557

(1) si assume che il T.F.R. sia versato ad enti di previdenza complementare.

L'importo così stimato non tiene conto dei flussi IVA ed è da considerarsi meramente indicativo, in quanto soggetto a possibili variazioni dipendenti da una pluralità di fattori, inclusi quelli connessi alle scelte gestionali che l'aggiudicatario adotterà nello svolgimento del servizio.

Eventuali scostamenti, di qualsiasi entità, non potranno in alcun modo dar luogo a pretese o rivalse da parte dell'aggiudicatario, in quanto rientranti nell'alea propria della tipologia contrattuale di cui trattasi.

ART. 7 EVENTUALE MODIFICA DEL NUMERO DI DISTRIBUTORI E LIMITI DI VARIAZIONE DEL FATTURATO PREVISTO NEL PEF

Nel rispetto delle previsioni contenute nel Capitolato, che contemplano la possibilità per ASL Biella di richiedere una modifica del numero di distributori installati nel corso della durata della concessione, si evidenzia che eventuali variazioni dovranno essere valutate anche con riferimento agli effetti sul Piano Economico-Finanziario.

In particolare, nella misura in cui tale modifica determini un incremento dei volumi di attività e, conseguentemente, del fatturato generato dalla concessione, l'aumento dovrà comunque mantenersi entro il limite massimo del 25% rispetto al valore del fatturato inizialmente previsto nel PEF, stimato in Euro 2.393.094.

Ne consegue che l'incremento massimo ammissibile risulta pari a Euro 598.273,50.

Pertanto, ogni eventuale adeguamento della configurazione del servizio dovrà essere ricondotto entro tale soglia, garantendo la coerenza complessiva dell'equilibrio economico-finanziario della concessione e il rispetto delle condizioni poste a base dell'affidamento.

ART. 8 CONCLUSIONI

Le stime sopra riportate hanno natura puramente indicativa e dipendono da una pluralità di parametri, influenzati anche dalle scelte strategiche che il Concessionario adotterà nella gestione del servizio, nonché dall'andamento del numero degli utenti. Il Piano Economico-Finanziario di massima elaborato ha, pertanto, il solo obiettivo di dimostrare la fattibilità di base dell'iniziativa.

Tali stime non impegnano in alcun modo l'Ente e non costituiscono garanzia di conseguimento di corrispondenti introiti da parte del Concessionario, il quale assume integralmente a proprio carico il rischio operativo connesso alla gestione del servizio.

In sede di gara, al Concessionario è richiesto di presentare il proprio Piano Economico-Finanziario, assumendo su di sé sia il rischio di domanda sia il rischio di disponibilità. Il trasferimento di tali rischi in capo al Concessionario rappresenta uno degli elementi qualificanti del modello della concessione di servizi.

Conseguentemente, eventuali variazioni, di qualunque entità, non potranno dar luogo a pretese o rivalse nei confronti dell'Ente, in quanto rientranti nell'alea normale propria di tale tipologia contrattuale.

Qualora intervengano eventi non imputabili al Concessionario che incidano sull'equilibrio economico-finanziario, potrà procedersi alla revisione del Piano, al fine di ripristinare le condizioni di equilibrio, fermo restando che tale intervento non dovrà in alcun modo compromettere la permanenza dei rischi in capo al

Concessionario.

Il valore complessivo stimato della Concessione, ai sensi dell'art. 179 del Decreto Legislativo 36/2023, per una durata di sei anni, è pari a Euro 2.393.094 (al netto dell'Iva), oltre a € 598.273,50 (al netto dell'Iva) in forza dell'eventuale modifica in aumento del numero dei distributori nei limiti di quanto disposto dall'art. 7 della presente relazione, per un totale pari a € 2.991.367,50 (al netto dell'Iva).

* * *

La sottoscritta confida di aver assolto all'incarico affidatogli e, restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, ringrazia per la fiducia accordatagli.

Con osservanza.

Novara, lì 9 aprile 2026

Dott.ssa Patrizia Giordani

Schema Elenco Personale

PROG	MATRICOLA	Sede di lavoro (1)	Mansione (4)	Datore di lavoro	CCNL	Tipologia contrattuale (2)	Livello contrattuale	Qualifica contrattuale	Tipo di orario (3)	Monte ore sett.le	Data assunzione	Data fine rapporto	Legge n. 68/1999	Note / Altro
1	400050	Ospedale degli Infermi	caricatore distributori	Sellmat S.r.l.	terziario: distribuzione e servizi	Indeterminato	5°	Operaio	Full	40	03/10/2022			
2	400014	Ospedale degli Infermi	tecnico distributori	Sellmat S.r.l.	terziario: distribuzione e servizi	Indeterminato	3°	Operaio	Full	40	19/05/2008			
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
...														

Note

- (1) All'interno dell'ASL (da identificare chiaramente)
- (2) Tempo determinato o indeterminato
- (3) Full / Part-time. Se part-time, indicare la %
- (4) Attività lavorativa svolta presso l'ASL



AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
Regione Piemonte
Via dei Ponderanesi, 2 - 13875 PONDERANO (BI)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORAZIONI IN APPALTO

(D. Lgs. 81/2008 art. 26, comma 3)

Biella, 08/01/2026

Codice documento: 1241

Denominazione appalto: **Servizio in concessione di distributori automatici di bevande e prodotti vari presso l'ALSBI**

Ditta/e appaltatrice/i:

1. INTRODUZIONE

1.1 Contenuto del documento

Questo documento contiene la valutazione dei rischi per la lavorazione in appalto sopra denominata. Com'è noto, infatti, l'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro committente di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misura da adottare per l'eliminazione dei rischi di interferenza. Tale documento, sarà allegato al contratto di appalto e andrà a far parte integrante del documento generale di valutazione dei rischi. In nessun caso esso sostituisce gli adempimenti documentali (Piano di Sicurezza e Coordinamento) eventualmente previsti nel caso in cui le lavorazioni abbiano luogo nell'ambito di un cantiere temporaneo e mobile soggetto al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Il documento si articola nei seguenti punti:

- Introduzione
- Soggetti dell'appalto
- Oggetto e descrizione dei lavori
- Rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione.

Si precisa sin da ora che l'attivazione di lavorazioni non previste e l'insorgenza di eventuali situazioni di rischio specifico non individuate in questo documento dovranno essere prontamente segnalate e saranno oggetto di successive integrazioni.

Il documento deve essere trasmesso a tutti i soggetti responsabili interessati, interni od esterni all'ASL BI, ai fini di una capillare diffusione delle informazioni contenute tra tutti i propri lavoratori coinvolti a vario titolo nell'appalto; l'appaltatore ha inoltre l'obbligo di trasmettere il documento ad ogni eventuale subappaltatore o altro soggetto a cui sono affidate parte delle attività nel rispetto della normativa vigente.

1.2 Riferimenti normativi

Il presente documento è redatto in ottemperanza all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

1.3 Criteri di valutazione

L'affidamento di lavorazioni in appalto costituisce un noto elemento di criticità per la sicurezza e l'igiene del lavoro e richiede attenzioni particolari. Infatti, la presenza di un appaltatore che opera all'interno di ambienti su cui insiste il ciclo lavorativo della committenza, può determinare:

- l'esposizione dei lavoratori dell'appaltatore ai rischi ambientali e residui presenti nell'ambiente di lavoro del committente;
- l'esposizione dei lavoratori e delle altre persone presenti nell'ambiente di lavoro del committente ai rischi indotti

dalle lavorazioni dell'appaltatore.

I rischi così definiti sono normalmente chiamati 'rischi di interferenza' in quanto nascono solo nel momento in cui si avvia una attività affidata ad un soggetto esterno alla committenza (ditta appaltatrice o lavoratore autonomo).

Il processo di valutazione dei rischi descritto in questo documento mira pertanto ad individuare i rischi di interferenza e le conseguenti misure di prevenzione e protezione per la loro eliminazione o, in subordine, alla loro riduzione al minimo grado possibile.

Come espressamente previsto dalla norma, la valutazione non si estende ai rischi specifici propri dell'appaltatore a cui ovviamente restano in carico le obbligazioni previste dalle norme sulla sicurezza del lavoro nei confronti dei propri lavoratori.

La valutazione dei rischi è stata condotta attraverso i seguenti passaggi:

- sono state reperite informazioni sul tipo di lavorazioni dalla documentazione di appalto disponibile nonché dai servizi aziendali incaricati di istruire la pratica di appalto e di seguirne i lavori;
- congiuntamente con l'appaltatore si sono analizzati gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione dei pericoli, dei rischi da essi derivanti e delle persone potenzialmente esposte;
- sono stati individuati i fattori di rischio di interferenza a partire dalle informazioni sopra riportate e si sono individuate le misure di prevenzione e protezione da adottare per ogni singolo fattore di rischio.

2. SOGGETTI DELL'APPALTO

Questa sezione del documento individua i soggetti coinvolti, per le aree di rispettiva competenza, nell'appalto oggetto del presente documento.

2.1 Ditte appaltatrici

2.2 Servizi ASL BI incaricati di istruire l'appalto

L'elenco dei servizi dell'ASL BI incaricati di istruire la pratica oggetto di questo documento è il seguente:

- S.S. Logistica e Acquisti

2.3 Servizi ASL BI incaricati di seguire i lavori

L'elenco dei servizi dell'ASL BI incaricati di seguire i lavori oggetto di questo documento è il seguente:

- S.S. Logistica e Acquisti

2.4 Altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'appalto

3. OGGETTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Questa sezione del documento analizza le attività oggetto dell'appalto ai fini di individuare i rischi di interferenza e le relative misure di prevenzione e protezione.

3.1 Tipo e caratteristiche dell'intervento

Oggetto della concessione è l'affidamento (con gestione completa) del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande (ivi compresi i distributori funzionanti con cialde) mediante l'installazione e la gestione (manutenzione e rifornimento) di distributori automatici, da collocare presso le varie sedi dell'ASL BI elencate nell'Allegato 1 al Capitolato tecnico.

Le tipologie di distributori richieste sono le seguenti:

- n° 39 distributori di bevande calde;
- n° 8 Numero macchinette cialde;
- n° 20 distributori lattine/acqua
- n°27 distributori snack e bevande
- n° 5 distributori di gelati.

Per un totale di 99 apparecchi.

Altre tipologie e caratteristiche di lavori al momento non prevedibili dovranno essere opportunamente segnalate in dettaglio per poter redigere eventuali integrazioni al presente documento.

3.2 Ambienti interessati dai lavori e dalle attività accessorie

Gli ambienti direttamente interessati dalle attività oggetto della presente concessione sono vari reparti/servizi all'interno del presidio ospedaliero e varie strutture sul territorio.

E' previsto inoltre che gli operatori e i carrelli per il trasporto del prodotto transitino lungo i percorsi esterni (cortili, parcheggi, ...) ed interni alle strutture (corridoi, scale, altre aree comuni) per raggiungere il punto di consegna e manutenzione.

Non è prevista la necessità di spogliatoi per i lavoratori della ditta appaltatrice e potranno essere utilizzati i servizi igienici disponibili nell'area oggetto dell'intervento.

La Ditta appaltatrice, in caso di necessità, deve disporre di una cassetta di pronto soccorso per eventuali necessità di primo soccorso ai propri i propri lavoratori.

3.3 Ditte e lavoratori autonomi che partecipano ai lavori

E' previsto l'intervento di personale dipendente della ditta appaltatrice.

Si ricorda che in caso di affidamento di subappalti o comunque di attività a soggetti terzi (a cui l'appaltatore dovrà trasmettere il presente documento ed ogni futura eventuale integrazione), si applica la normativa vigente in proposito e si richiamano qui le specifiche responsabilità dell'appaltatore in merito.

3.4 Pianificazione e durata temporale dell'intervento

La durata della concessione è fissata in mesi 72, decorrenti dalla data di data di avvio del servizio.

3.5 Attrezzature utilizzate

E' possibile l'utilizzo di un carrello su ruote per il trasporto dei prodotti consumabili per l'approvvigionamento dei singoli erogatori.

Non è previsto l'utilizzo da parte dell'appaltatore di attrezzature di lavoro di proprietà dell'ASL; eventuali deroghe, da considerarsi eccezionali, a tale previsione dovranno essere trattate in ottemperanza all'art. 72 del D.Lgs. 81/2008.

3.6 Prodotti chimici utilizzati

Non è previsto l'uso di prodotti chimici. In caso di utilizzo di prodotti o sostanze chimiche utilizzate per la pulizia e sanificazione delle macchine erogatrici l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla committenza fornendo tutte le schede di sicurezza previste dalla legge vigente, per la relativa valutazione dei rischi di interferenza da integrare al presente documento.

3.7 Individuazione delle fasi più critiche

In linea generale si ritiene che le situazioni di maggior criticità dal punto di vista dei rischi di interferenza, sono attribuibili a tutte quelle lavorazioni che possono essere svolte in ambienti di lavoro nelle cui vicinanze non è possibile sospendere completamente altre attività lavorative in corso, svolte sia da personale ASLBI che da personale di altre ditte presenti nei medesimi ambienti.

In ogni caso si possono considerare particolarmente critiche le fasi di:

- trasporto con specifici carrelli su ruote dei prodotti di consumo di peso complessivo elevato all'interno dei locali del Presidio Ospedaliero e delle strutture sanitarie territoriali.
- utilizzo degli impianti elevatori esistenti (montalettighe o montacarichi);
- durante le fasi di manutenzione e approvvigionamento periodico delle macchine a pannelli aperti.

Si ribadisce che l'insorgenza di eventuali situazioni di rischio specifico non individuate in questo documento, dovranno essere prontamente segnalate e saranno oggetto di successive integrazioni.

4. RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Questa sezione del documento elenca i rischi di interferenza individuati nella valutazione, ne stabilisce le relative misure di prevenzione e protezione ed individua la strategia di verifica e controllo sulla corretta applicazione delle misure. Apre la sezione un'elenco di importanti misure di carattere generale valide a prescindere dalla specifica attività oggetto del presente appalto.

4.1 Misure di carattere generale

Una generale esposizione dei rischi ambientali e residui presenti nell'ambito dell'ASL BI è riportata nella documentazione informativa consegnata all'appaltatore. L'appaltatore è tenuto a rendere edotti tutti i propri lavoratori nonché eventuali ditte subappaltatrici dei contenuti di tali documenti verificandone l'avvenuto apprendimento.

Le Ditte esterne operanti all'interno delle Strutture dell'ASL BI dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

- L'accesso alle Strutture dell'ASL BI, ripari/servizi, deve essere preliminarmente autorizzato dall'ASL BI.
- Prima dell'inizio dei lavori, che dovrà essere esplicitamente autorizzato, deve essere data comunicazione all'incaricato che ha istruito l'appalto e/o all'incaricato di seguire i lavori che a loro volta avvertiranno i dirigenti e/o i preposti del reparto o del servizio interessato dei lavori.
- Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori esterni che accedono alle strutture dell'ASL BI devono esibire un cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- Le zone interessate ai lavori devono essere ben delimitate e segnalate.
- Ogni anomalia, situazione di pericolo, infortunio che dovesse verificarsi deve essere immediatamente segnalata al dirigente/preposto di area o all'incaricato ASL BI di seguire i lavori.
- In generale, attenersi alle indicazioni di comportamento fornite dall'incaricato di seguire i lavori.
- Non utilizzare gli ascensori dedicati al trasporto di utenza / degenza per il trasporto di materiale, se non con esplicita autorizzazione dell'incaricato di seguire i lavori.
- Al termine dei lavori l'appaltatore deve:
 - > Informare l'incaricato di seguire i lavori sull'esito dell'intervento eseguito.
 - > Ripristinare la funzionalità dell'ambiente e/o della zona di intervento e/o dell'attrezzatura oggetto dell'intervento.
 - > Rimuovere i residui delle lavorazioni e allontanarli del reparto/servizio

4.2 Individuazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione

L'analisi sopra riportata ha condotto all'individuazione dei fattori di rischio che si riportano nella tabella sottostante in cui ad ogni singolo fattore di rischio sono associate le relative misure di prevenzione e protezione da adottare.

Fattore di rischio: **Agenti biologici**

Analisi del rischio

Per rischio biologico si intende la potenziale esposizione (per ingestione, contatto cutaneo e percutaneo, inalazione) ad agenti biologici (microorganismi, colture cellulari, ed endoparassiti umani) che potrebbero provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Al fine di poter garantire il più elevato livello di sicurezza per gli addetti, il rischio biologico si deve considerare potenzialmente presente in tutti i reparti e servizi dell'azienda dove possa avvenire una contaminazione accidentale direttamente mediante materiale infetto o potenzialmente infetto (es. sangue, feci, urine, ed altri agenti biologici) o indirettamente entrando in contatto con materiali, attrezzature, apparecchiature, strumentario, dispositivi medici, piani di lavoro, ecc.

Uno specifico rischio da contatto risulta presente nei seguenti settori: Malattie infettive, Pronto Soccorso, Blocco Operatorio, Centro trasfusionale, Laboratorio

Misure di prevenzione e protezione

Attenersi sempre alle disposizioni impartite dall'incaricato della committenza che segue i lavori ed alle indicazioni di limitazione di accesso ai locali del reparto.

L'accesso ai locali per i quali si individua un rischio specifico e/o che sono riconoscibili dal cartello segnalatore di rischio biologico, potrà avvenire solo dietro esplicita autorizzazione di un dirigente o un preposto di reparto che garantisce l'assenza di rischi di esposizione e/o l'adozione delle necessarie misure di tutela. In caso di ferita anche lieve con aghi o taglienti infetti o in caso di contaminazione attenersi alle seguenti disposizioni:

- recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale e segnalare l'accaduto;
 - rispettare le regole interne che scattano in tale caso e sottoporsi alla conseguente sorveglianza sanitaria.
- In caso di esposizione è necessario segnalare immediatamente l'evento al referente dell'Azienda
Non mangiare, bere, fumare negli ambienti di lavoro.

analisi, Anatomia patologica, Dialisi, Sala anatomica, Obitorio.

Una delle possibili fonti di agenti biologici a trasmissione ematica è rappresentato da eventuali contaminazioni di attrezzature o strumenti da parte di sangue o altri liquidi corporei potenzialmente infetti. In tutto il presidio ospedaliero esiste poi un rischio biologico generico da aerodispersione che assume caratteristiche specifiche nei reparti/servizi seguenti: Malattie infettive, Pneumologia, Pronto soccorso, Laboratorio analisi (settore microbiologia).

Fattore di rischio: Agenti chimici

Analisi del rischio

All'interno dell' A.S.L.BI vengono utilizzate sostanze chimiche pertinenti alle operazioni da effettuare. Si tratta in alcuni casi di prodotti infiammabili (disinfettanti), irritanti, corrosivi, nocivi e tossici. Essendo tali prodotti depositati in armadi, ed in genere utilizzati esclusivamente per la medicazione del paziente o per la pulizia dei locali, il rischio da esposizione per le persone esterne è assai remoto. Nell'ambito del presidio ospedaliero, le zone a rischio chimico maggiore a causa della presenza e della manipolazione quotidiana di sostanze chimiche pericolose (caustiche, irritanti, nocive, tossiche ed infiammabili) sono:

- laboratorio analisi
- anatomia patologica
- centro trasfusionale
- medicina nucleare
- dialisi
- settori endoscopici (ambulatori di gastroenterologia, otorinolaringoiatria, broncoscopia, uroendoscopia)
- farmacia
- officine (vernici, malte, colle, solventi).

Si segnala inoltre la presenza di:

- Azoto liquido presso gli ambulatori Piastra A del Presidio Ospedaliero, presso il Poliambulatorio di Cossato e Ponzone
- Ossigeno liquido presso i reparti di Malattie infettive - Pneumologia (DE2A) e Semintensiva-Nefrologia (DO4A) e presso gli ambulatori Piastra A del Presidio.

All'interno dell'ospedale vengono utilizzati gas medicinali distribuiti nei vari reparti tramite impianto centralizzato (O₂, Aria medica, CO₂), nei vari reparti sono presenti anche bombole di gas principalmente contenenti ossigeno.

Nel DHE al piano -1 (vicino al magazzino) è presente il deposito di liquidi infiammabili, mentre vicino all'isola tecnica è presente il deposito gas medicinali con le relative bombole di gas medicinale compresso in bombole (O₂, CO₂, N₂).

In determinate zone all'interno del presidio ospedaliero, vengono utilizzati farmaci antitumorali, prodotti cancerogeni e mutageni, la cui preparazione avviene centralmente in un apposito locale ubicato presso la farmacia ospedaliera (DHE P0) la cui somministrazione avviene presso i seguenti reparti (in

Misure di prevenzione e protezione

In caso di utilizzo di prodotti chimici relativi alla detergenza e sanificazione delle macchine erogatrici, bisogna utilizzarli adottando tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente.

Prevedere e predisporre tali attività negli orari in cui l'attività si riduce e la presenza di persone è minima. È necessario prestare la massima attenzione a non interferire con l'attività circostante che può determinare rischi in tal senso. Prima di intraprendere azioni che possono portare ad interferenze, riferirsi per informazioni al personale di reparto.

ordine di intensità di utilizzo):

- Day Hospital Medico (DE3D)
- Oncologia/Ematologia (DE2D)
- Ambulatorio di Urologia (instillazioni vescicali)
- Urologia (DO2A) (instillazioni vescicali)
- Sala piccoli interventi Oculistica (somministrazione di gocce di farmaco)

Una esposizione ai farmaci antiblastici per il personale non addetto alla preparazione o somministrazione potrebbe verificarsi in caso di:

- Spandimento accidentale
- Manutenzione alle cappe di aspirazione sotto cui ha luogo la preparazione
- Manutenzione o pulizia nei locali di preparazione e somministrazione; in particolare nella pulizia dei servizi igienici frequentati dai pazienti trattati sono necessarie idonee protezioni personali.

Si segnala inoltre l'utilizzo di gas anestetici presso il Blocco Operatorio durante gli interventi chirurgici.

In Anatomia Patologica è presente la formalina, prodotto classificato cancerogeno, la cui manipolazione avviene all'interno di apposite cappe di aspirazione; mentre nei reparti e ambulatori, presso il Blocco operatorio e il Blocco parto, dove vengono eseguite le biopsie, vengono utilizzati specifici contenitori di sicurezza.

Ogni situazione che può dare luogo ad un potenziale rischio di interferenza deve essere preventivamente segnalata ai fini di una immediata valutazione. E' inoltre da considerare l'eventuale rischio insorgente dall'interferenza con le lavorazioni effettuate da altre ditte appaltatrici.

Fattore di rischio: Aggressioni

Analisi del rischio

Una possibile esposizione al rischio di aggressioni verbali e, al limite, fisiche si può verificare nel rapporto con l'utenza in situazioni particolarmente delicate ovvero in caso di reazioni improvvise ed incontrollate da parte di taluni utenti

Misure di prevenzione e protezione

E' sempre necessario mantenere un comportamento controllato di fronte all'utenza; in caso di degenerazione della situazione fare intervenire le guardie giurate o le forze dell'ordine.

Fattore di rischio: Apparecchi di sollevamento

Analisi del rischio

Rischio introdotto durante l'utilizzo di impianti di sollevamento per ausiliare le operazioni di movimentazione delle macchine per la distribuzione di particolare peso e dimensioni e i prodotti di consumo con l'ausilio di traspallet manuali o carrelli su ruote. Per tali movimentazioni verranno quindi utilizzati gli ascensori montacarichi o in alternativa gli ascensori montalettighe presenti all'interno delle varie strutture. E' necessario pertanto richiamare i principi per un corretto utilizzo degli stessi con particolare riferimento alle portate di massimo carico prescritte e indicate in ogni impianto elevatore.

Misure di prevenzione e protezione

Durante l'uso degli impianti di sollevamento ai fini del trasporto di apparecchiature o prodotti di consumo non bisogna mai superare la portata massima dell'impianto indicata chiaramente sulla apposita targhetta posta sulla parete della cabina. Per tale motivo si raccomanda di utilizzare esclusivamente solo gli impianti montacarichi installati ad uso esclusivo degli addetti ai servizi logistici all'interno delle strutture sanitarie. Nelle fasi di ingresso ed uscita dalle cabine bisogna inoltre prestare la massima attenzione a:
- eventuali dislivelli ("scalini") che possono accidentalmente formarsi tra il piano della cabina ed il

piano di sbarco;

- non urtare con le attrezzature mobili (letti, barelle, carrelli) la porta, la cabina ed altre parti degli impianti di sollevamento per evitare incidenti e/o danni all'impianto e alle attrezzature.

Nel caso in cui un operatore dovesse restare bloccato all'interno della cabina di un impianto di sollevamento, è necessario che egli chiami i soccorsi attraverso l'apposito pulsante ed attenda con calma l'intervento.

Durante il trasporto di eventuale materiale pericoloso, all'interno di ascensori e dei montacarichi, è assolutamente vietata la presenza di personale non addetto ai lavori. Utilizzare solo gli ascensori indicati dal servizio responsabile dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso le operazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente. L'uso di tali apparecchiature presuppone la totale responsabilità della Ditta che lo utilizza, sia durante la guida di tali attrezzature che deve essere eseguita in maniera corretta.

Fattore di rischio: Attrezzature in pressione

Analisi del rischio

All'interno delle strutture sanitarie, in locali opportunamente segnalati, sono dislocate bombole in pressione contenenti gas medicali come ossigeno, aria medica, anidride carbonica. Tali bombole sono ancorate in carrelli adibiti al trasporto, a bordo di carrelli per emergenza sanitaria.

Misure di prevenzione e protezione

Nonostante le bombole siano depositate in aree dedicate o utilizzate in vari reparti/servizi dell'ASLBI, bisogna prestare la massima attenzione durante il passaggio con carrelli in tali aree onde evitare potenziali urti, con conseguenti rischi di schiacciamenti, traumi agli arti inferiori e in casi estremi, il rischio di esplosione e incendio.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Analisi del rischio

Benchè il rischio elettrico sia un rischio tipico dell'operatore manutentore che interviene su apparecchiature alimentate elettricamente, si può verificare un rischio di elettrocuzione per contatti diretti o indiretti durante le seguenti attività:

- in caso di utilizzo scorretto di attrezzature di lavoro alimentate elettricamente;
- durante la fase di allacciamento agli impianti elettrici esistenti nelle strutture
- durante la detersione e sanificazione dei distributori di bevande per guasti di natura elettrica (contatto indiretto per difetto di isolamento)

Misure di prevenzione e protezione

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale della Committenza incaricato di seguire i lavori, che coordinerà tutte le fasi di posizionamento e il conseguente allacciamento alla rete elettrica e di acqua potabile (se presente).
Al termine di ogni intervento tecnico sulle apparecchiature erogatrici è necessario che la stessa sia lasciata in condizioni di completa sicurezza soprattutto per quanto riguarda il rischio elettrico.
Se le condizioni non consentono di riattivare l'apparecchiatura in sicurezza, la stessa dovrà essere messa fuori servizio mediante un sistema che renda impossibile un'attivazione non autorizzata.
Tutto il personale addetto della ditta appaltatrice dovrà essere formato e informato a norma di legge per le attività che riguardano la manutenzione ordinaria di queste apparecchiature elettriche, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia. .

Fattore di rischio: Incendio

Analisi del rischio

L'incendio in strutture sanitarie è un evento particolarmente catastrofico ed il rischio è in parte

Misure di prevenzione e protezione

La prevenzione rappresenta l'arma più efficace per controllare il rischio incendio. A tale scopo si elencano

dovuto alla presenza di persone estranee all'organizzazione che non conoscono a fondo gli stabili.

Gli interventi tecnici in generale possono rappresentare una possibile sorgente di innesco localizzato di incendio o comunque l'introduzione di quantità anche rilevanti di materiale combustibile (imballi in plastica o cartone)

L'incendio in strutture sanitarie è un evento decisamente catastrofico ed il rischio è in parte dovuto alla presenza di persone estranee all'organizzazione aziendale che non conoscono a fondo gli stabili.

alcune elementari prescrizioni:

- Osservare scrupolosamente i divieti di fumare ed usare fiamme libere presenti in Azienda.
 - Se fosse necessario procedere all'utilizzo di saldatrici elettriche o a fiamma adottare le necessarie precauzioni ed a lavoro ultimato accertarsi che non vi siano principi di incendio ed effettuare successivi controlli periodici.
 - Non utilizzare prodotti infiammabili.
 - Non rimuovere o danneggiare i mezzi di estinzione incendi (estintori, idranti).
 - Predisporre idonei mezzi di estinzione incendi in prossimità di luoghi con attività a rischio di incendio (es. saldature)
 - Effettuare la pulizia giornaliera del posto di lavoro. La mancanza di ordine e di pulizia dei locali favorisce il propagarsi dell'incendio.
 - Evitare accumulo di materiale combustibile in prossimità delle macchine.
 - Evitare accumulo di materiale combustibile in aree non frequentate (cantine, solai).
- Come è noto, molti incendi hanno origine dall'impianto elettrico. E' dunque necessario:
- Non danneggiare i cavi e le apparecchiature elettriche
 - Prestare particolare attenzione nell'uso di attrezzature elettriche portatili :
- non utilizzare attrezzature danneggiate.
- Comunicare tempestivamente irregolarità di funzionamento degli impianti elettrici.
 - Non effettuare interventi di modifica degli impianti elettrici se non espressamente autorizzati e in possesso di abilitazione.
 - Non ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche.
 - Non ostruire il passaggio lungo le vie di esodo o ostacolare l'apertura o la chiusura delle porte antincendio.
- Verrà consegnata ampia documentazione informativa sul piano di emergenza e sulle istruzioni comportamentali in caso di evacuazione che dovrà essere presa in visione dal ogni lavoratore della Ditta che opererà all'interno del nuovo presidio ospedaliero.
- Sono presenti le planimetrie dei vari reparti riportanti le indicazioni sulle vie di esodo e uscite di sicurezza.
- Sono disponibili all'interno della struttura estintori portatili o carrellati.

Fattore di rischio: Interfacciamento con impianti tecnologici

Analisi del rischio

E' previsto l'allacciamento agli impianti elettrici o idrici aziendali per il funzionamento delle apparecchiature fornite.

L'interferenza in tal caso può derivare da uno scorretto interfacciamento con l'impianto esistente (amperaggio della presa, surriscaldamento della macchina o degli accessori di collegamento, ecc.)

Misure di prevenzione e protezione

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale tecnico dell'ASL BI incaricato di seguire i lavori, che indicherà le modalità corrette per l'allacciamento elettrico e idrico agli impianti esistenti. Si ricorda che per l'allacciamento di alimentazione elettrica è vietato l'utilizzo di prese multiple lineari (ciabatte o triple) o di spine di riduzione di ogni tipo.

Fattore di rischio: Interferenza con impianti tecnologici

Analisi del rischio

Misure di prevenzione e protezione

Il rischio di interferenza con impianti tecnologici è relativo alle seguenti situazioni ipotizzabili:

- Interferenza con interruttori o altri componenti impiantistici dei servizi che sono in funzione all'interno del locale interessato dai lavori
- Interferenza con apparecchiature elettriche (quadro elettrico e linee in tensione) presenti nel locale.

Una ulteriore situazione in cui può nascere un rischio di interferenza con impianti tecnologici è determinata da urti contro canaline o altri componenti di impianti durante le operazioni di movimentazione dell'apparecchiatura ai fini della sua introduzione nell'area di posizionamento.

Prestare la massima attenzione a non interferire con tubazioni varie (impianto elettrico, idrico, distribuzione ossigeno, ecc...) visibili e non, presenti nella zona di lavoro: riferirsi sempre al personale della Committenza prima di effettuare qualsiasi intervento al fine di poter coordinare l'intervento di altro personale qualificato.

Fattore di rischio: Investimento da parte di attrezzature in movimento

Analisi del rischio

Nelle strutture sanitarie dell'ASLBI la movimentazione di materiale avviene tramite attrezzature su ruote (transpallet, carrelli vari) mentre la movimentazione delle persone avviene con l'ausilio di letti, barelle o carrozzine. Tali movimentazioni nelle parti comuni parti comuni potrebbe esporre i lavoratori dell'appaltatore al rischio di reciproco investimento durante le attività di reintegro dei prodotti contenuti nelle macchine di distribuzione. Anche le aree esterne di tutte le strutture dell'ASL BI presentano questo rischio di interferenza, per il passaggio contemporaneo di automezzi.

Misure di prevenzione e protezione

Nelle zone esterne dove è previsto il passaggio di carrelli, di mezzi motorizzati, di autoveicoli e di persone, si raccomanda di prestare tutta la necessaria attenzione. L'area di scarico indicata dalla committenza per lo scarico delle macchine e della merce, dovrà sempre essere perimetrata e opportunamente segnalata

All'interno delle strutture sanitarie dell'ASLBI, la conduzione manuale di carrelli per il trasporto di merci e materiali dovrà sempre avvenire con la massima cautela al fine di evitare investimenti di dipendenti, pazienti o visitatori.

Prestare la massima attenzione in concomitanza del passaggio di persone e al trasporto di materiali su particolari superfici di scorrimento che potrebbero essere bagnate, non uniformi o non raccordate alla perfezione. Attenersi alla segnaletica di sicurezza, ove prevista (portata di carico, altezza, larghezza, ecc...). Attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale, caricare e scaricare materiali e merci nelle zone appositamente individuate.

Fattore di rischio: Limitazione delle vie di transito e fuga

Analisi del rischio

La movimentazione dei materiali può causare interferenza con le vie di passaggio interne ed esterne. Pertanto durante l'esecuzione dei lavori è possibile che siano ristrette o chiuse le vie di fuga o di esodo (scale e corridoi) nelle zone interessate dalla movimentazione o stazionamento temporaneo dei materiali.

I passaggi, le vie di transito e le uscite di sicurezza devono sempre essere mantenute libere da ogni tipo di ostacolo.

Misure di prevenzione e protezione

In caso di chiusura parziale o totale delle vie di fuga o di esodo dovrà essere disposta una segnaletica supplementare e non definitiva che indicherà le vie di fuga e/o l'uscita di sicurezza alternative opportunamente individuate prima dell'inizio dei lavori.

Le aree di lavoro, per evitare il verificarsi di infortuni, devono essere mantenute in condizioni di ordine ed organizzate in modo razionale; merci, attrezzi, imballi, o altro non devono creare intralcio al passaggio.

Le vie di esodo non devono essere intralciate da ostacoli che ne riducano in modo sensibile il passaggio o che costituiscano impedimento anormale del flusso delle persone in caso di emergenza.

Fattore di rischio: Movimentazione carichi*Analisi del rischio*

Le operazioni di carico e scarico delle apparecchiature e dei prodotti consumabili presuppone la movimentazione di oggetti di peso rilevante e spesso instabili.

Detta movimentazione dovrà avvenire in piena sicurezza onde evitare rischi di investimento di persone o danni materiali alle infrastrutture dell'ASLBI.

Misure di prevenzione e protezione

Si raccomanda l'utilizzo di idonee attrezzature e la stabilizzazione dei carichi durante le operazioni di movimentazione con l'eventuale perimetrazione delle aree di scarico e interdizione al passaggio nelle vicinanze di persone estranee alle attività in corso.

Per la movimentazione interna ai locali del Presidio Ospedaliero di Ponderano si raccomanda l'utilizzo dei MONTACARICHI a disposizione per evitare il contatto ravvicinato con utenza e personale sanitario in transito

Fattore di rischio: Radiazioni ionizzanti*Analisi del rischio*

All'interno della struttura sanitaria sono in uso apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni ionizzanti nei seguenti reparti/servizi del presidio ospedaliero:

- Radiologia diagnostica
- Blocco Operatorio
- Pronto Soccorso
- Medicina nucleare
- T.A.C.

- Radioterapia con acceleratore lineare

Sono inoltre in uso apparecchiature portatili utilizzabili esclusivamente da personale addetto.

Le aree a rischio di potenziale esposizione, denominate zone controllate e sorvegliate, sono indicate da apposita cartellonistica che riporta il simbolo del rischio radiologico.

Misure di prevenzione e protezione

In linea generale, E' FATTO DIVIETO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO DI ACCEDERE ALLE ZONE CLASSIFICATE A RISCHIO identificate da apposita cartellonistica di avvertimento.

Se, per l'espletamento del servizio, al personale della ditta appaltatrice è richiesto l'accesso in locali classificati ai fini del rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti come zone sorvegliate o controllate, ciò potrà avvenire solo dietro esplicita autorizzazione di un dirigente o un preposto di reparto che garantisce l'assenza di rischi di esposizione.

Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta al dirigente responsabile della struttura aziendale interessata ed all'Esperto Qualificato presso il Servizio di Fisica Sanitaria.

Fattore di rischio: Radiazioni non ionizzanti e campi elettromagnetici*Analisi del rischio*

All'interno della struttura sanitaria sono installate apparecchiature e sostanze emettenti radiazioni non ionizzanti e/o campi elettromagnetici di varia natura nei seguenti reparti/servizi:

- Reparto di oculistica, c/o ospedale (laser)
- Blocco Operatorio, c/o ospedale (laser, elettrobisturi, sterilizzatrice al plasma)
- Servizio di Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), c/o ospedale.

I valori di intensità di campo magnetico misurati nel servizio di RMN sono disponibili presso l'Esperto Responsabile della Sicurezza (c/o Fisica Sanitaria) o presso il SPP.

Misure di prevenzione e protezione

L'accesso alle aree dove sono in uso apparecchiature che emettono radiazioni non ionizzanti è soggetta ad autorizzazione da parte del dirigente o del preposto dell'area.

Il personale che dovrà accedere al servizio di RMN dovrà essere informato e formato sui rischi relativi e dovrà conseguire una specifica idoneità da parte del proprio medico competente. In ogni caso, l'accesso al servizio di RMN è possibile solo dietro autorizzazione da parte del responsabile del servizio e dopo aver depositato, nell'apposito armadio all'ingresso, tutti gli oggetti metallici (soprattutto quelli ferromagnetici) non necessari all'attività (ad es. orologi) nonché carte di credito, tessere magnetiche ecc. E' inoltre necessario attenersi rigorosamente alle istruzioni impartite da parte dei dirigenti e preposti del servizio.

Fattore di rischio: Scivolamento e caduta*Analisi del rischio**Misure di prevenzione e protezione*

Il rischio di scivolamento e caduta è presente durante l'esecuzione di attività svolte su superfici di calpestio rese sdruciolevoli da agenti atmosferici o scivolose per la presenza di umidità o acqua superficiale dopo il lavaggio di pavimenti o a seguito di spandimenti accidentali.

Sono anche presenti aree interne ed esterne che possono avere:

- superfici calpestabili non uniformi;
- presenza di ostacoli lungo il percorso.

Inoltre un generico rischio di caduta è dovuto alla presenza di scale.

Adottare tutte le precauzioni che la normativa vigente prevede (segnaletica di avvertimento, D.P.I. e procedure di sicurezza specifiche)

Attenersi alla segnaletica di sicurezza adottata per la segnalazione di pavimenti bagnati.

Adottare le usuali misure di prevenzione contro il rischio di caduta e scivolamento (ad es. calzature antinfortunistiche)

Fattore di rischio: Taglio e puntura da attrezzature di lavoro

Analisi del rischio

Il rischio di interferenza può essere individuato in due situazioni distinte:

- abbandono accidentale di materiale tagliente (es. chiodi, vetri, ecc..) nelle aree di lavoro;
- possibile presenza di presidi sanitari potenzialmente contaminati (es. aghi) accidentalmente abbandonati nelle aree di lavoro (vedere "Rischio Biologico").

Misure di prevenzione e protezione

Prestare la massima attenzione durante le operazioni da svolgere, adottando tutte le misure di prevenzione e protezione indicate dalla normativa vigente.

4.3 Individuazione delle misure di verifica e controllo

E' previsto che l'incaricato ASL BI di seguire i lavori provvederà ad effettuare controlli durante l'esecuzione degli stessi, al fine di verificare il rispetto di quanto concordato da entrambe le parti.

Tra gli elementi oggetto dell'azione di controllo si richiama in particolare la pronta individuazione di lavorazioni non previste al momento della stesura di questo documento e che possono introdurre ulteriori rischi di interferenza; in tali situazioni, prima di dar corso all'intervento, si dovrà procedere a integrare il presente documento.

Qualora non venissero rispettate le indicazioni e le misure di tutela individuate, si provvederà a formali contestazioni a norma di contratto.

4.4 Individuazione dei costi delle misure per la riduzione dei rischi di interferenza

L'importo dei costi delle misure di prevenzione e protezione necessarie per la riduzione dei rischi di interferenza nell'ambito del presente appalto è stato valutato in:

TOTALE COSTI PER MISURE DI INTERFERENZA: 192,50 [€/anno]

ALLEGATO 1

*Specifiche minime per la formulazione di contratto d'appalto o contratto d'opera
ai sensi del D.L.vo 81/2008, art. 26*

CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO

Le presenti "condizioni generali d'appalto" costituiscono parte integrante del contratto di appalto.

1 L'azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro; dichiara di essere stata debitamente informata dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare; dichiara che tali rischi sono stati portati a conoscenza dei propri dipendenti ai sensi del D.L.vo 81/2008.

2 L'azienda appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori elencati nel contratto in costante e totale osservanza delle norme di legge (nessuna esclusa, comprese quelle emanate in corso di vigenza del contratto), per la prevenzione infortuni e per l'igiene sul lavoro sia per quanto riguarda la regolarità dei propri mezzi di lavoro, sia per quanto riguarda il comportamento dei propri dipendenti.

Si impegna inoltre ad osservare scrupolosamente tutte le leggi, i regolamenti e le circolari ministeriali vigenti che contengono disposizioni e norme relative alla prevenzione incendi, nonché le disposizioni interne emesse dall'azienda committente il lavoro.

3 L'azienda appaltatrice si impegna ad adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

I lavori, le opere, gli impianti, oggetto dell'appalto, devono essere sempre eseguiti a regola d'arte in base alle norme di legge vigenti nel particolare settore in cui è stipulato l'appalto (ad esempio DM 37/2008 sulla sicurezza degli impianti).

4 L'azienda appaltatrice si impegna altresì a consegnare contestualmente alla presente controfirmata ogni necessaria informazione in ordine ai propri rischi specifici al fine di garantire l'osservanza delle misure di cooperazione e coordinamento previste dall'art. 26 del sopramenzionato decreto. Per la realizzazione delle medesime si impegna a collaborare con il committente, ove necessario, e comunque quando da noi richiesto, per la stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 anche partecipando a riunioni di coordinamento.

5 L'azienda appaltatrice si impegna altresì ad osservare, durante l'esecuzione dell'appalto, sia all'interno della nostra azienda sia eventualmente per lavori fatti all'esterno, tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente, statali e regionali, con particolare riferimento all'inquinamento delle acque, all'inquinamento dell'aria e allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi e non pericolosi.

6 L'azienda appaltatrice si assume l'obbligo del rispetto del Titolo IV del D.L.vo 81/2008 ove applicabile, nonché della costante sorveglianza dei propri dipendenti a mezzo di un suo tecnico responsabile che abbia l'autorità di esercitarla nel modo più completo. Provvederà inoltre, per ogni contratto, a comunicare all'azienda committente il nominativo di questo responsabile di cantiere e/o di altre figure che verranno successivamente designate dall'azienda appaltatrice al fine di **garantire la costante attività di direzione e di sorveglianza** delle maestranze dell'impresa appaltatrice.

7 L'azienda appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori contemplati dal presente appalto mediante lavoratori con i quali sia stato costituito regolare rapporto di lavoro nel pieno rispetto delle leggi e norme vigenti.

8 L'azienda appaltatrice si impegna altresì a presentare tutta la necessaria documentazione ai fini di garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 ed in particolare:

- Certificato di iscrizione alla CCIAA
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione allo specifico appalto

ed ogni altra documentazione eventualmente richiesta da altri provvedimenti normativi.

9 Per tutto quanto precede, l'azienda appaltatrice si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti (nella interpretazione più estensiva del disposto dell'art. 2049 del Codice Civile) quando si dovessero verificare danni a persone o cose appartenenti all'azienda committente od a terzi che reclamassero risarcimento di danni causati dai dipendenti dell'azienda appaltatrice.

Anche per quanto sopra esposto, l'azienda appaltatrice si assume l'onere di tutte le necessarie coperture assicurative fornendo copia delle relative polizze prima dell'inizio dei lavori.

10 L'azienda committente non è responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni, eventualmente subiti o ad altri procurati, dal personale dell'azienda appaltatrice.

**Per l'IMPRESA
(timbro e firma)**

.....

ALLEGATO 2

RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELLA VS. AZIENDA E DEI RISCHI INDOTTI PRESSO L'A.S.L. BI DI BIELLA

Le presenti dichiarazioni costituiscono parte integrante del contratto di appalto.

Il sottoscritto: _____

In qualità di: _____

Della Ditta: _____

al fine di ottemperare agli obblighi del D.L.vo 81/2008 art. 26, fornisce le seguenti informazioni (le informazioni richieste potranno essere fornite compilando il presente modulo e/o allegando idonea documentazione):

1. Estremi di iscrizione alla Camera di Commercio (allegare certificato);

2. Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

3. Nominativo di un referente della ditta a cui rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni (fornire anche un recapito telefonico/e-mail)

4. Eventuale partecipazione di altre Ditte o lavoratori autonomi durante l'esecuzione dell'appalto:

5. Tipo e caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto:

(specificando se e quando, è previsto una riunione/sopralluogo preliminare di coordinamento).

6. Numero medio giornaliero degli operatori previsti per l'esecuzione dei lavori:

7. Informazioni dettagliate :

- sui rischi di interferenza indotti dal Vs.personale durante l'esecuzione dei lavori

- sulle attrezzature di lavoro che si intendono utilizzare

- sugli eventuali agenti chimici che si intendono utilizzare (allegando le relative schede di sicurezza)

- sulle misure di prevenzione e protezione, sia tecniche che organizzative, che si intendono adottare

8. Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire (formazione del personale incaricato dei lavori, elenco dei lavori simili effettuati in precedenza, ecc.)

**Per l'IMPRESA
(timbro e firma)**

.....

Autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali

(D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 1, lett. a)

Io sottoscritto/a :

In qualità di :

della Ditta:

DICHIARO

- Di accettare le condizioni generali di appalto (vedi allegato 1)
- Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 (comma 1, lettera a, punto 2) del D.lgs. 81/2008, che la Ditta:

è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per l'esecuzione dell'appalto di interesse.

Timbro e firma

.....

(Allegare anche fotocopia di un documento di identità)

Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, relativi alla tutela del trattamento dei dati personali, per operatori economici che partecipano a procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere.

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – *General Data Protection Regulation*, è destinata agli operatori economici (persone fisiche o soggetti che operano in nome e per conto di persone giuridiche) che partecipano alle procedure per l'affidamento di servizi, forniture, lavori e opere dell'*Azienda Sanitaria Locale di Biella* (in seguito "ASL di Biella").

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l'*ASL di Biella*, con sede in *Via dei Ponderanesi, 2 – 13875, Ponderano*, tel.: **015-15151**, fax: **015-15153545**, PEC: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it, sito internet: www.aslbi.piemonte.it, P.I./Cod. Fisc.: **01810260024**.

2. Responsabile della protezione dati (RPD o DPO)

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare del trattamento è **SLALOM CONSULTING s.r.l.**, contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@slalomsrl.it.

3. Tipologia dei dati raccolti

Nell'ambito della procedura di gara per la conclusione di contratti di fornitura di lavori, beni e servizi, l'*ASL di Biella* tratta i dati personali presenti nella domanda di partecipazione o contenuti nei documenti acquisiti da altre pubbliche amministrazioni in ottemperanza agli adempimenti di Legge e, in particolare:

- **I dati personali comuni** (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità, dati di contatto, informazioni inerenti il nucleo familiare) e **giudiziari** (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale) **del Titolare dell'impresa partecipante o del/i soggetto/i munito/i dei poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;**
- ove previsto dalla Legge, **i dati personali comuni** (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità) e **giudiziari dei soci e del direttore tecnico dell'impresa partecipante** (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale);
- **i dati personali comuni** (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità) e **giudiziari dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando** (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale).

4. Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla gestione della procedura (ivi compresa la pubblicazione della graduatoria e dei verbali di gara) e, pertanto, a:

- valutare i requisiti di ammissibilità alla procedura con riferimento alla situazione giuridica, alla capacità economica, finanziaria e tecnica dell'impresa e agli ulteriori adempimenti richiesti dalla normativa applicabile in materia di settore;
- verificare l'assenza di cause ostative alla partecipazione;
- consentire all'impresa di prendere parte alle varie fasi dell'iter di selezione.

5. Base giuridica del trattamento

Le basi giuridiche che giustificano il trattamento sono:

- **art. 6, par. 1, lett. c) GDPR**, adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
- **art. 6, par. 1 lett. e) GDPR**, esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
- **art. 9, par. 1, lett. g) GDPR**, sussistenza di motivi di interesse pubblico rilevante [...];

6. Modalità di trattamento

I dati personali sono trattati per le finalità esposte, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione ed esattezza dei dati di cui all'art 5 del GDPR in forma cartacea ed automatizzata. La disponibilità, la gestione, l'accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall'adozione di misure tecniche ed organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.

7. Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 risulta necessario. La mancata comunicazione degli stessi pregiudica, pertanto, la partecipazione dell'operatore economico alla procedura di selezione e l'ammissione dello stesso alle successive fasi.

8. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali sono utilizzati e comunicati in modo adeguato e corretto a soggetti destinatari interni e/o esterni all'organizzazione del Titolare. A tal fine, nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità previste, il Titolare potrebbe comunicare i dati personali a:

- personale debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare che agisce sotto l'autorità del medesimo e nel rispetto del segreto d'ufficio;
- persone fisiche e/o giuridiche, quali Responsabili al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 29 GDPR che trattano dati per conto del Titolare, in rapporto contrattuale o convenzionale con il medesimo idoneamente designati e selezionati, altresì, per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali, ciascuno nei limiti della propria professione e delle funzioni

assegnate;

- organismi di controllo, organi della pubblica amministrazione ed enti o autorità che agiscono nella loro qualità di Titolari autonomi del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di Legge o di ordini delle autorità (componenti della commissione esaminatrice);
- altre autorità pubbliche nel rispetto del Diritto dell'unione e/o dello Stato membro;
- autorità di pubblica sicurezza e autorità giudiziaria, nei limiti necessari per svolgere il loro compito istituzionale e/o di interesse pubblico (le suddette autorità nell'ambito di specifica indagine, conformemente al diritto dell'Unione o degli stati membri non sono considerate destinatarie).

I dati personali non sono soggetti a diffusione (intendendosi come tale il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), fatta salva la pubblicazione on-line nella sezione "Amministrazione Trasparente", prevista dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa.

9. Trasferimento dei dati personali

I dati personali non sono trasferiti in paesi extra-UE. Tuttavia, in caso di un eventuale futuro trasferimento, il trattamento avverrà nel rispetto della normativa, ovvero, secondo una delle modalità consentite dalla Legge vigente, quali:

- trasferimento verso Paesi che offrono garanzie di protezione adeguate;
- adozione di Clausole contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea;
- adozione di Norme vincolanti d'impresa autorizzate dall'Autorità Garante;
- selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA).

10. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità perseguite o per qualsiasi altra legittima finalità collegata, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5 del GDPR, comma 1, lett. e), nonché degli obblighi di Legge cui è tenuto il Titolare.

11. Diritti dell'interessato

I partecipanti alla procedura di gara hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti:

- l'accesso ai dati personali *ex art. 15 GDPR, diritto di accesso*;
- la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione di quelli incompleti *ex art. 16 GDPR, diritto di rettifica*;
- la cancellazione dei dati personali *ex art. 17 GDPR, diritto alla cancellazione o diritto all'oblio*;
- la limitazione del trattamento dei dati *ex art. 18 GDPR, diritto di limitazione di trattamento*;
- la comunicazione dei dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico *ex art. 20 GDPR, diritto alla portabilità dei dati*;
- la possibilità di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali *ex art. 21 GDPR, diritto di opposizione*.

Per l'esercizio dei diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità:

- raccomandata A/R all'indirizzo: **Via dei Ponderanesi, 2 – 13875, Ponderano**;
- PEC: **ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it**.

In particolare, i diritti sono esercitabili specificando l'oggetto della richiesta, il diritto che si intende esercitare ed allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.

12. Proposizione di reclamo e segnalazione al Garante

L'interessato, ricorrendone i presupposti ha, altresì, il diritto di:

- proporre **reclamo** all'Autorità di controllo dello stato di residenza (*ex art. 77 Reg. n. 679/2016*), secondo le procedure previste dall'art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018;
- rivolgere una **segnalazione** all'Autorità di controllo *ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018*.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



LETTERA DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679

L'Azienda Sanitaria BI di Biella, con sede in Via dei Ponderanesi, n. 2 – 13875 Ponderano, Tel. 015-15151 Fax. 015-15153545, www.aslbi.piemonte.it P.I./Cod. Fisc. 01810260024, in persona del Direttore Generale/Legale rappresentante pro tempore in qualità di

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- VISTO il Regolamento UE 2016/679: “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”, di seguito GDPR;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii.;

preso atto che:

1. L'art. 4 comma 8 del suddetto Regolamento definisce il Responsabile come: *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"*.
2. L'art. 28 del suddetto Regolamento stabilisce che:
 - a. comma 1) *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*.
 - b. comma 3) *"I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"*.

- VISTO il contratto/la convenzione principale stipulato _____ riguardante il servizio di _____

RICORRE

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento di dati personali riferibili al contratto principale alla società/ente _____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, scelto altresì per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali.

La società/Ente _____ con sede legale in _____, n. ____ - _____, cap _____ (____), Tel.: _____ - _____, fax: _____, e-mail: _____, P.E.C.: _____ è pertanto designato Responsabile del trattamento di dati personali, secondo quanto specificato di seguito.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento autorizza il Responsabile a trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 e secondo quanto disciplinato all'interno del presente atto, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Contratto Principale e descritti nell'*Allegato 1* (descrivere il servizio reso) e dalle disposizioni legislative vigenti in materia di settore (eventualmente riportare estremi della Normativa propria del settore di riferimento del servizio reso). Il presente atto definisce gli obblighi delle Parti in materia di tutela dei dati personali e si applica a tutte le attività di cui al Contratto Principale in relazione alle quali dipendenti della Società _____, collaboratori o terze parti incaricate da essa trattino dati degli interessati per conto del Titolare del Trattamento.

NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI E CATEGORIE DI INTERESSATI

L'ambito e la natura del trattamento autorizzato nonché le finalità del trattamento, le tipologie di dati personali da trattare e le categorie di soggetti interessati coinvolti, nonché tutti gli altri aspetti connessi al trattamento sono disciplinate dallo specifico Contratto e sono riassunte nell'*Allegato 1*.

DOVERI E DIRITTI

Il Titolare del trattamento ha l'obbligo di adempiere a quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679 e di assicurare che il trattamento di dati personali svolto, direttamente o per suo conto dai Responsabili del trattamento nominati, rispetti i principi sanciti.

Il Titolare del trattamento ha il diritto di vincolare il trattamento dei dati personali svolto dal Responsabile a specifiche istruzioni che lo stesso è tenuto a rispettare.

Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto al rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, anche per i propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a garantire l'utilizzo dei dati stessi esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento e nel contratto sottoscritto tra le parti.

Il Responsabile si impegna ad adottare le misure richieste dall'art. 32 del GDPR, come descritto di seguito e meglio specificate nell'*Allegato 2*.

Il Responsabile risponde direttamente in caso di eventuali violazioni derivanti da una sua condotta illecita o scorretta o in contrasto con i principi del Regolamento o le istruzioni impartite dal Titolare. A tale scopo, il Responsabile deve collaborare con il Titolare ed assisterlo nei casi in cui l'interessato eserciti i propri diritti, elencati nel Regolamento, adottando opportune misure organizzative e tecniche, nonché nei casi di evento di "data breach" o di necessaria valutazione d'impatto.

Il Responsabile, inoltre, si impegna a mantenere indenne il Titolare del trattamento per qualsiasi sanzione, richiesta e/o danno o spesa, che possano derivare da un mancato rispetto di un obbligo del Regolamento Europeo



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali allo stesso imputabile, ivi compresi eventuali risarcimenti danni avanzati dai soggetti Interessati, fatto salvo il caso in cui il mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali sia imputabile al Titolare del trattamento ed il Responsabile abbia agito in fede ai requisiti contrattuali.

SICUREZZA DEL TRATTAMENTO

Per i trattamenti operati all'interno della propria organizzazione, il Responsabile, prestatore di servizi, deve garantire l'adozione di un sistema di misure di sicurezza informatico ed organizzativo, indicato dal Titolare, in quanto ritenuto adeguato rispetto ai trattamenti da effettuare ed ai livelli di rischio presenti secondo i principi espressi all'art. 32 del Regolamento. A tal fine, il Responsabile, in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi derivanti, in particolare, dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati, si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative descritte negli allegati alla presente lettera.

COMPROVA DELLA CONFORMITA'

Il Responsabile del Trattamento è tenuto a dimostrare il rispetto dei principi espressi dal Regolamento durante lo svolgimento delle attività di trattamento, nonché il rispetto degli obblighi imposti dal Titolare mediante tal atto e nel contratto in essere tra le parti, inclusa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate.

Il Responsabile, se richiesto o necessario, mette a disposizione le informazioni e la documentazione atta a dimostrare tale conformità, oltre a collaborare in caso di attività di verifica dell'adempimento delle presenti disposizioni svolta da parte del Titolare o dell'Autorità di controllo preposta.

A tal riguardo il Responsabile:

- consente l'accesso alla propria sede o a qualsiasi altro locale ove si svolgono le attività di trattamento dei dati;
- garantisce la possibilità di intervistare i soggetti autorizzati al trattamento;
- permette l'accesso ai sistemi informativi e strumenti informatici ove avvengono le operazioni di trattamento.

Le fasi suddette, laddove attivate, saranno organizzate dal Titolare trattamento attraverso un processo di audit condotto nel rispetto della normativa UNI EN ISO 19011:2012 contenente Linee guida per audit di sistemi di gestione.

NOTIFICA DI VIOLAZIONE

Il Responsabile ha l'obbligo di informare il Titolare nel caso in cui si verifichi una violazione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro e non oltre 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



In tal modo il Titolare, opportunamente avvertito, avrà il tempo necessario per notificare la violazione all'autorità di controllo e, ove necessario, agli Interessati.

Il Responsabile, al momento della dichiarazione di violazione, dovrà fornire le seguenti informazioni in merito:

- alla natura della violazione dei dati personali, alle categorie e al numero approssimativo dei soggetti interessati coinvolti;
- alle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- alle misure adottate o che intende adottare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e, eventualmente, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del Regolamento Europeo specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del Trattamento.

In ogni caso la responsabilità penale per eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela, resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo degli stessi sia imputabile.

Si fa rinvio all'art. 82 del Regolamento (Ue) 2016/679, che dispone relativamente alla responsabilità del Titolare o del Responsabile del trattamento e al diritto al risarcimento per il danno materiale o immateriale cagionato per effetto di una violazione.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

- Il Responsabile del Trattamento si impegna ad impartire per iscritto, ai propri collaboratori autorizzati al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.
- I dati personali devono essere trattati sotto la esclusiva e diretta responsabilità del Responsabile del Trattamento mediante le attività e le relative procedure descritte nel documento allegato, coordinandosi, se necessario, con il Titolare per l'individuazione e l'applicazione delle necessarie misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza, integrità e disponibilità dei suddetti dati.
- Il Responsabile del Trattamento collabora con il Titolare affinché quest'ultimo possa fornire informazioni e riconoscere i diritti agli interessati, ove applicabili, così come previsto dal Regolamento 2016/679.
- I dati devono essere trattati solo per l'erogazione dei servizi espressi all'interno del contratto e/o secondo quanto stabilito in altri atti documentabili, tra cui la presente lettera e i suoi allegati. Non è consentito effettuare ulteriori trattamenti che possano differire da tali finalità, salvo che non sia espressamente richiesto dal Titolare del trattamento o derivi da obblighi di legge.
- Il Responsabile del trattamento non deve comunicare a terzi o diffondere i dati personali dei soggetti Interessati, se non previa autorizzazione del Titolare del trattamento.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



- Il Responsabile a tenuto ad adottare tutte le misure adeguate al trattamento, indicate dal Titolare e richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento.
- È onere del Responsabile informare tempestivamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, si configuri un rischio derivante dal trattamento di dati per la gestione dei servizi affidati o ad essi conseguenti oppure quando un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
- Il Responsabile deve redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30, comma 2 del GDPR.
- I dati non devono essere conservati per un periodo superiore a quello necessario per le finalità del trattamento, indicato dal Titolare del trattamento o da specifiche normative di settore ove applicabili.
- Il Responsabile, per l'esecuzione di specifiche attività, può avvalersi di sub-responsabili al trattamento, previa autorizzazione scritta del Titolare. I Sub-Responsabili del trattamento sono autorizzati a trattare dati personali degli interessati esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti dal Responsabile ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. I Sub-Responsabili dovranno a loro volta garantire misure tecniche ed organizzative adeguate, atte a soddisfare gli obblighi di protezione dei dati. Il Responsabile dovrà fornire al Titolare l'elenco aggiornato di tutti i sub-responsabili di cui si avvale.
- ove applicabile, il Responsabile si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dal D. Lgs 82/2005 e norme AGID e delle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- ove applicabile, il Responsabile si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dal "Piano Aziendale misure di sicurezza ICT (AGID) - Prescrizioni per fornitori";
- se il Responsabile esercita funzioni di Amministratore di sistema ai sensi del Provvedimento del Garante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008 e ss.mm.ii.", deve essere compilato e sottoscritto il modello "Amministratore di sistema".

Il Responsabile, per l'esecuzione di specifiche attività, può avvalersi di sub-responsabili al trattamento, previa autorizzazione scritta del Titolare. I Sub-Responsabili del trattamento sono autorizzati a trattare dati personali degli interessati esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti dal Responsabile ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. I Sub-Responsabili dovranno a loro volta garantire misure tecniche ed organizzative adeguate, atte a soddisfare gli obblighi di protezione dei dati. Il Responsabile dovrà fornire al Titolare l'elenco aggiornato di tutti i sub-responsabili di cui si avvale.

L'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un'organizzazione internazionale è ammesso solo se conforme agli articoli 44 e seguenti del Reg. UE 2016/679: qualora



A.S.L. BI

*Azienda Sanitaria Locale
di Biella*



questa attività dovesse essere messa in atto, dovranno essere garantite da parte della società _____, misure tecniche e organizzative adeguate al fine di proteggere i diritti dei terzi interessati, l'esistenza di meccanismi di trasferimento tracciati e la documentazione delle opportune misure di sicurezza messe in atto.

Eventuali ulteriori allegati alla presente Nomina, valgono esclusivamente per le parti non in contrasto con quanto dichiarato nella presente.

TERMINE DELLA PRESTAZIONE

La presente designazione avrà la medesima durata del Contratto principale. Qualora lo stesso atto venisse meno o perdesse efficacia e comunque per qualsiasi altro motivo, anche la presente nomina si intenderà automaticamente risolta, senza bisogno di comunicazioni o revoche ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati qui considerati.

Alla conclusione del servizio oggetto dell'accordo, la presente nomina si intenderà revocata e il Responsabile dovrà consegnare al Titolare, come espressamente richiesto, gli archivi informatici e cartacei contenenti i dati personali oggetto della presente lettera.

Il Responsabile dovrà altresì impegnarsi a cancellare dai propri sistemi elettronici e a distruggere dagli archivi cartacei tutti i dati personali di proprietà del Titolare, salvo nei casi in cui ciò non sia consentito da specifici obblighi di legge, normative, regolamenti e contratti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali e in aderenza alla specifica materia di riferimento.

Una copia del presente atto di nomina è restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

Data

Il Titolare del Trattamento

Data

Il Responsabile del trattamento



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

Allegato 1

PARTE I - SERVIZI


I servizi svolti dalla Società _____ ai sensi del Contratto Principale sono:

a) _____;

b) _____

PARTE II – DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI

Descrizione del trattamento	Operazioni effettuate (con o senza l'ausilio di processi automatizzati) sui dati personali	Finalità del trattamento	Durata del trattamento	Dati personali trattati	Categorie di interessati
	<input type="checkbox"/> Raccolta <input type="checkbox"/> Registrazione <input type="checkbox"/> Organizzazione <input type="checkbox"/> Strutturazione <input type="checkbox"/> Conservazione <input type="checkbox"/> Adattamento o Modifica <input type="checkbox"/> Estrazione <input type="checkbox"/> Consultazione <input type="checkbox"/> Uso <input type="checkbox"/> Comunicazione <input type="checkbox"/> Diffusione <input type="checkbox"/> Raffronto/Interconnessione <input type="checkbox"/> Cancellazione <input type="checkbox"/> Distruzione			<input type="checkbox"/> Dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, C.F, etc.) <input type="checkbox"/> Dati di contatto (email, cellulare, indirizzo, etc.) <input type="checkbox"/> Dati relativi allo stato di salute <input type="checkbox"/> Dati genetici <input type="checkbox"/> Dati biometrici <input type="checkbox"/> Dati Giudiziari <input type="checkbox"/> Altro _____	<input type="checkbox"/> Pazienti <input type="checkbox"/> Utenti <input type="checkbox"/> Lavoratori <input type="checkbox"/> Altro _____
	<input type="checkbox"/> Raccolta <input type="checkbox"/> Registrazione <input type="checkbox"/> Organizzazione <input type="checkbox"/> Strutturazione <input type="checkbox"/> Conservazione <input type="checkbox"/> Adattamento o Modifica <input type="checkbox"/> Estrazione <input type="checkbox"/> Consultazione <input type="checkbox"/> Uso <input type="checkbox"/> Comunicazione <input type="checkbox"/> Diffusione <input type="checkbox"/> Raffronto/Interconnessione <input type="checkbox"/> Cancellazione <input type="checkbox"/> Distruzione			<input type="checkbox"/> Dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, C.F, etc.) <input type="checkbox"/> Dati di contatto (email, cellulare, indirizzo, etc.) <input type="checkbox"/> Dati relativi allo stato di salute <input type="checkbox"/> Dati genetici <input type="checkbox"/> Dati biometrici <input type="checkbox"/> Dati Giudiziari <input type="checkbox"/> Altro _____	<input type="checkbox"/> Pazienti <input type="checkbox"/> Utenti <input type="checkbox"/> Lavoratori <input type="checkbox"/> Altro _____

*Allegato 2 - MTO***MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE**

Si riportano di seguito i principali requisiti di sicurezza delle informazioni e delle relative misure di sicurezza

Area tematica	Requisiti
Password	Il Responsabile del trattamento manterrà le policy per password sicure per tutti i sistemi che trattano i dati per conto del Titolare del trattamento.
Antivirus	Il Responsabile del trattamento manterrà un sistema antivirus e definizioni dei virus sempre aggiornati su tutti i sistemi che trattano i dati per conto del Titolare del trattamento.
Hardening* della rete e del firewall * l'insieme di operazioni specifiche di configurazione di un dato sistema informatico che mirano a minimizzare l'impatto di possibili attacchi informatici che sfruttano vulnerabilità dello stesso, migliorandone pertanto la sicurezza complessiva.	Il Responsabile del trattamento dei dati manterrà e implementerà gli standard di hardening della rete e del firewall per tutte le reti che trattano i dati per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento fornirà questi standard di hardening al Titolare del trattamento, su richiesta.
Designazione delle Persone Autorizzate al Trattamento	Il Responsabile del trattamento dei dati adotterà adeguate misure di sicurezza organizzativa volte ad individuare e designare le persone autorizzate a trattamento. Sarà cura del Responsabile fornire agli addetti idonee istruzioni sul corretto trattamento dei dati personali e sulle misure attuate.
Consapevolezza della sicurezza delle informazioni	Il Responsabile del trattamento dei dati manterrà un programma di formazione sulla consapevolezza della sicurezza delle informazioni a garanzia che tutti gli addetti che trattano i dati per conto del Titolare del trattamento siano a conoscenza delle loro responsabilità in materia di sicurezza delle informazioni. Il Responsabile del trattamento manterrà un registro della formazione dei dipendenti/lavoratori. Il Responsabile del trattamento fornirà il registro della formazione al Titolare del trattamento, su richiesta.
Backup	Il Responsabile del trattamento garantirà l'adozione di opportune policy di backup e predisporrà il relativo piano. In particolare, è richiesto il rispetto delle seguenti misure "minime": <ul style="list-style-type: none">• Numero di backup giornalieri dei dati non inferiore a due;• Verificare l'esito della procedura di Backup almeno con una cadenza giornaliera. Se si utilizzano software specifici per la pianificazione ed esecuzione di backup prevedere, se possibile, l'invio di e-mail di notifica (sia in caso positivo che negativo) anche al Responsabile della sicurezza IT;• Effettuare una volta al mese un test sulla procedura di ripristino dei dati.
Sub-Responsabili	Il Responsabile del trattamento che volesse affidarsi ad altri responsabili per l'esecuzione di attività di trattamento eseguite per conto del Titolare dovrà inoltrare formale richiesta di autorizzazione. La richiesta dovrà essere corredata da tutti gli elementi utili per una valutazione, anche in termini di garanzie adeguate e di misure adatte per la protezione delle informazioni trattate.



MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

IL FORNITORE DEVE DESCRIVERE LE MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ATTIVATE PER GRANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI

IL TESTO INSERITO È DI ESEMPIO E DEVE ESSERE CONTESTUALIZZATO SULLA BASE DEL SERVIZIO OFFERTO

Archiviazione dei dati presente su sistema Xxxxxx e su storage dedicato per archiviazione immagini di radiologia.

Archiviazione legale delle immagini su sistemi attualmente presenti presso la struttura ospedaliera.

1. Riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi

a. Controllo degli accessi al sistema

Il sistema informativo aziendale prevede una procedura di autenticazione sulla base di una politica di autorizzazione strutturata su più livelli con assegnazione di password personalizzate, soggette a modifica periodica, screen saver automatici protetti da password in caso di inattività, antivirus aggiornati periodicamente e regolarmente.

b. Controllo degli accessi ai dati

Gli accessi ai dati personali di cui dispone la Società sono limitati, in virtù dei principi di minimizzazione e necessità, con la previsione di una politica di autorizzazioni strutturata su più livelli (ruolo, mansione, etc.).

c. Controllo della trasmissione dei dati

I dati personali conservati sono comunicati principalmente attraverso strumenti elettronici (mail, PEC) protetti da reti chiuse e procedure di cifratura dei dati, con livelli di sicurezza proporzionati alla categoria di dati trasmessi. Qualora abbia luogo un trasporto fisico, sono attuate procedure di tracciamento, nonché di prevenzione di eventuali accessi non autorizzati ai dati o perdita dei dati stessi.

2. Disponibilità e accesso ai dati personali nell'eventualità di un incidente

I dati sono archiviati su storage locale e su sistema di "conservazione a norma del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al D.lgs. n. 82/2005".

3. Procedure di backup, etc.

Procedura di backup full iniziale e giornaliera del database.

4. Procedure di controllo per garantire la sicurezza dei trattamenti

Backup del database con controllo consistenza del bckp automatico.

5. Misure del personale

Il personale autorizzato all'accesso ai dati personali è adeguatamente formato al fine di garantire un trattamento conforme alla normativa privacy vigente ed aderente alle istruzioni del cliente.



MODALITÀ TECNICHE DI UTILIZZO

Data pubblicazione: **17 gennaio 2025**

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1. OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.2. VERSIONI	3
2. SINTEL	3
3. GUIDE E MANUALI.....	5
4. DOTAZIONE INFORMATICA	6
5. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC).....	6
6. REGISTRAZIONE AI SERVIZI DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.....	7
6.1. REGISTRAZIONE A SINTEL	8
6.2. DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DEI DATI DELLA REGISTRAZIONE.....	9
6.3. REGISTRAZIONE A SINTEL PER LIBERI PROFESSIONISTI.....	9
6.4. REGISTRAZIONE A SINTEL PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA.....	9
6.5. REGISTRAZIONE A SINTEL PER GLI OPERATORI ECONOMICI STRANIERI.....	10
7. FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI	10
7.1. FIRMA DIGITALE	11
7.2. MARCATURA TEMPORALE	11
8. COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA	12
9. PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA.....	12
9.1. DOCUMENTO D'OFFERTA	13
9.2. DIMENSIONI MASSIME DEI FILE CARICATI (UPLOAD)	14
9.3. HASH.....	14
10. CONTATTI.....	15

1. Introduzione

1.1. Obiettivo e campo di applicazione

Il presente documento ha l'obiettivo di descrivere le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia, Sintel, con particolare riferimento alla partecipazione alle procedure di gara, oltre a definire il quadro normativo rilevante. Se non diversamente stabilito nella lex specialis delle singole procedure di gara, il presente documento è da considerarsi parte integrante della documentazione di ogni procedura gestita in Sintel.

Al fine di inviare un'offerta in modo completo e tempestivo, evitando i rischi connessi agli aspetti tecnico-procedurali, si raccomanda gli operatori economici di:

- leggere attentamente i successivi capitoli prima di avviare l'operatività in Sintel;
- eseguire tutte le attività necessarie per la registrazione, l'iscrizione a EFT e l'invio dell'offerta descritte nei successivi capitoli, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte (visualizzabile nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura in Sintel);

1.2. Versioni

Versione Piattaforma e-Procurement utilizzata per la stesura del manuale: R5.57.3.4

Versione IdPC utilizzata per la stesura del manuale: 24.0.02

2. SINTEL

La Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione (L. 296/2006), ha messo a disposizione di tutti gli Enti di Pubblica Amministrazione abilitati la piattaforma telematica di e-procurement Sintel. Le procedure di gara gestite con Sintel sono condotte mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi:

- del D.Lgs. 50/2016 c.d. "Nuovo Codice Appalti" in virtù dell'adeguamento della piattaforma a tale nuova normativa. Tale adeguamento avverrà con modalità progressive e nelle tempistiche necessarie al rilascio tecnico degli interventi sulla piattaforma SINTEL (gli interventi operati sono indicati sul portale istituzionale di ARIA S.p.A.);
- D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (ART. 1, C. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico".

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento di Sintel assicurano il rispetto delle norme sopra richiamate, nonché delle disposizioni relative alle firme digitali ed alla marcatura temporale:

- Direttiva 1999/93/CE, "Relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche", così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti applicativi;

- D.P.C.M. 30 marzo 2009, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici”;
- D.P.C.M. 22 Febbraio 2013, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche, avanzate, qualificate e digitali”.

La piattaforma Sintel assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce l’attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la piattaforma:

- è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta in Sintel;
- si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo di Sintel è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati sulla piattaforma Sintel e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate in Sintel e fanno piena prova nei confronti degli utenti, Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall’articolo 43 del D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.

Le operazioni effettuate su Sintel sono riferite ai concorrenti sulla base delle chiavi di accesso rilasciate ai concorrenti ai sensi degli articolo 1, comma 1, lettera b), e 8 del D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. I concorrenti, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate su Sintel.

L’Azienda Regionale per l’Innovazione e per gli Acquisti S.p.A. (in seguito “ARIA S.p.A.”) è “Gestore del sistema”, e, tra l’altro, ha il compito di: (i) gestire i servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento di Sintel; (ii) curare tutti gli adempimenti inerenti le procedure di registrazione e l’utilizzo di Sintel; (iii) controllare i principali parametri di funzionamento di Sintel stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003 “Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali” e ss.mm.ii, il Gestore del sistema cura l’adozione di tutte le misure previste dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. medesimo ed è, altresì, incaricato della conservazione delle registrazioni del sistema e della documentazione di gara ai sensi dell’Art.16, comma 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530.

La documentazione di gara viene archiviata da ARIA S.p.A. in qualità di Gestore del sistema, ma la conservazione della stessa è demandata ed è di responsabilità della stazione appaltante, ai sensi dell’Art.16, comma 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530. Il Gestore del sistema è, inoltre, responsabile della sicurezza informativa, logica e fisica di Sintel stesso e riveste il ruolo di responsabile della sicurezza e del trattamento dei dati ai sensi della disciplina che regola la materia, nonché dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. 196/2003 “Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali” e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali.

La piattaforma è costituita da complesse infrastrutture tecnologiche, quali sistemi di trasmissione ed elaborazione dati ed è stata realizzata sulla base dei migliori standard tecnologici e procedurali ad oggi presenti nello stato della tecnica. In ogni caso, non si possono escludere anomalie o malfunzionamenti di Sintel: in tale caso, la stazione appaltante si riserva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la regolarità della procedura, ivi compresa la sospensione e la non aggiudicazione della stessa.

In ogni caso, i concorrenti esonerano la stazione appaltante e ARIA S.p.A., anche in qualità di Gestore del sistema, da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi di Sintel, fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla legge; infatti, salvo il caso di dolo o colpa grave, ARIA S.p.A. non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente di Sintel, e i terzi a causa o, comunque, in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento di Sintel.

I concorrenti sono consapevoli del fatto che qualsivoglia loro intervento avente come fine e/o effetto quello di turbare, alterare, sospendere o impedire indebitamente il normale funzionamento di Sintel, oltre a comportare le eventuali responsabilità civili e penali previste dalla legge, può determinare la revoca della registrazione a Sintel, di cui oltre, l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara e/o, comunque, l'esclusione dalla medesima.

ARIA S.p.A. si riserva di segnalare qualsiasi fatto rilevante all'Autorità Giudiziaria e/o all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per gli opportuni provvedimenti di competenza. I concorrenti si impegnano a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante ed ARIA S.p.A., anche nella sua qualità di Gestore del sistema, risarcendo qualunque costo, danno, pregiudizio ed onere (ivi comprese le spese legali) che dovesse essere sofferto da questi ultimi a causa di un utilizzo scorretto o improprio di Sintel e, comunque, a causa di qualsiasi violazione della normativa vigente e della disciplina della presente procedura.

Con l'utilizzo di Sintel i concorrenti e la stazione appaltante esonerano ARIA S.p.A. da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. Ove possibile ARIA S.p.A. comunicherà anticipatamente agli utenti registrati a Sintel gli interventi di manutenzione su Sintel. Gli utenti di Sintel, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso a Sintel utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

3. Guide e manuali

L'uso della piattaforma Sintel è disciplinato, oltre che dal presente documento, dai "manuali", e dalla D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'e-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (Art. 1, c. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico".

Questi documenti sono scaricabili dal sito www.ariaspa.it ([Home > Bandi e Convenzioni > E-procurement > Strumenti di Supporto > Guide e manuali](#)).

Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui ai manuali e la documentazione di gara, prevale quanto disposto da quest'ultima.

4. Dotazione informatica

Al fine di poter partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve essere dotato della necessaria strumentazione tecnica ed informatica (software ed hardware) dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet, di una firma elettronica qualificata – o digitale – in corso di validità rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS), ovvero, in Italia, i certificatori qualificati per la fornitura di servizi fiduciari qualificati ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD – Codice di Amministrazione Digitale).

L'accesso alla piattaforma Sintel è possibile utilizzando un sistema dotato dei seguenti requisiti minimi:

- dimensioni dello schermo 15 pollici e risoluzione minima 1280x720;
- accesso Internet con una velocità di 1 Mb/sec;
- supporto alla cifratura TLS-1.2.

Per la navigazione i seguenti browser risultano essere compatibili con la piattaforma Sintel e con il Negozio Elettronico in tutte le rispettive funzionalità:

- Microsoft Edge;
- Mozilla Firefox 10 e superiori;
- Google Chrome.

E' possibile l'utilizzo di browser diversi da quelli elencati, per i quali non è garantita l'effettiva compatibilità con la piattaforma. Per un utilizzo ottimale si raccomanda comunque l'impiego di Mozilla Firefox 10 e superiori.

ATTENZIONE: Si ricorda che ai fini dell'espletamento di tutti i passaggi relativi alle procedure di gara è necessario dotarsi di programmi per l'apposizione e la lettura della firma digitale, quali Dike e Digital Sign. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware e del software restano ad esclusivo carico degli utenti finali della piattaforma Sintel.

NOTA: Se si intende utilizzare il sistema di autenticazione SPID (Sistema Pubblico di Identità) è necessario avere a disposizione un cellulare per poter ricevere il codice "usa e getta" da utilizzare come password temporanea.

Se si intende utilizzare invece il sistema di autenticazione con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è necessario avere a disposizione il PIN associato alla carta.

Se si intende utilizzare il sistema di autenticazione Carta d'Identità Elettronica (CIE) è necessario avere a disposizione il PIN associato alla carta e un cellulare abilitato con NFC per leggere la carta e ricevere il codice OTP da usare come password temporanea.

5. Posta elettronica certificata (PEC)

La piattaforma Sintel comunica con gli utenti registrati attraverso Posta Elettronica Certificata (di seguito "PEC") per tutte le comunicazioni afferenti alle procedure di gara inviate direttamente dalla casella di posta Sintel.

Si ricorda che l'Art. 16 del D.L. 185/2008, "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" introduce per gli operatori economici l'obbligo di dotarsi

di una casella PEC, da dichiarare alla propria Camera di Commercio; tale obbligo è ribadito dal D.L. 18 Ottobre 2012, n. 179, in merito alle modalità di comunicazione con la Pubblica Amministrazione.

Pertanto, in sede di registrazione (v. successivo paragrafo 6.1 Registrazione a SINTEL), tutte le imprese devono obbligatoriamente indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) commerciale acquistata da un gestore autorizzato.

Il dominio GOV.IT è relativo al servizio di posta elettronica certificata fornito dal Governo Italiano per permettere ai cittadini di dialogare con le Pubbliche Amministrazioni. Tuttavia tali caselle PEC non possono essere utilizzate per inviare comunicazioni ad altri cittadini, Enti o associazioni. Si consiglia pertanto di inserire nel proprio profilo utente in piattaforma Sintel un indirizzo PEC differente.

6. Registrazione ai servizi dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.

Attraverso il sito www.ariaspa.it (Home >> e-Procurement >> Registrazione) è possibile accedere al form di registrazione che consente ad Enti pubblici ed operatori economici di usufruire dei servizi messi a disposizione da ARIA S.p.A., tra i quali la piattaforma Sintel. Prima della registrazione è però necessario autenticarsi attraverso uno dei sistemi di autenticazione proposti di seguito:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

La prima registrazione con credenziali SPID prevede 4 step:

1. Nella sezione «Autenticazione con LA TUA IDENTITA' DIGITALE "PASSWORD UNICA"» cliccare su «Entra con SPID»;
2. Selezionare l'ID provider, inserire le credenziali SPID e confermare;
3. Selezionare il pulsante «NUOVA REGISTRAZIONE»;
4. Compilare le pagine del percorso di registrazione ai servizi di ARIA S.p.A..

Username e Password (IdPC -Identity Provider del Cittadino)

La registrazione prevede 2 step:

1. Nella sezione "Autenticazione con username e password" cliccare su "Entra con ID e password" e successivamente su "Registrazione a IDPC". Inserisci i dati richiesti e riceverai le credenziali di accesso direttamente nella casella di posta indicata.
2. Registrazione ad ARIA: Una volta ottenute le credenziali, ritorna nella pagina di accesso e completa il processo di registrazione (richiederà pochi minuti).

NOTA: L'effettivo recapito delle comunicazioni inviate dalla casella PEO di IdPC dipende dalle seguenti tipologie di caselle destinatarie utilizzate e indicate dall'utenza in fase di registrazione:

PEC: il canale di comunicazione funziona a condizione che la casella di posta PEC del destinatario sia configurata in modo da poter ricevere messaggi di posta ordinaria;

PEO: il canale di comunicazione funziona senza garanzie per il mittente che il messaggio sia stato effettivamente recapitato;

CEC PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino): il canale di comunicazione NON funziona poiché le caselle CEC PAC sono a circuito chiuso, dedicate alle relazioni con la Pubblica Amministrazione che le ha rilasciate all'utenza.

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione utilizzando la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La prima registrazione con CRS/CNS prevede 3 step:

1. Nella sezione «Autenticazione con CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI» cliccare su «Entra con CNS»
2. Autenticarsi con CNS (è necessario aver installato il Software CRS, aver inserito la Smartcard nel lettore e conoscere il relativo codice PIN)
3. Compilare le pagine del percorso di registrazione ai servizi di ARIA.

CIE (Carta d'Identità Elettronica)

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione utilizzando la Carta d'Identità Elettronica (CIE).

La prima registrazione con CIE prevede i seguenti step:

1. Nella sezione «Accedi con la tua identità digitale» cliccare su «Entra con CIE»
2. «Entra con CIE» consente ai cittadini in possesso di una CIE di autenticarsi ai servizi online abilitati con diverse modalità:
 - «Desktop» – l'accesso al servizio avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di Smartcard contactless per la lettura della CIE (è necessario installare prima il «Software CIE», posare la Smartcard sul lettore contactless e conoscere il relativo codice PIN).
 - «Desktop con smartphone» – l'accesso al servizio avviene da computer e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente utilizza il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app «Cie ID» (è necessario scansionare il QR code mostrato dal browser usando lo smartphone, conoscere il codice PIN della CIE che dovrà essere posata sullo smartphone per generare il codice OTP).
3. Compilare le pagine del percorso di registrazione ai servizi di ARIA.

6.1. Registrazione a SINTEL

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei «Manuali», accedendo al [portale di ARIA S.p.A.](#), nell'apposita sezione «Registrazione».

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all'operatore economico che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del

rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso a mezzo della quale verrà identificato da Sintel.

Le chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate con cura. Gli utenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza, a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o comunque cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, ai sensi dell'Art. 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530.

L'operatore economico ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno di Sintel all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno di Sintel si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore economico registrato.

6.2. Documento riepilogativo dei dati della registrazione

Al termine del processo di registrazione, l'operatore economico deve firmare digitalmente il documento riepilogativo dei dati della registrazione (in formato .pdf).

È necessario cliccare su "Scarica .pdf", selezionare il percorso di salvataggio senza modificare il nome del file generato da Sintel. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e non altri programmi (Adobe Reader, Word, etc).

In generale, si raccomanda di non eseguire le seguenti operazioni: 1) effettuare il salvataggio in locale utilizzando "salva con nome" o "salva una copia"; 2) rinominare il file, neppure dopo averlo firmato; 3) qualsiasi operazione che possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale. Una volta correttamente firmato, il file deve essere nuovamente caricato (upload) nel modulo di registrazione.

6.3. Registrazione a SINTEL per Liberi Professionisti

La registrazione ai servizi ARIA S.p.A. è possibile per tutti gli operatori economici, compresi i liberi professionisti operanti nell'ambito delle professioni regolamentate e non regolamentate, gli studi associati e altre società di professionisti.

Per queste tipologie di operatori economici, nel form di registrazione ai servizi e-procurement ARIA non è richiesto obbligatoriamente l'inserimento della partita IVA.

6.4. Registrazione a SINTEL per la partecipazione in forma aggregata

- a) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di aggregazione: consorzio stabile, rete di imprese, è necessario effettuare una nuova registrazione ad-hoc ai servizi e-procurement di ARIA S.p.A., selezionando attraverso il menu a tendina “Tipo di società” la voce appropriata.
- b) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di aggregazione: raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio costituendo o altra forma finalizzata alla partecipazione ad una specifica procedura di scelta del contraente, è sufficiente la registrazione a Sintel della capogruppo / mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. Si precisa che al momento di accedere all’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara d’interesse, prima di avviare il percorso guidato “Invia offerta”, è necessario utilizzare l’apposita funzionalità “Partecipazione in forma aggregata”, disponibile attraverso il menu di sinistra. Una volta creata la forma di partecipazione attraverso questa funzionalità, sarà possibile procedere all’invio dell’offerta, selezionando la forma di partecipazione.

6.5. Registrazione a SINTEL per gli Operatori Economici stranieri

La partecipazione alle procedure gestite attraverso la piattaforma Sintel è possibile anche per tutti i fornitori stranieri, sia che essi abbiano una sede operativa in Italia o meno. Il requisito è quello di munirsi di firma elettronica qualificata – o digitale – in corso di validità rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS), ovvero, in Italia, i certificatori qualificati per la fornitura di servizi fiduciari qualificati ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD – Codice di Amministrazione Digitale). La firma digitale dovrà inoltre essere conforme a quanto esplicitato nel paragrafo 7.1 - FIRMA DIGITALE del presente documento.

Il form di registrazione ai servizi e-procurement ARIA è disponibile in lingua inglese. Per approfondimenti circa le particolarità di questo tipo di registrazione, è possibile contattare il call center al numero +39-02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana).

7. Forma e sottoscrizione dei documenti

Ogni documento relativo ad una procedura di gara Sintel deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dall’operatore economico nell’ambito della presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico con la firma digitale, nonché marcato temporalmente (se previsto dalla documentazione di gara).

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dell’operatore economico verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale e marcata temporalmente. Per l’elenco dei certificatori accreditati e per maggiori informazioni sulla firma digitale, la marca temporale e la Posta Elettronica Certificata si può fare riferimento al sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it.

La stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla procedura.

Qualora sia richiesto da Sintel ovvero qualora l'operatore economico preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati – salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

7.1. Firma digitale

In conformità alla normativa nazionale di riferimento, Sintel supporta firme digitali generate nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES. Questa tipologia di firma digitale è distinguibile dall'estensione del file che viene generato dopo l'apposizione della firma (.p7m).

Si precisa che Sintel accetta anche firme digitali di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature).

Le firme digitali gestite sono di tipo attached. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di firma digitale risiedono all'interno in un unico file.

Nel caso di apposizione di firme multiple, Sintel gestisce firme in modalità “parallela” e in modalità “nidificata”.

Si precisa inoltre, che ai fini della sottoscrizione della documentazione di gara e dei documenti componenti le offerte, non è valida la Firma Elettronica (firma “debole”).

7.2. Marcatura temporale

La Marcatura Temporale è il risultato della procedura con cui si attribuisce ad uno o più documenti informatici un riferimento temporale opponibile ai terzi. Tale riferimento è richiesto dal legislatore (articoli 20 e 21 D.Lgs n. 82/2005 e articolo 37 del D.P.C.M. 30 marzo 2009 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici”), al fine di garantire la validità della firma digitale nel tempo e la conseguente opponibilità a terzi della medesima, a tutela dell'operatore economico.

È possibile marcare temporalmente i documenti utilizzando un kit per la firma digitale. I software di firma forniti, sia per la smart card che per il token usb, permettono di apporre firme digitali e marche temporali (che devono essere acquistate da una Certification Authority), anche attraverso un'unica operazione.

Sintel gestisce esclusivamente marcature temporali di tipo “attached”: il documento originario oggetto di marcatura temporale e la marca temporale devono quindi risiedere all'interno di un unico file, aggiungendo al nome del file firmato digitalmente l'estensione *.tsd.

Infine, si evidenzia che il Gestore del sistema, al fine di garantire opponibilità ai terzi della traccia delle operazioni svolte e dei file presenti in piattaforma provvede ad apporre firma digitale e marcatura temporale a tutti i log di Sintel.

ATTENZIONE: Se non richiesta obbligatoriamente dalla stazione appaltante nella documentazione di gara, per gli operatori economici è comunque possibile decidere di apporre la marcatura temporale sui documenti componenti la propria offerta, in questo caso la marcatura temporale costituisce ulteriore garanzia di opponibilità ai terzi dei documenti digitali, in qualsiasi momento successivo alla produzione degli stessi.

8. Comunicazioni della Procedura

Salvo diversamente indicato nella documentazione di gara, tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura, avverranno di regola per via telematica, attraverso l'apposita funzionalità di Sintel denominata "Comunicazioni procedura", disponibile per l'operatore economico nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara.

L'operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell'ambito di Sintel l'apposita area riservata ad accesso sicuro "Comunicazioni procedura" e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del profilo utente).

A tale fine, l'operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità "Comunicazioni procedura" all'interno di Sintel. Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel da Enti pubblici ed operatori economici, sono inviate anche all'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione.

Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell'Art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate dalle registrazioni di sistema (log).

In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti appartenenti all'impresa mandataria.

9. Predisposizione ed invio dell'offerta

La predisposizione e l'invio dell'offerta avviene esclusivamente mediante l'apposita funzionalità "Invia" disponibile al termine della procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone l'offerta (percorso guidato "Invia Offerta").

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel e procedere con la conferma e successivo invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione all'operatore economico del corretto invio dell'offerta.

E' possibile per l'operatore economico sottomettere una nuova offerta (entro i termini per la presentazione delle offerte), tale nuova offerta annulla e sostituisce la precedente, che entra nello stato "sostituita" e non potrà essere quindi più consultata.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte correttamente inviate non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sintel, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte della stazione appaltante.

Tutta la documentazione allegata e le informazioni inserite in Sintel componenti l'offerta inviata dall'operatore economico sono mantenute segrete, riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici.

Sintel garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l'inalterabilità della stessa. In caso di RTI o Consorzio Ordinario l'offerta presentata determina la responsabilità solidale nei confronti dall'Amministrazione nonché nei confronti dei fornitori o dei subappaltatori (se concesso il subappalto).

ATTENZIONE: Si ricorda che la sessione di operatività della piattaforma Sintel consente un periodo di inattività pari al massimo a due ore consecutive. Pertanto se la sessione dovesse scadere senza che l'offerta sia stata inviata o salvata, le informazioni inserite nel percorso "Invia offerta" andranno perdute e dovranno dunque essere prodotte nuovamente in una successiva sessione in Sintel (ivi incluso il "documento d'offerta" di cui al successivo paragrafo 0). È sempre possibile completare un'offerta in un momento successivo rispetto a quando si è iniziata la compilazione, in questo caso è necessario utilizzare la funzionalità "Salva".

9.1. Documento d'offerta

Al quarto step del percorso guidato "Invio offerta", l'operatore economico deve firmare digitalmente il "Documento d'offerta" (in formato .pdf).

Il documento d'offerta rappresenta un elemento essenziale dell'offerta, in quanto è l'unico documento in cui vengono sottoscritte tutte le dichiarazioni rese "a video", i dati tecnici sui file allegati (hash, dimensione, formato) e i valori dell'offerta economica. Pertanto, con la sottoscrizione del documento d'offerta l'operatore economico assume la paternità dell'offerta inserita in Sintel e si assume la responsabilità sulla verifica dell'integrità e leggibilità di tutti gli elementi della stessa.

È necessario cliccare su "Scarica .pdf", selezionare il percorso di salvataggio, senza modificare il nome del file generato da Sintel. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e non altri programmi (Adobe Reader, Word, etc).

In generale, si raccomanda di non eseguire le seguenti operazioni: 1) effettuare il salvataggio in locale utilizzando "salva con nome" o "salva una copia"; 2) rinominare il file, neppure dopo averlo firmato; 3) eseguire qualsiasi operazione che possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale. Una volta correttamente firmato (vedi par. 7.1), il file deve essere nuovamente caricato (upload) in piattaforma.

ATTENZIONE: Si precisa che qualora un operatore economico voglia completare l'invio dell'offerta in un momento successivo rispetto all'avvio del percorso guidato deve necessariamente utilizzare la funzionalità "SALVA" per memorizzare i dati dell'offerta. Si precisa inoltre che cliccando una qualsiasi funzionalità "esterna" rispetto al percorso guidato "Invia Offerta", oppure chiudendo il browser internet senza effettuare il salvataggio, tutti i dati non saranno memorizzati e sarà quindi necessario procedere all'invio di una nuova offerta, ivi inclusa la generazione di un nuovo "DOCUMENTO D'OFFERTA".

9.2. Dimensioni massime dei file caricati (UpLoad)

In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono “caricati” in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi.

In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 150 Mbyte (200 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici).

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

9.3. Hash

Si definisce hash una funzione matematica capace di produrre una stringa (sequenza di caratteri) di lunghezza fissa partendo da qualunque file o testo. Ogni modifica del file o del testo produrrà una diversa stringa in uscita, cui si assegnerà un nuovo codice hash completamente differente dal precedente.

Esempi di algoritmo di hash sono l'MD5 o lo SHA. Sintel calcolerà il codice hash usando algoritmo MD5 codificato in Base64 e lo assegnerà in modo univoco all'ultimo file caricato dai concorrenti in ogni campo del percorso guidato “Invia Offerta”.



I concorrenti potranno verificare i codici hash dei file caricati, consultando il documento d'offerta generato al quarto step del percorso guidato “Invia Offerta” che dovrà essere scaricato dall'operatore economico sul proprio terminale come descritto nel precedente paragrafo 0

Documento d'offerta e quindi sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante. Tale firma rappresenta un'ulteriore comprova della correttezza ed autenticità dei file allegati.

Grazie al confronto dei codici hash sarà, ad esempio possibile, verificare che i file scaricati dalla stazione appaltante in fase di valutazione delle offerte ricevute, corrispondano esattamente a quelli inseriti in Sintel dall'operatore economico.

10. Contatti

Per ricevere supporto tecnico ed operativo sui servizi di e-Procurement, i canali a disposizione sono i seguenti:

	<p>EMAIL:</p> <p>supportoacquistipa@ariaspa.it</p> <p>per richieste di supporto tecnico e/o informativo sui servizi ARIA: piattaforma Sintel e Negozio Elettronico, altri strumenti di e-procurement, iniziative di gara in corso e convenzioni attive</p>
	<p>NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana)</p> <p>I nostri operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi</p>

Allegato A - Domanda di partecipazione (nel caso di partecipazione a lotti diversi in più forme occorre presentare tante domande quante sono le diverse forme di partecipazione)

(da presentare in bollo nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72)¹

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445

Denominazione Operatore economico	
Tipologia societaria	
Partita IVA/Codice fiscale	
Forma di partecipazione alla procedura	
Lotto/i a cui si partecipa	

Il/La sottoscritto/a ²

nella sua qualifica di:

- Legale Rappresentante
- Institore
- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)
- Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)

Chiede di partecipare in qualità di:

¹ L'imposta di bollo è assolta secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 22/E con riferimento alle note e agli altri documenti richiamati dall'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonché agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto.

² Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/institore

- dell'Operatore singolo,
- dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice.
- dei consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice,
- della Mandataria /Capofila nel caso di RTI o consorzi ordinari costituiti
- di tutte le imprese raggruppate in un RTI nel caso di RTI ancora da costituire
- di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara nel caso di un consorzio ordinario ancora da costituire
- dell'impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività giuridica;
- delle imprese retiste che partecipano alla gara nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.
- del Gruppo Europeo Interesse Economico

- operatore singolo
- raggruppamento temporaneo (*indicare se costituito o costituendo*) formato da: (indicare i ruoli ricoperti)
- Consorzio stabile
- Consorzio tra società cooperative
- Consorzio tra imprese artigiane
- Consorzio ordinario (*indicare se costituito o costituendo*)
- Rete dotata di organo comune
- Rete sprovvista di organo comune o con organo comune privo di rappresentanza
- GEIE
- altro (*indicare altre, eventuali forme di partecipazione previste dalla normativa speciale di settore*)

consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia.

(*Compilare soltanto i campi di interesse*)

1. Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse

(*Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi*)

In caso di raggruppamenti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) del Codice e consorzi ordinari

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice

- **DICHIARA** che il consorzio concorre con le seguenti consorziate esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziate esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziate appartenenti al consorzio esecutore):

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Sede

--	--	--

- *(in alternativa solo per i consorzi stabili)* **DICHIARA** che il consorzio stabile concorre in proprio;

(Solo per i Consorzi Stabili)

- **DICHIARA** che il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato *(compilare solo se di interesse)*:

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Requisito e relativa misura

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) del Codice o GEIE non ancora costituiti)

Dichiarazioni da rendere da parte di ciascun componente del RTI/consorzio ordinario:

- **DICHIARA** che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a *(indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo)*;
- **SI IMPEGNA**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- **DICHIARA** di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che è ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- **DICHIARA** di partecipare in più di una forma, *<indicare quali>* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- **DICHIARA** di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria al concorrente *<indicare il nominativo>*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

▪ **DICHIARA:**

- di concorrere per le seguenti imprese:

.....

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza privo di soggettività giuridica)

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore

- *(dichiarazione da rendere solo dall'organo comune):* che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di ... al n. ... partita I.V.A. n. ... oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di ... al n. ...

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

(in caso di Rete costituenda, dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete):

▪ **DICHIARA**

- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ...
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

2. Dichiarazioni in caso di avvalimento *(da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)*

- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa ... al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento e allega il contratto di avvalimento;
- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa ... al fine di migliorare l'offerta **[N.B.: i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento]** e allega alla presente il contratto di avvalimento *[o in alternativa] allega il contratto di avvalimento all'offerta tecnica.*

3. Dichiarazioni in caso di richiesta di subappalto integrative di quelle rese nel DGUE

- **SI IMPEGNA** in caso di ricorso al subappalto, a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare;
Oppure
- **DICHIARA**, in caso di ricorso al subappalto, di subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al ...% (indicare una percentuale inferiore al 20%) delle prestazioni che intende subappaltare per le seguenti motivazioni ... *(motivare con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento).*

4. Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning

- **INSERISCE** nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
in alternativa,
- **DICHIARA** che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ... [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

5. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

- **DICHIARA** che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ... da ...
- **DICHIARA** che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ... da ...

(solo in caso di raggruppamento)

- **DICHIARA** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
- **ALLEGA** la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

6. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del Codice)

- **DICHIARA** che è stato emesso il provvedimento ... *(indicare il tipo di provvedimento ... Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario)* in data ... da parte di ...

7. [Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190: Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53, della l. 190/2012]

- **DICHIARA** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di ...
- **DICHIARA** di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di ...
- **DICHIARA** di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito [*indicare il soggetto*].

8. Ulteriori dichiarazioni

DICHIARA, altresì:

- di non avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, ad altro concorrente che è ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria al concorrente ... <*indicare il nominativo*>, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione del contratto;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [*eventuale, se presenti prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC: ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC*], che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
- di accettare il patto d'integrità/protocollo di legalità allegato al disciplinare di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito <https://trasparenza.aslbi.piemonte.it/disposizioni-general/atti-general> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

SI IMPEGNA:

- a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- (*Eventuale, nel caso in cui sia previsto in gara l'accordo di collaborazione*) ad accettare, nel caso di aggiudicazione, l'accordo di collaborazione di cui all'allegato ... al Disciplinare;
- **DICHIARA** di aver preso visione della documentazione relativa a ... (*se presente*):

- dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare gli operatori dell'appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (pubblicato sul sito ... selezionando la voce "...");
- *(se presente negli atti di gara)* documento ricognitivo redatto dalla stazione appaltante relativamente alle ipotesi dei rischi interferenti con relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi e la stima degli eventuali costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti (parte integrante del DUVRI);

(Solo se previsto il sopralluogo obbligatorio)

- **DICHIARA** di aver preso visione dei luoghi come da certificato rilasciato da in data
- **DICHIARA** di beneficiare di una o più delle seguenti riduzioni della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, *(compilare solo se di interesse)* e inserisce le relative certificazioni nel FVOE:
 - 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
 - 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese,³
 - 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforma ovvero verificabile per via telematica al seguente link *(indicare il sito internet dell'emittente)*;
 - riduzione per il possesso di una o più delle seguenti certificazioni o marchi *(la stazione appaltante individua la certificazione e il marchio tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice e indica la percentuale di riduzione della cauzione, con il vincolo che la somma non può superare il 20%)*:

Norma	Certificazione/marchio posseduti

- **DICHIARA** che la garanzia è stata costituita nella forma di ... *(indicare se cauzione o fideiussione)*;
- **DICHIARA** di aver effettuato le verifiche riguardo la correttezza della garanzia prodotta, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 11 del Disciplinare;
- *(eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione)* indica il seguente sito internet ... o la seguente PEC del garante ... o la seguente piattaforma ..., al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante;

(Oppure)

- **DICHIARA** che la garanzia fideiussoria è gestita in tutte le sue fasi, mediante il ricorso alla piattaforma indicata nel Disciplinare di gara;
- *(eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico)* che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. ... intestato a ..., presso ...;

³ Si ricorda che questa riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente. Pertanto, chi beneficia di questa riduzione non può indicare anche la precedente.

- **DICHIARA** di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell’Autorità ai sensi dell’articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a pena di inammissibilità dell’offerta;
- **DICHIARA** di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara;
- **ALLEGA** la ricevuta di pagamento elettronico dell’imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo ..., producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

9. Assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro, di inclusione delle persone disabili o svantaggiate, parità di genere e generazionale

(Non applicabile ai servizi di natura intellettuale e alle forniture senza posa in opera)

(In caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b) e c) e nel caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. d) del Codice se il consorzio non esegue in proprio: le dichiarazioni seguenti sono rese per conto delle consorziate esecutrici. In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari, RETE e GEIE le dichiarazioni seguenti sono rese dalla mandataria/capofila per conto delle imprese esecutrici)

DICHIARA di impegnarsi a:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta;
- *(se richieste)* rispettare le seguenti misure al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate *(individuare le ulteriori misure indicate al punto 10 del Disciplinare di gara)*;
- applicare al personale impiegato nell’esecuzione del contratto per tutta la sua durata il CCNL indicato nel Disciplinare di gara;
o, in alternativa:
- pur applicando un diverso CCNL, assicurare le medesime tutele economiche e normative del CCNL indicato nel Disciplinare di gara;
o, in alternativa:
- applicare al personale impiegato nell’esecuzione del contratto per tutta la sua durata il seguente CCNL ... *(indicare il CCNL applicato)* identificato dal codice alfanumerico unico del CNEL ... che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel Disciplinare di gara, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza che la stazione appaltante provvederà ad acquisire prima di procedere all’aggiudicazione *(oppure, nel caso in cui la stazione appaltante richieda la produzione della dichiarazione di equivalenza in via anticipata nell’offerta economica: “da inserire nell’offerta economica”)*;
- **[Eventuale, in caso di appalto con prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto, e riferibili, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività]** di applicare al personale impiegato nell’esecuzione delle seguenti prestazioniper tutta la durata del contratto il CCNL indicato nel Disciplinare di gara;
o, in alternativa
- **[Eventuale, in caso di appalto con prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto, e riferibili, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività]** pur applicando un diverso CCNL, assicurare le medesime tutele economiche e normative del CCNL indicato nel Disciplinare di gara per le seguenti prestazioni ;
o, in alternativa
[Eventuale, in caso di appalto con prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto, e riferibili, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività] applicare al personale impiegato nell’esecuzione delle seguenti prestazioni ... per tutta la durata del contratto il CCNL ... *(indicare il CCNL applicato)* identificato dal codice alfanumerico unico del CNEL ... che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel Disciplinare di gara, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza che la stazione appaltante provvederà ad acquisire prima di

procedere all'aggiudicazione (oppure, nel caso in cui la stazione appaltante richieda la produzione della dichiarazione di equivalenza in via anticipata nell'offerta economica: "da inserire nell'offerta economica");

- assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti e ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.

(Non applicabile ai servizi di natura intellettuale e alle forniture senza posa in opera a meno che non siano oggetto di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)

- **DICHIARA** di avere, alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti impiegati pari a ...;

(L'azienda con numero di dipendenti pari o superiore a 15, sceglie una delle seguenti opzioni eliminando l'altra):

(▪ Opzione 1: Poiché la propria azienda occupa più di 50 dipendenti)

- **Inserisce nel FVOE, ove non sia già presente**, copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e relativa attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

in aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006,

- **Inserisce nel FVOE, ove non sia già presente**, l'attestazione dell'avvenuta trasmissione contestuale alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- **DICHIARA** di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

o, in alternativa,

(▪ Opzione 2: Poiché la propria azienda ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50)

- **DICHIARA** di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto;
- **DICHIARA** che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice e di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- **DICHIARA** di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- **DICHIARA** di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. Assunzione di ulteriori impegni

DICHIARA, altresì di:

- (solo se previsti nel Disciplinare) accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel Disciplinare di gara, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice;
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara.

[Solo se previsto nel Disciplinare, nel caso in cui la stazione appaltante scelga di richiedere la presentazione di tale dichiarazione nella Domanda di partecipazione anziché nell'Offerta tecnica]

- assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata al punto 10 del Disciplinare] e a quella femminile una quota di % [indicare la quota pari o superiore al 30% indicata al punto 10 del Disciplinare] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- (solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

SI IMPEGNA a:

(Obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione", facoltativo negli altri casi)

- sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto

(solo se vigenti decreti CAM per il settore di riferimento)

- porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi ... (indicare il/i decreto/i vigente/i per il settore di interesse);
- in caso di aggiudicazione, ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come individuati nella determinazione Anac n.4 del 7 luglio 2011, come da ultimo aggiornata dalla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, anche nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese.

11. Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati

- **DICHIARA** di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;

- **DICHIARA** di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 e per le altre finalità previste dal Codice;
- **DICHIARA** che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente: ...

[per gli operatori economici transfrontalieri] **INDICA** il seguente domicilio fiscale ... e l'indirizzo di servizio elettronico ... di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS ... e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

[in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici]: **DICHIARA** di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al paragrafo ... *[indicare il paragrafo 2.3 o il diverso paragrafo di riferimento]* del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Patto di integrità tra l'ASL BI e gli Operatori Economici partecipanti alle procedure di affidamento contrattuale

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di ciascun Soggetto Concorrente e presentato insieme alla domanda di partecipazione. Il patto d'integrità, debitamente sottoscritto dall'operatore economico partecipante alla gara, è considerato elemento essenziale dell'offerta.

Il presente documento dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante e sostanziale.

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
della Società _____ con sede legale in _____
via _____ codice fiscale/P. IVA _____
partecipante alla gara _____ (CIG _____)

vista la normativa e gli atti di riferimento seguenti:

- l'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 col quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'ASL BI pubblicati nella sezione “Anticorruzione” del sito dell'ASL BI all'indirizzo <https://aslbi.piemonte.it/>;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ASL BI pubblicato nel sito dell'ASL BI all'indirizzo <https://trasparenza.aslbi.piemonte.it/disposizioni-general/atti-general/>;

DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'ASL BI nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'ASL BI e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno anticorruzione consistente - tra l'altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati dall'ASL BI. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara di importo pari o superiori ad € 140.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale rappresentante), deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2 - Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e ss. della L. 10 ottobre 1990, n. 287 e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
- dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso enunciati, impegnandosi a rispettarli;
- si impegna a segnalare all'ASL BI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- si impegna a segnalare all'ASL BI qualsiasi illecita richiesta o pretesa dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

- si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria;
- dichiara di rispettare quanto previsto in materia di *pantouflage* dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3 - Obblighi dell'ASL BI

1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'ASL BI impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2. L'ASL BI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013, cit., e delle disposizioni di cui alla delibera aziendale n. 46 del 28/01/2014 o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

Articolo 4 - Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente, comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la violazione:

- a) revoca dell'aggiudicazione;
- b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell'infrazione, sulla base dei criteri che saranno stabiliti nell'ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall'importo ancora dovuto all'aggiudicatario;
- c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e incameramento della cauzione definitiva;
- d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), D.lgs. n. 36/2023, cit.

3. L'ASL BI può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.
4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
5. L'accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini dell'applicazione della penale sia con riferimento all'irrogazione della sanzione accessoria comportante l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette dall'ASL BI ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del presente Patto.

PER ACCETTAZIONE:

L'Operatore economico: _____

L'ASL BI: _____

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E DI GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDE E PRODOTTI VARI PRESSO L'ASL BI (CIG _____). Sopralluogo obbligatorio.

Con riferimento all'appalto in oggetto

SI ATTESTA

che il giorno _____ si è svolto il sopralluogo obbligatorio previsto dall'art. 12 del Disciplinare di gara presso i punti di interesse all'interno del Presidio Ospedaliero "Degli Infermi" di Ponderano, sito in Ponderano (BI), via dei Ponderanesi n. 2, nonché presso le sedi interessate.

In rappresentanza dell'operatore economico _____.

ha partecipato _____

Ponderano, lì _____

Per l'operatore economico _____

Per l'ASL BI

Tipologia prodotto		Prezzo massimo in Euro con dispositivi ricaricabili	Prezzo massimo in Euro con contanti/bancomat	Tipologia prodotto indicato dall'operatore economico (NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO ¹)		Prezzo di vendita in Euro indicato dall'operatore economico con dispositivi ricaricabili ²	Prezzo di vendita in Euro indicato dall'operatore economico con contanti/bancomat ³
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
1. Miscela normale	a. caffè	0,42	0,60	1. Miscela normale	a.		
	b. caffè lungo	0,42	0,60		b.		
	c. caffè macchiato	0,42	0,60		c.		
	d. cappuccino	0,42	0,60		d.		
	e. cappuccino con cioccolato	0,42	0,60		e.		
2. Miscela superiore	a. caffè	0,53	0,70	2. Miscela superiore	a.		
	b. caffè lungo	0,53	0,70		b.		
	c. caffè macchiato	0,53	0,70		c.		
	d. cappuccino	0,53	0,70		d.		
	e. cappuccino con cioccolato	0,53	0,70		e.		
3. Tè		0,42	0,60	3.			
4. Cioccolata		0,42	0,60	4.			
5. Latte		0,42	0,60	5.			
6. Bevande a base di orzo		0,65	0,80	6.			
7. Ginseng		0,65	0,80	7.			
8. Caffè decaffeinato		0,65	0,80	8.			
9. Acqua minerale gasata e normale in bottiglie PET bottiglie da 500 ml.		0,42	0,55	9.			
10. Cialde		/	0,44	10.	_____ ⁴	/	_____ ⁵

¹ I prodotti inseriti in tabella devono rientrare tra quelli indicati ai sensi del punto D) della Tabella di cui all'art. 17 del Disciplinare di gara;

² I prezzi di vendita al pubblico (comprensivi di IVA) non dovranno essere superiori agli importi individuati, per i corrispondenti prodotti, sub colonna III;

³ I prezzi di vendita al pubblico (comprensivi di IVA) non dovranno essere superiori agli importi individuati, per i corrispondenti prodotti, sub colonna IV;

⁴ Inserire le diverse tipologie di cialde.

⁵ Il costo della singola cialda non dovrà superare l'importo indicato alla colonna IV, ma dovranno essere messe a disposizione cialde con differenti fasce di prezzo.

Schema di offerta economica (doc. sub n - Mod. 6)

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDI E PRODOTTI VARI PRESSO L'ASL BI

Operatore economico offerente: compilare

CIG:

IMPORTO A BASE D'ASTA (CANONE DI CONCESSIONE) ⁴	CANONE OFFERTO per 6 anni ¹
540.000,00 €	compilare

oneri aziendali propri dell'Operatore Economico relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (importo relativo ai 6 anni) ²	compilare
costi della manodopera (importo relativo ai 6 anni) ²	compilare
oneri interferenziali a carico della Stazione Appaltante (importo relativo ai 6 anni) ³	1.155,00 €

Note

¹: importo da indicare in piattaforma Sintel.

²: importo corrispondente a quanto specificato nel PEF dell'offerente.

³: importo DA NON MODIFICARE indicato nel Disciplinare di gara, a carico della Stazione Appaltante, che verrà corrisposto da quest'ultima scomputandolo dal canone offerto dall'operatore economico (come previsto dall'art. 2.3 del capitolato tecnico di gara).

⁴: l'importo offerto non può essere inferiore a tale importo a base d'asta, pena l'inammissibilità dell'offerta e l'esclusione

Luogo _____, li _____

SCHEMA DI PRESENTAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DA PARTE DEGLI OFFERENTI (doc. sub. o) - mod. 7)						
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E DI GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDI E PRODOTTI VARI PRESSO L'ASL BI						
OPERATORE ECONOMICO	(DA COMPILARE)					
CIG						
PEF BIELLA						
Esercizi	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
RICAVI						
Ricavi caratteristici	0	0	0	0	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	0	0	0	0	0	0
COSTI						
Costo del personale	0	0	0	0	0	0
Costo dei prodotti	0	0	0	0	0	0
Spese di trasporto	0	0	0	0	0	0
Assicurazioni	0	0	0	0	0	0
Altri costi	0	0	0	0	0	0
Canone di concessione	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI	0	0	0	0	0	0
RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	0	0	0
IMPOSTE						
IRRES	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	0	0	0	0
Risultato netto	0	0	0	0	0	0
FLUSSI DI CASSA						
Risultato netto	0	0	0	0	0	0
+ Ammortamenti	0	0	0	0	0	0
+ T.F.R. (1)	0	0	0	0	0	0
+ Finanziamento	0					
- Restituzione quota capitale	0	0	0	0	0	0
- Investimento distributori	0					
Cash Flow	0	0	0	0	0	0
Cash Flow progressivo	0	0	0	0	0	0

(1) si assume che il T.F.R. sia versato ad enti di previdenza complementare.

Luogo e data _____

PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 71 D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDE E PRODOTTI VARI PRESSO L'ASL BI

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

VALORE DELLA CONCESSIONE							ONERI A CARICO DELL'O.E. ¹			ONERI A CARICO DELLA S.A.		
Lotto	CIG	Descrizione	CPV	Valore stimato della concessione (al netto dell'Iva) A	OPZIONI Importo massimo delle modifiche ex art. 189, comma 1, lettera a) D.lgs 36/2023 (al netto dell'Iva) B	Valore globale stimato della concessione, ai sensi dell'art. 179 D.lgs 36/2023 (al netto dell'Iva) C	Canone (per 6 anni)- Importo a base di gara soggetto a rialzo (IVA esclusa) ²	IVA sul canone per 6 anni	Contributo ANAC O.E.	Oneri interferenziali della sicurezza (per 6 anni) ³	Contributo ANAC S.A.	Accantonamenti o incentivi
1		SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDE E PRODOTTI VARI PRESSO L'ASL BI	42933000-5 (Distributori automatici)	2.393.094,00 €	598.273,50 €	2.991.367,50 €	540.000,00 €	118.800,00 €	165,00 €	1.155,00 €	660,00 €	18.009,34 €

Note:

¹ gli ulteriori costi a carico dell'O.E. sono specificatamente esposti nel PEF (Piano Economico Finanziario)

² da tale importo saranno scomputati gli oneri interferenziali della sicurezza, che sono a carico della stazione appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 2.3 del capitolato tecnico di gara

³ importo a carico della Stazione Appaltante, che verrà corrisposto da quest'ultima scomputandolo dal canone offerto dall'operatore economico (come previsto dall'art. 2.3 del capitolato tecnico di gara)